

GENOCIDIO CONOSCERE E RICORDARE PER PREVENIRE



a cura di
Flavia Lattanzi

23

Collana

L'Unità del Diritto



Roma TiE-Press
2020

NELLA STESSA COLLANA

1. P. CARNEVALE (a cura di), *La Costituzione riscritta. Saggi sulla revisione costituzionale in itinere*, 2016
2. E. BATELLI, B. CORTESE, A. GEMMA, A. MASSARO (a cura di), *Patrimonio culturale: profili giuridici e tecniche di tutela*, 2017
3. R. BENIGNI (a cura di), *Libertà religiosa, diritti umani e globalizzazione*, 2017
4. A. MASSARO (a cura di), *La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un'indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR*, 2017, 2017
5. V. ZENO-ZENCOVICH, *Comparative Legal Systems. A Short Introduction*, 2017 (I ed.) *Comparative Legal Systems. A Short and Illustrated Introduction*, 2019 (II ed.)
6. M. GAMBACCIANI, *Impresa e lavoro: il nuovo bilanciamento nei licenziamenti collettivi*, 2017
7. A. MASSARO, M. SINISI (a cura di), *Trasparenza nella P.A. e norme anticorruzione: dalla prevenzione alla repressione*, 2017
8. A. D. DE SANTIS (a cura di), *I profili processuali della nuova disciplina sulla responsabilità sanitaria*, 2017
9. V. VITI, *La locazione finanziaria tra tipicità legale e sottotipi*, 2018
10. C. CARDIA, R. BENIGNI (a cura di), *50 Anni dalla Populorum Progressio. Paolo VI: il Papa della modernità. Giustizia tra i popoli e l'amore per l'Italia*, 2018
11. G. NUZZO, *L'abuso del diritto di voto nel concordato preventivo. Interessi protetti e regola di correttezza*, 2018
12. G. GRISI, C. SALVI (a cura di), *A proposito del diritto post-moderno. Atti del Seminario di Leonessa, 22-23 settembre 2017*, 2018
13. G. MAESTRI, *L'ordinamento costituzionale italiano alla prova della democrazia paritaria*, 2018
14. G. CONTE, A. FUSARO, A. SOMMA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno*, 2018
15. E. PODOGHE, *Comunicazione e "dignità della donna". Uno studio di genere*, 2018
16. G. GRISI (a cura di), *L'abuso del diritto. In ricordo di Davide Messinetti*, 2019
17. S. ANASTASIA, P. GONNELLA (a cura di), *I paradossi del diritto. Saggi in omaggio a Eligio Resta*, 2019
18. S. DEL GATTO, *Poteri pubblici, iniziativa economica e imprese*, 2019

19. R. BENIGNI, B. CORTESE (a cura di), *La "giurisdizione". Una riflessione storico-giuridica*, 2019
20. M. RUOTOLO (a cura di), *La Costituzione...aperta a tutti*, 2019
21. N. POSTERARO, M. SINISI (a cura di), *Questioni di fine vita*, 2020
22. G. RESTA (a cura di), *L'Armonia nel diritto. Contributi a una riflessione su diritto e musica*, 2020

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

GENOCIDIO CONOSCERE E RICORDARE PER PREVENIRE

a cura di
Flavia Lattanzi

23

L'Unità del Diritto
Collana del Dipartimento di Giurisprudenza



Roma TrE-Press

2020

La Collana *L'unità del diritto* è stata varata su iniziativa dei docenti del Dipartimento di Giurisprudenza. Con questa Collana si intende condividere e sostenere scientificamente il progetto editoriale di Roma *TrE-Press*, che si propone di promuovere la cultura giuridica incentivando la ricerca e diffondendo la conoscenza mediante l'uso del formato digitale ad accesso aperto.

Comitato scientifico della Collana:

Paolo Alvazzi Del Frate, Paolo Benvenuti, Bruno Bises, Mario Bussoletti, Giovanni Cabras, Giandonato Caggiano, Enzo Cardi, Paolo Carnevale, Antonio Carratta, Mauro Catenacci, Alfonso Celotto, Renato Clarizia, Carlo Colapietro, Emanuele Conte, Giorgio Costantino, Antonietta Di Blase, Carlo Fantappiè, Lorenzo Fascione, Ernesto Felli, Sabino Fortunato, Aurelio Gentili, Elena Granaglia, Giuseppe Grisi, Andrea Guaccero, Luca Luparia Donati, Francesco Macario, Vincenzo Mannino, Luca Marafioti, Enrico Mezzetti, Claudia Morviducci, Giulio Napolitano, Giampiero Proia, Giuseppe Ruffini, Marco Ruotolo, Maria Alessandra Sandulli, Giovanni Serges, Giuseppe Tinelli, Luisa Torchia, Mario Trapani, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini.

Coordinamento editoriale:

Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: **MOSQUITO** mosquitoroma.it

Impaginazione e cura editoriale: Colitti-Roma colitti.it

Edizioni: Roma TrE-Press ©

Roma, aprile 2020

ISBN: 979-12-80060-05-1

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest'opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l'attribuzione della paternità dell'opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un'altra opera, e ne esclude l'uso per ricavarne un profitto commerciale.



L'attività della *Roma TrE-Press* è svolta nell'ambito della
Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma

Collana del Dipartimento di Giurisprudenza
L'unità del diritto

La collana di studi giuridici promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre assume un titolo – quello de *L'unità del diritto* – che può apparire particolarmente impegnativo perché il fenomeno giuridico riflette la complessità delle società che il diritto mira a regolare, si sviluppa intorno ad una molteplicità di articolazioni e sembra pertanto sfuggire ad una definizione in termini di unità. Anche la scienza del diritto, intesa come riflessione intorno al diritto, come forma di conoscenza che assume il diritto ad oggetto diretto e immediato di indagine, sia nella prospettiva teorica sia in quella storico-positiva relativa ad un singolo ordinamento, soffre a trovare una sua dimensione unitaria. La riflessione intorno al diritto, da qualunque punto di partenza si intenda affrontarla, ammette una pluralità di opzioni metodologiche, contempla una molteplicità di giudizi di valore, si caratterizza inevitabilmente per una pluralità di soluzioni interpretative. L'unico, generalissimo, elemento che sembra contraddistinguere in senso unitario è dato dal suo essere rivolta alla conoscenza del diritto, dal suo carattere conoscitivo dell'esperienza giuridica complessivamente intesa, una unità, potrebbe dirsi, figlia della diversità e varietà delle scelte di metodo e del pluralismo interpretativo, ma pur sempre una unità quanto meno in questo suo nucleo irriducibile. Ed è allora questo il senso da attribuire al titolo della collana che prende l'avvio, ossia quello di dare ospitalità a contributi di studiosi diversi per formazione e interessi ma che si riconoscono tutti nella comune esigenza di indagare il fenomeno giuridico applicando con rigore il metodo prescelto, nella consapevolezza della condivisione di un patrimonio formativo e culturale idoneo a creare una adeguata coscienza di sé e sulla cui base costruire l'impegno scientifico del giurista.

In questa prospettiva, la collana si ripromette di ospitare non solo contributi scientifici di tipo monografico, raccolte di scritti collettanee, atti di convegni e seminari ma anche materiali didattici che possano proficuamente essere utilizzati nella formazione dei giovani giuristi.

La collana entra a far parte della struttura della editrice Roma *TrE-Press* che, affiancando alla tradizionale pubblicazione in volumi la pubblicazione in formato digitale on-line, consente un accesso libero ai contributi scientifici contribuendo, così, ad una nuova e più ampia diffusione del sapere giuridico.

Prof. Giovanni Serges
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Università Roma Tre

Indice

| | |
|--|-----|
| <i>Introduzione di PAOLO BENVENUTI</i> | 7 |
| CARMELO LEOTTA, <i>L'origine del termine genocidio</i> | 13 |
| ANTONIO MARCHESI, <i>Crimini contro l'umanità e genocidio, protezione degli individui e protezione dei gruppi</i> | 29 |
| FLAVIA LATTANZI, <i>La pulizia etnica come genocidio</i> | 39 |
| FRANCESCO SALERNO, <i>Emergenza, delimitazione e implicazioni degli obblighi di natura solidale in tema di prevenzione e repressione del genocidio</i> | 61 |
| AGOSTINA LATINO, <i>Il diritto alla memoria</i> | 83 |
| GIANDONATO CAGGIANO, <i>La progressiva privazione della cittadinanza e la negazione di un rifugio alla Conferenza di Evian del 1938</i> | 93 |
| EMANUELA PISTOIA, <i>Una questione di identità. La lite turco-armena sul nome "genocidio" per i massacri del 1915-1916</i> | 107 |
| DAVID MEGHNAGI, <i>Memoria e storia della shoah. Una sfida per la didattica</i> | 119 |

APPENDICE

| | |
|--|-----|
| SIEGMUND GINZBERG, <i>Qualche riflessione su Espatriati ed esuli nella storia della conoscenza</i> | 133 |
| ANTONELLA OTTAI, <i>Celebrità in fuga. Berlino 1933 -Westerbork 1942-44</i> | 137 |
| <i>Nota della curatrice</i> | 143 |

Paolo Benvenuti*

Introduzione

I contenuti di questa pubblicazione “*Genocidio: conoscere e ricordare per prevenire*” trovano la loro origine nelle relazioni tenute in un Seminario realizzato a cura del Professor Giandonato Caggiano nell’Università Roma Tre titolato “*Dalla Conferenza di Evian all’Olocausto. Il crimine internazionale di genocidio*”. In questo Seminario, lo spunto per affrontare il tema del crimine internazionale di genocidio è stato tratto dalla vicenda della Conferenza tenutasi nella località situata sulla costa francese del lago di Lemano tra il 6 e il 15 luglio 1938.

La Conferenza si era riunita su iniziativa di Franklin D. Roosevelt, Presidente degli Stati Uniti di America, per dare soluzione al problema della crescita dei rifugiati ebrei provenienti dalla Germania nazista (dove le leggi razziali ‘di Norimberga’ con correlate persecuzioni erano in vigore dal 1935 e un sistema di campi di concentramento dei “diversi” aveva preso avvio fin dal 1933) e dall’Austria caduta sotto l’occupazione nazista con l’Anschluss del marzo del 1938. Dalla Germania-Austria naziste gli oltre 800.000 Ebrei ivi residenti (e denazionalizzati dalle ‘leggi di Norimberga’) cercavano in altre terre un luogo sicuro per condurre la loro esistenza. Invero circa 150.000 Ebrei tedeschi fino alla metà del 1938 erano riusciti nell’intento, ma si avvertiva che questo fenomeno migratorio in forte aumento con l’approfondirsi della politica antirazziale e persecutoria tedesca dovesse essere “gestito”. Si intendeva così regolamentare il crescente movimento di persone che quali profughi cercavano di lasciare la Germania e l’Austria verso altri Stati attraverso canali organizzati e spingere i 32 governi partecipanti alla Conferenza ad accogliere un numero di profughi parametrato sulle proprie capacità anche dimensionali.

Ma la Conferenza fu un fallimento: nella Risoluzione finale gli Stati partecipanti non concordarono alcun cambiamento quanto alle proprie politiche in tema di migrazione; e neppure alcuna espressione di condanna fu rivolta alla Germania per le leggi razziste da essa adottate e che

* Professore emerito dell’Università Roma Tre.

conducevano a condotte di persecuzione sempre più aspre. Si può ben dire che dall'esito della Conferenza tenutasi a Evian les Bains l'Italia fascista si sentì molto incoraggiata ad adottare a sua volta le proprie leggi razziali nel settembre 1938.

L'arrendevolezza completa nei confronti della Germania nazista fu presto ancora manifestata con il Patto di Monaco nel fine settembre di quel 1938, accordo con il quale da Francia, Inghilterra, Germania e Italia fu data via libera all'annessione alla Germania della regione cecoslovacca dei Sudeti. Ormai la Germania nazista territorialmente accresciuta poteva al suo interno, in quel famigerato 1938, alzare ben oltre le 'Leggi di Norimberga' il tono delle persecuzioni antiebraiche già operanti da vari anni: il 9 e il 10 novembre la 'notte dei cristalli' comportò l'attacco sistematico e violento alle proprietà e ai luoghi di culto della comunità giudaica dilagato dalla Germania, all'Austria e ai Sudeti da poco occupati dalle truppe di Hitler; anche molte persone furono uccise e ancora di più ferite, e vane migliaia (circa 20.000) ne furono arrestate. Ebbero così inizio in quell'autunno del 1938 le deportazioni di massa: il lager di Buchenwald, vicino a Weimer, accolse le prime migliaia di Ebrei ed ebbe inizio la Shoah destinata ben presto a estendersi all'Europa.

Invero nella corsa su quel piano inclinato verso l'abisso, alla *Kristallnacht* fece seguito pochi mesi dopo, il 13 marzo 1939, l'invasione e occupazione da parte dell'esercito tedesco di quanto restava della Cecoslovacchia. Tutto ciò accadeva nel contesto di un atteggiamento remissivo delle potenze europee e di una sostanziale indifferenza nei confronti delle vittime della crescente politica antirazziale e persecutoria tedesca. Quell'indifferenza fu allora ben messa in luce dalla vicenda del transatlantico Saint Louis: oltre novecento Ebrei, di fronte alla difficoltà di trovare rifugio in altri Stati Europei che avevano serrato le proprie frontiere, salparono da Amburgo il 13 maggio 1939 in direzione di terre dell'America (Cuba, Stati Uniti, Canada) dove però non riuscirono a trovare accoglienza (tranne una piccolissima minoranza), cosicché il comandante del Saint Louis fu costretto infine a invertire la rotta e a fare ritorno in Europa per approdare ad Anversa il 17 giugno 1939 con quel suo carico di profughi che furono infine accolti da Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Francia. Ma la gran parte di questi profughi che si ritrovarono in Olanda, Belgio e Francia nelle vicende che rapidamente seguirono di occupazione tedesca di questi territori furono imprigionati e moltissimi trovarono la morte nei campi di concentramento.

Invero, l'atteggiamento remissivo delle potenze europee e l'incapacità di reazione della Società delle Nazioni fecero sì che la Germania nazista

avvertisse che di fronte a sé la via era ormai spianata per muovere l'1 settembre 1939 il proprio esercito verso la Polonia (poi altrove per l'Europa). Così, con l'occupazione della Polonia, fu dato inizio alla seconda guerra mondiale e la guerra è stato lo strumento che ha permesso al nazifascismo di alzare alla potenza la strumentazione per realizzare la Shoah: un articolatissimo complesso sistema dei campi di concentramento, di lavoro forzato e dei correlati campi di sterminio esteso a tutta l'Europa occupata o loro alleata o connivente al fine di liberare l'Europa nazifascista da Ebrei, zingari, omosessuali, disabili, dissidenti politici.

Traendo spunto dalle vicende di questo tragico lasso di tempo che va da metà 1938 a poco dopo la metà del 1939 nascono le riflessioni condotte da vari docenti universitari nei contributi contenuti in questo volume. Sono contributi che vogliono mettere in luce aspetti essenziali di vicende tristissime del secolo XX, che invero non sono mancate in tempi precedenti, e che non mancano di riaffacciarsi oggi. Sono vicende caratterizzate da comportamenti gravissimi nei confronti di gruppi sociali; sono comportamenti qualificati, a seconda delle caratteristiche che presentino, quali crimini contro l'umanità, crimine di genocidio. L'elemento che emerge costante nelle dinamiche del realizzarsi di queste tristissime vicende sospinte da forze politiche criminali è la troppa diffusa indifferenza sociale e politica, è il voltarsi dall'altra parte, addirittura il fare il possibile per fingere di non sapere ciò che accade o sta per accadere. Il bendarsi gli occhi di fronte al fatto che certe condotte disumane hanno preso avvio e il non contrastarle adeguatamente dopo fanno sì – come emerge in contributi di questa pubblicazione - che queste corrano allora sempre più irrefrenabili verso l'abisso dei crimini più atroci, come è accaduto proprio in quel lasso di tempo degli anni '30 del secolo XX con accelerazione irrefrenabile nel 1938/1939.

Dunque occorre conoscere. Occorre “conoscere e ricordare per prevenire”, così emerge dal titolo che a questa pubblicazione è stato dato. E da questa necessità di conoscere muovono in questo volume gli approfondimenti in merito alla strada che la definizione di gravissime condotte contro gruppi sociali ha percorso per giungere alla definizione oggi accolta di crimini contro l'umanità e di crimine di genocidio.

Occorre ricordare vicende storiche che hanno anticipato quella della Shoah: così, lo sterminio della popolazione armena nell'impero ottomano nel 1915-1916 perpetrata con caratteristiche tali per le quali quei fatti sarebbero oggi qualificabili come genocidio ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948. L'aver chiuso gli occhi di fronte a quella vicenda e l'averla trascinata nella dimenticanza da parte delle Potenze

dell'Intesa con la firma del Trattato Pace di Losanna del 1923 con la Turchia, ha liberato Hitler da ogni remora nel definire le politiche tedesche volte a organizzare l'eliminazione della presenza ebraica dall'Europa.

Occorre conoscere e sapere distinguere le condotte che possono assumere la qualifica di crimini contro l'umanità e crimine di genocidio, magari in relazione a fenomeni definibili in senso lato di pulizia etnica che pure hanno continuato a ripetersi in certe aree post-secondo conflitto mondiale: la "pulizia" della Bosnia-Erzegovina dalla presenza della popolazione musulmana; la "pulizia" del Myanmar dalla presenza della popolazione rohingya.

Occorre acquisire consapevolezza della caratteristica imperativa e solidale degli obblighi di prevenzione e repressione dei crimini contro l'umanità e del crimine di genocidio. Sono obblighi che per le loro caratteristiche impongono agli Stati di non tenere gli occhi bendati, obblighi che chiedono loro di conoscere e di reagire sia a livello di prevenzione che di reazione/repressione rispetto a crimini che si teme possano essere commessi o siano stati commessi.

Occorre non dimenticare gli eventi terribili affinché questi non si ripetano: da qui prende fondamento l'affermazione del diritto dei popoli e dei gruppi sociali alla memoria. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione del 2005 ha fissato nel 27 gennaio, giorno in cui nel 1945 l'Armata Rossa liberò il campo di concentramento di Auschwitz, il giorno della Memoria, di cui invero già l'Italia aveva deciso la celebrazione con legge del 20 luglio 2000. Il diritto alla memoria non può però limitarsi a iniziative che si realizzino solamente in una data fissata nel calendario. Il diritto alla memoria non può prescindere da un impegno di servizio continuo che certo trova la sua sede principale nell'insegnamento nelle scuole, nelle Università.

Papa Francesco nel Messaggio che ha rivolto l'1 gennaio scorso in occasione della LIII Giornata Mondiale ha sottolineato con forza "il servizio imprescindibile della memoria" che va garantito alle future generazioni, memoria che "va custodita non solo per non commettere di nuovo gli stessi errori o perché non vengano riproposti gli stessi schemi illusori del passato, ma anche perché essa, frutto dell'esperienza, costituisca la radice e suggerisca la traccia per le presenti e le future scelte di pace".

Il non abbandonare alla dimenticanza il dipanarsi delle vicende storiche, anche di quelle alle quali in questo volume ci si richiama non può non riguardare la didattica: è una sfida alla quale è doveroso non sottrarci. A questo servizio di memoria non si sono voluti sottrarre gli autori di questa pubblicazione che, seppur docenti universitari, hanno inteso tralasciare la forma del linguaggio strettamente tecnico-giuridico e

rivolgersi con espressione più semplice ai giovani che studiano nelle scuole e nelle università, nonché comunque a un pubblico più vasto perché possa conoscere meglio per poter “ricordare e prevenire”.

Carmelo Domenico Leotta*

*L'invenzione del termine «genocidio»
negli scritti di Raphael Lemkin*

SOMMARIO: 1. L'invenzione del termine «genocidio» e la definizione del crimine nelle fonti del diritto internazionale – 2. Le «*exécutions nationicides*» in *Du Système de Dépopulation* (1794) di François-Noël Babeuf – 3. Il «genocidio» in *Axis Rule in Occupied Europe* (1944) di Raphael Lemkin – 4. I successivi contributi di Lemkin sul genocidio – 5. L'idea di Lemkin sul genocidio «culturale»: un problema aperto – 6. L'eredità di Lemkin a proposito del «crimine dei crimini».

1. L'invenzione del termine «genocidio» e la definizione del crimine nelle fonti del diritto internazionale

Nella disciplina vigente il «genocidio» può essere commesso con differenti modalità («*genocidal acts*»): a) l'omicidio volontario di membri del gruppo; b) le gravi lesioni fisiche e mentali provocate a membri del gruppo; c) l'imposizione di condizioni di vita finalizzate alla distruzione fisica totale o parziale del gruppo; d) l'imposizione di misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo; e) il trasferimento forzato di bambini del gruppo vittima ad altro gruppo. Tali atti integrano il genocidio se sono commessi a danno di membri di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, con l'intento della distruzione («*intent to destroy*») totale o parziale del gruppo in quanto tale («*as such*»).

La prima norma definitoria del «crimine dei crimini»¹, di cui si è ora riportato il contenuto, si rinviene nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio adottata a New York il 9

* Professore associato nell'Università Europea di Roma.

¹ Definisce il genocidio «*crime of crimes*» ICTR, Trial Chamber I, *Prosecutor v. Jean Kambanda*, 4 September 1998, *Judgment and Sentence*, par. 16. L'espressione compare, poi, nel titolo dell'opera di uno dei massimi studiosi del genocidio, SCHABAS, *Genocide in International Law. The Crime of Crimes*, Cambridge, New York, 2009.

dicembre 1948². Il concetto di genocidio, tuttavia, vede la luce cinque anni prima nell'opera del giurista e linguista di origine polacca Raphael Lemkin (1900-1959), *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*³. Ancorché il corposo studio sia pubblicato negli Stati Uniti nel 1944, la data di nascita del termine è l'anno precedente dal momento che esso già compare nella prefazione del 15 novembre 1943.

Dopo la pubblicazione di *Axis Rule*, Lemkin partecipa personalmente alla stesura del primo progetto della Convenzione contro il genocidio e torna sul tema della distruzione dei gruppi umani in scritti minori, dei quali brevemente si dirà. Prima di occuparci, tuttavia, dei testi lemkiniani, è di particolare interesse segnalare come il concetto di distruzione intenzionale di un gruppo umano non rappresenti una novità assoluta del XX secolo, ma fosse già in uso sul finire del XVIII. Lo si ritrova, infatti, nel testo del francese François-Noël Babeuf, *Du Système de Dépopulation*, dato alle stampe a Parigi nel 1794.

2. *Le «exécutions nationicides» in Du Système de Dépopulation (1794) di François-Noël Babeuf*

François-Noël Babeuf (1760-1797), più noto come Gracchus Babeuf, pubblica il pamphlet *Du Système de Dépopulation ou la vie et les crimes de Carrier*, su incarico del deputato alla Convenzione Nazionale Joseph Fouché (1759-1820). Il testo ha ad oggetto le misure adottate nella regione francese della Vandea militare nel 1793-1794 dal Comitato rivoluzionario di Nantes e, in particolare, tratta di Jean-Baptiste Carrier (1756-1794), procuratore del Tribunale d'Aurillac, il cui operato sistematico e organizzato rientra «nella storia della ferocia inaudita e degli orrori nazionici» («dans l'histoire de la férocité inouïe et des exécutions

² La medesima definizione è ripresa nel 1993 dall'art. 4 dello Statuto del Tribunale per la ex-Jugoslavia (ICTY), nel 1994 dall'art. 2 dello Statuto del Tribunale per il Rwanda (ICTR) e nel 1998 dall'art. 6 dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale internazionale (ICC).

³ Cfr. LEMKIN, *Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*, Washington, 1944. Profili di interesse nello studio del concetto lemkiniano di genocidio si rinvengono anche in un suo contributo più risalente, *Les actes constituant un danger général (interétatique) considérés comme délits de droit des gens. Explications additionnelles au Rapport spécial présenté à la V^{ème} Conférence internationale pour l'Unification du Droit Pénal*, in *V^{ème} Conférence internationale pour l'Unification du Droit Pénal, Actes de la Conférence*, Madrid, 1933 (a cura di Jimenez de Asua, Pella e Lopez-Rey Arroyo), Paris, 1934, n. 14, pp. 48 ss.

nationicides»⁴. È proprio in questo passaggio che si rinviene il concetto di «nazionicidio», utilizzato come attributo della parola «exécration».

Il rinvenimento del sintagma «exécration nationicides», comparso in un testo del 1794, è di non poco interesse per gli studiosi del genocidio per almeno due ordini di ragioni. Innanzitutto, tra «nazionicidio» e «genocidio» vi è una evidente similitudine semantica: nel primo si fondono le parole latine «natio» e «caedēs» (*uccisione, strage*); nel secondo si utilizza, al posto di «natio», la parola greca «γένος». Ulteriore profilo di interesse deriva dalla sorprendente pregnanza di significato con cui Babeuf utilizza il concetto. Il «tribuno del popolo» – questo l'appellativo dell'Autore – sta trattando di fatti avvenuti durante la prima guerra di Vandea, iniziata nel marzo 1793 con l'insurrezione della popolazione locale contro la leva obbligatoria di trecentomila uomini e conclusasi nel 1795 con la pace di La Jaunay⁵. Stilando il suo testo, si sofferma sul periodo più violento degli scontri scatenatisi dopo la vittoria repubblicana di Savenay (21 dicembre 1793), quando le truppe repubblicane attuano un progetto di spopolamento del territorio dei ribelli, già ideato nei mesi precedenti. Fin dall'estate, infatti, il ministro Bertrand Barère de Vieuzac (1755-1841) propone un piano di annientamento della Vandea «tizzone che divora il cuore della Repubblica»⁶; il 1° agosto la Convenzione dispone che siano inviati in Vandea ingenti quantità di combustibili

⁴ BABEUF, *Du Système de Dépopulation ou la vie et les crimes de Carrier*, Paris, 1794. Il testo è consultabile in lingua francese con il titolo *La Guerre de la Vendée et le Système de Dépopulation* (a cura di Secher, Brégeon), Paris, 1987 e nella trad. it. *La guerra di Vandea e il Sistema di Spopolamento*² (a cura di Consoli), Milano, 2000, p. 125. Babeuf usa il termine all'interno della seguente frase, inserita nella cronologia dei fatti attribuiti a Carrier: «25 frimaire. La famine est aussi un mode d'assassinat; Carrier l'organise. C'est l'object de sa lettre suivante, écrite au général Haxo et qui ne doit pas tenir une petite place dans l'histoire de la férocité inouïe et des exécration nationicides» (*ivi*, pp. 154-155). L'uso del concetto di nazionicidio in Babeuf è stato oggetto di studio in LEOTTA, *Il genocidio nel diritto penale internazionale. Dagli scritti di Raphael Lemkin allo Statuto di Roma*, Torino, 2013, pp. 45 ss., cui sia consentito rinviare. Cfr. anche PEGORARO, *I dannati senza terra. I genocidi dei popoli indigeni in Nord America e in Australasia*, Milano, 2019, p. 33; PORTINARO, *L'imperativo di uccidere. Genocidio e democidio nella storia*, Bari-Roma, 2017, pp. 116 ss.

⁵ Per una cronologia della guerra di Vandea, si rinvia, per tutti, a FURET, *Vendée*, in *Dictionnaire Critique de la Révolution française* (a cura di Id., Ozouf), Paris, 1992, trad. it. *Vandea*, in *Dizionario critico della Rivoluzione francese* (a cura di Boffa), Milano, 1994, vol. I, pp. 191-201.

⁶ Cfr. *Le Moniteur*, 7 octobre 1793, cit. in SECHER, *Introduzione a BABEUF, La guerra di Vandea e il Sistema di Spopolamento*, cit., p. 16. Il testo integrale di Barère è disponibile in *Le Livre Noir de la Révolution française* (a cura di Escande), Paris, 2008, p. 782. La fonte è menzionata anche in FURET, op. cit., p. 200.

per radere al suolo le costruzioni e bruciare le derrate alimentari⁷; la stessa Convenzione, nella seduta solenne del 7 novembre, sostituisce nell'elenco dei territori della Repubblica il nome Vandea con «Vengé», cioè «Vendicata»⁸. Infine, l'8 febbraio 1794 il Comitato di salute pubblica, su richiesta del generale Louis-Marie Turreau (1756-1816), posto a capo delle cosiddette «colonnes infernales», autorizza Turreau allo sterminio⁹. I protagonisti di questa fase, compresa tra l'estate 1793 e i primi mesi del 1794, sono Carrier, il generale Turreau e il generale François Joseph Westermann (1751-1794), soprannominato «le boucher de la Vendée» («il macellaio della Vandea»). Nel settembre 1794 la Convenzione apre un'inchiesta ed esige un resoconto dettagliato; a novembre formula l'imputazione, tra gli altri, contro Carrier, accusato dell'esecuzione di pene capitali dopo processi sommari, dell'eliminazione dei prigionieri arresi e di aver ordinato annegamenti e fucilazioni collettivi. Il processo, iniziato il 23 novembre 1794, si conclude il 16 dicembre con la sua condanna a morte. Stessa sorte tocca a Michel Moreau-Grandmaison (1755-1794) e a Jean Pinard (1768-1794), membri del Comitato rivoluzionario di Nantes.

La repressione compiuta in Vandea tra l'estate 1793 e l'estate 1794 (soprattutto a partire dal dicembre 1793) è ritenuta da autorevole, seppur non unanime storiografia, un episodio di genocidio¹⁰, dal momento che di quest'ultimo presenta il carattere organizzato dei massacri, l'esistenza di una precisa volontà politica di annientamento del gruppo, il numero elevato delle vittime (oltre 117.000 su una popolazione di 815.000 persone), l'individuazione delle stesse come gruppo sulla base di un criterio identitario forte.

Al fine di uno studio sulle origini del termine «genocidio», il testo di Babeuf, che anticipa di centocinquanta anni l'opera di Lemkin, rappresenta pertanto un precedente prezioso. Certamente non influenzato da connotazioni reazionarie, il «tribuno del popolo» non si limita, infatti, a elencare una serie di eccidi perpetrati contro la popolazione locale, ma ne svela il tratto unificante: le atrocità commesse, le modalità oltraggianti con

⁷ Cfr. Le Moniteur, 7 octobre 1793, cit. in Secher, op. ult. cit., p. 17.

⁸ Cfr. Le Moniteur, 8 novembre 1793, cit. in SECHER, *La guerre de Vendée: guerre civile, génocide, mémoricide*, in *Le Livre Noir*, cit., p. 234.

⁹ Cfr. Archives nationales A F II, 280, 2337, f. 33, cit. in SECHER, *Le génocide franco-français: la Vendée-Vengé*, Paris, 1986, trad. it. *Il genocidio vandeano* (a cura di Corsini), Palermo, Milano, 1989, p. 160.

¹⁰ Cfr. SECHER, *Il genocidio vandeano*, cit.; Id., *La guerre de Vendée: guerre civile, génocide, mémoricide*, cit., pp. 227-248; Id., *Vendée: du génocide au mémoricide*, Paris, 2011; JONES, *Genocide. A Comprehensive Introduction*, London, New York, 2011, pp. 6-7.

cui le vittime sono eliminate, le torture e le violenze sessuali, la distruzione dei beni di sussistenza, delle derrate alimentari e delle proprietà si inseriscono, secondo l'Autore, in un «plan de destruction totale» della popolazione vandean¹¹ e in un «système de dépopulation» del territorio dalla stessa abitato¹².

Di impressionante attualità è la precisione con cui il testo evidenzia il rapporto tra le condotte degli esecutori materiali degli eccidi e le misure della Convenzione e del Comitato di salute pubblica; il ricorso alla carestia come mezzo sistematico per l'eliminazione del gruppo vittima; la pratica ricorrente della violenza sessuale; l'uso di epiteti, tratti dal mondo animale, con cui i carnefici appellano gli uomini e le donne che devono essere eliminati. Si tratta di elementi di massima rilevanza che nella contemporaneità interessano significativamente la trattazione teorica sul genocidio così come l'applicazione giurisprudenziale delle norme internazionali repressive del «crimine dei crimini».

3. *Il «genocidio» in Axis Rule in Occupied Europe (1944) di Raphael Lemkin*

Il precedente francese, seppur di indubbio interesse, non vale a offuscare la novità del termine «genocidio» usato, come si è detto, per quanto ad oggi è noto, la prima volta nel 1944 nel Capitolo IX della Parte I di *Axis Rule in Occupied Europe*¹³. Il Capitolo è intitolato, appunto, *Genocide* ed è suddiviso in tre sezioni: I. *Genocide. A new term and new conception for destruction of nations*; II. *Techniques of genocide in various fields*; III. *Recommendations for the future*.

In apertura, l'Autore spiega le origini del neologismo: il lemma «genocidio», in cui si fondono la parola greca «γένος» (nazione, etnia) e quella latina «caedēs» (uccisione, strage), indica la messa in atto di una pratica di per sé antica, realizzata con metodologie moderne, di «distruzione di una nazione o di un gruppo etnico». La commissione di un genocidio non richiede, tuttavia, l'annientamento definitivo della nazione vittima e si concretizza, piuttosto, in un piano di azioni in vista dell'eliminazione di un gruppo umano. Lemkin distingue tra obiettivi primari e obiettivi mediati del piano che da un lato persegue la soppressione

¹¹ Cfr. BABEUF, *Du Système de Dépopulation*, cit., p. 126.

¹² Cfr. *ivi*, p. 137.

¹³ Cfr. LEMKIN, *Axis Rule*, cit., p. 79.

delle istituzioni, della cultura, della lingua, dei sentimenti nazionali, della religione e dell'economia di un gruppo, dall'altro comporta aggressioni ai diritti fondamentali dei singoli (sicurezza, vita, libertà, salute, dignità), selezionati come vittime esclusivamente perché membri del gruppo. La distruzione del gruppo in quanto tale, nella disamina lemkiniana, non è, però, sempre l'esito finale del piano; il genocidio, infatti, si articola generalmente in due fasi: la prima consiste nell'abolizione dell'identità del gruppo oppresso («national pattern of the oppressed group»), la seconda nell'imposizione dell'identità («pattern») del gruppo oppressore ai membri del gruppo sconfitto rimasti sul territorio, ovvero nella colonizzazione e nel ripopolamento di un territorio sgomberato dalle comunità precedentemente insediate. Il genocidio è, dunque, fenomeno autonomo rispetto a quello dalla «denazionalizzazione» («denationalization»), che è la distruzione dell'identità culturale di un popolo («destruction of a national pattern»)¹⁴. La nozione di «denationalization» non considera, tuttavia, con sufficiente attenzione, a dire dell'Autore polacco, la dimensione biologica dell'annientamento del gruppo vittima né l'imposizione identitaria praticata dal gruppo egemone e si presta essenzialmente a indicare le politiche finalizzate alla privazione della cittadinanza.

Nell'ultima parte del Capitolo IX, Lemkin sottolinea l'urgenza di misure da adottarsi da parte della comunità internazionale per tutelare gruppi e minoranze in continuità sia con norme già previste dal diritto umanitario e dal Trattato di Versailles sia con principi già enunciati nel primo dopoguerra nelle costituzioni e nelle fonti ordinarie di alcuni paesi. L'Autore offre, infine, alcune riflessioni preziose su di un piano strettamente giuridico per individuare più nitidamente l'interesse protetto dalle norme repressive dei fenomeni di genocidio: la conservazione dei gruppi nazionali deve, per il Nostro, essere perseguita a livello internazionale perché ogni nazione rappresenta una ricchezza per l'intero genere umano; ne discende che la distruzione di gruppo non solo mette a repentaglio la vita e i diritti fondamentali dei singoli che dello stesso fanno parte, ma reca danno all'intera popolazione mondiale. Questa è, peraltro, la ragione che giustifica, sul piano della legittimazione processuale contro gli autori del genocidio, l'applicazione del principio della universal repression. Pur ribadendo la necessità di sdoganare la repressione del genocidio da una situazione di belligeranza tra Stati, Lemkin ritiene comunque che neppure il diritto dei conflitti armati possa essere esonerato dalla previsione di specifiche misure per la salvaguardia di quanti abitano nei territori occupati e per la

¹⁴ Cfr. *ibidem*.

repressione di atti lesivi della vita, della libertà, della salute, dell'integrità fisica, del patrimonio e dell'onore commessi contro gli appartenenti a gruppi umani o in vista della distruzione di un gruppo o per rafforzare un gruppo egemone¹⁵.

Di perdurante interesse si rivelano, infine, talune considerazioni svolte nel Capitolo IX di *Axis Rule* a proposito del rapporto tra il genocidio e la guerra e tra il genocidio e le misure persecutorie e discriminatorie messe in atto dal Reich sia nei confronti degli Ebrei che di altre popolazioni nei territori occupati¹⁶. Con riferimento al binomio guerra-genocidio, Lemkin, convinto che «in the present war, however, genocide is widely practiced by the German occupant»¹⁷, afferma che la commissione del genocidio nazista costituisca la negazione palese dei principi fondamentali del diritto dell'Aja, secondo cui le ostilità devono essere condotte tra eserciti di Stati, escludendosi la liceità degli attacchi contro i civili. Si tratta di una tematica tutt'altro che priva di implicazioni poiché evidenzia il legame esistente tra il diritto umanitario, specialmente tra quelle norme già riferibili alle minoranze, e le fonti, successive alla seconda guerra mondiale, repressive del genocidio in senso stretto. Ciò detto, la Germania, in violazione delle disposizioni dello *ius in bello*, ha messo in atto una guerra totale («total war»)¹⁸, cioè una guerra di popoli: il conflitto, in siffatto contesto, si presenta come il mezzo più efficace con cui realizzare il genocidio e, con esso, un nuovo equilibrio demografico, fondato sulla superiorità biologica tedesca. Nella visione nazionalsocialista il fine del genocidio risiede, dunque, secondo il professore polacco, non tanto nell'imposizione di un modello culturale di stampo germanico, quanto piuttosto nel raggiungimento di una vera e propria «biological superiority» e, quindi, di una predominanza fisica germanica in Europa, anche in caso di sconfitta bellica del Reich¹⁹. Lemkin,

¹⁵ Cfr. *ivi*, p. 94.

¹⁶ In generale a proposito del rapporto guerra/genocidio e della influenza della prima guerra mondiale sui fenomeni eliminazionistici di massa cfr. BRUNETEAU, *Le Siècle des génocides*, Paris, 2004, trad. it. *Il secolo dei genocidi*, di Flores d'Arcais, Bologna, 2005, pp. 53 ss.; ARENDT, *On Revolution*, New York, 1963, trad. it. *Sulla rivoluzione*, di Magrini, Torino, pp. 6-7; WEITZ, *The Modernity of Genocides: War, Race and Revolution in the Twentieth Century*, in *The Specter of Genocide. Mass Murders in Historical Perspective* (a cura di Gellately, Kiernan), Cambridge, New York, 2003, trad. it. *La modernità dei genocidi. Guerra, razza e rivoluzione nel Novecento*, in *Il Secolo del Genocidio*, di Gentilini, Milano, 2006, pp. 73-98. In termini più ampi cfr. WEITZ, *A Century of Genocide: Utopias of Race and Nation*, Princeton, 2005.

¹⁷ Cfr. LEMKIN, *op. ult. cit.*, p. 80.

¹⁸ Cfr. *ibidem*.

¹⁹ Cfr. *ivi*, p. 81.

a sostegno della propria tesi, cita alcuni passaggi dal *Mein Kampf* di Hitler, pubblicato nel 1925, sulla impossibilità di germanizzare un popolo, posto che, nella visione hitleriana, non è la lingua l'elemento che caratterizza una nazione o una razza, ma il sangue; da qui il fallimento dei precedenti episodi della storia tedesca in cui si è erroneamente cercato di germanizzare un agglomerato umano, quando invece si è solo germanizzato il suolo²⁰.

Se il genocidio mette in atto una serie di strategie per modificare le «biological interrelations»²¹ tra le nazioni, sarebbe tuttavia riduttivo ritenere che solo la guerra concorra a un simile obiettivo. Il piano genocidiario consta, infatti, per Lemkin, anche di una serie di misure amministrative che il regime nazionalsocialista realizza secondo modalità e gradi di intensità differenti. Da qui la necessità di analizzare le cosiddette «techniques of genocide», oggetto di studio nell'opera. Infine, pur non facendo riferimento alle teorie razziste che sostengono la politica nazionalsocialista, Lemkin, in particolare quando distingue tra “germanizzazione” del popolo e “germanizzazione” del territorio, dimostra di intravedere il connubio che, nei fatti di genocidio, lega la volontà di affermare la superiorità biologica del gruppo dominante all'occupazione materiale dello spazio. In questi termini egli traccia una strada per successivi studi che, tra la fine del XX e l'inizio del XXI secolo, affrontano il rapporto tra territorio, corpo politico e utopie rivoluzionarie di purificazione sociale.

4. *I successivi contributi di Lemkin sul genocidio*

Negli anni successivi alla pubblicazione di *Axis Rule*, Lemkin torna a occuparsi di genocidio in alcuni contributi minori: *Genocide del 1946*, *Genocide as a Crime under International Law del 1947*, *Soviet Genocide in Ukraine del 1953*.

Genocide, pubblicato prima della risoluzione 96 (I) dell'Assemblea generale del mese di dicembre, riprende nella parte iniziale i contenuti di *Axis Rule* sul problema della denominazione di un crimine che, dopo l'esperienza bellica, richiede un termine nuovo²². A crime without a name è, infatti, il titolo della prima parte del breve saggio: qui, come anche nella successiva, intitolata *The word “genocide”*, l'Autore spiega che né l'espressione «mass

²⁰ Il passaggio dal testo del *Mein Kampf*, citato da Lemkin in inglese, è stato consultato nella trad. it. *La mia battaglia*, Bologna, 1970, p. 27.

²¹ Cfr. LEMKIN, op. ult. cit., p. 81.

²² Cfr. Id., *Genocide, American Scholar*, 1946, vol. 15, pp. 227 ss.

murder» né l'espressione «denationalization» descrivono adeguatamente la distruzione di un gruppo, la prima perché non tiene conto del carattere intenzionale dell'agente (letteralmente della «motivation of the crime»)²³ e neppure menziona, del gruppo, la composizione su base razziale, nazionale o religiosa; la seconda perché si riferisce perlopiù all'annientamento culturale e non biologico oppure indica i processi di privazione della cittadinanza. Chiarito il profilo linguistico, il testo si sofferma sulle ragioni per cui il genocidio rileva come illecito sul piano internazionale: ribadita la natura sovranazionale degli interessi protetti (la pluralità delle culture e dei popoli è condizione per il progresso di tutta l'umanità), sono evidenziate le ragioni che ne rendono urgente la repressione e la prevenzione oltre i confini degli Stati dal momento che, essendo principalmente lo Stato o quantomeno un gruppo che opera con il sostegno dello Stato l'autore di un genocidio, solo un sistema di giustizia sovranazionale che riconosca il principio di giurisdizione universale può consentire di processarne i responsabili²⁴. A sostegno della necessità di un intervento normativo sul piano internazionale, non può dimenticarsi che gli atti prodromici o esecutivi del genocidio, siano essi episodi di deportazione e di migrazione forzata o misure di carattere economico, come le confische che rendono difficoltose l'importazione e l'esportazione, hanno sempre conseguenze per la comunità internazionale, per cui «genocide in time of peace creates international tensions and leads to war»²⁵.

Il testo termina con l'elencazione di sette principi che dovranno costituire l'ossatura di un trattato multilaterale da stipularsi tra gli Stati con la partecipazione delle Nazioni Unite. Trattasi di principi cardine (poi ripresi nella Convenzione del 1948): il genocidio, crimine di diritto internazionale, che si realizza con ogni genere di aggressione alla vita, alla libertà e alla proprietà dei membri di un gruppo, in attuazione di un piano («conspiracy») di distruzione del gruppo nazionale, religioso e razziale (punto 1) potrà essere punito, in applicazione del principio della universal repression, ovunque si trovi il reo, rendendosi pertanto necessario che ogni Stato introduca nel proprio ordinamento norme di repressione del crimine (punto 2); il genocidio non potrà essere qualificato come crimine politico ai fini dell'estradizione: quest'ultima potrà essere concessa solo dinnanzi alla garanzia che le persone accusate siano processate (punto 3); saranno considerati colpevoli quanti abbiano ordinato o eseguito atti di genocidio, quanti li abbiano istigati, diffondendo idee a sostegno dello stesso; saranno

²³ Cfr. *ivi*. 227.

²⁴ Cfr. *ivi*, p. 228, anche per l'espresso richiamo al principio della universal jurisdiction.

²⁵ Cfr. *ibidem*.

parimenti responsabili i titolari di incarichi politici o amministrativi che abbiano perpetrato o consentito tali atti (punto 4); il trattato multilaterale da stipularsi dovrà consentire al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di procedere a una valutazione della responsabilità dello Stato in cui sono consumati atti di genocidio, avvalendosi, prima di irrogare eventuali sanzioni, dell'attività consultiva della Corte internazionale di Giustizia, che riferirà se sia o meno in atto un processo genocidiario (punto 5). Infine, il diritto dei conflitti armati dovrà garantire che in tempo di guerra un corpo internazionale svolga attività di controllo sulle condizioni delle popolazioni dei territori occupati (punto 6).

Nel gennaio 1947 è la volta di *Genocide as a Crime under International Law*²⁶. Il testo – oltre a riprendere le ragioni secondo cui il genocidio è da ritenersi *delictum juris gentium*, legittimando, sul piano processuale, l'applicazione del principio della *universal repression* – offre alcuni spunti di perdurante interesse sulle modalità di commissione del crimine. Innanzitutto, Lemkin ribadisce che il genocidio può realizzarsi con diverse tipologie di atti, volti non solo alla privazione della vita, ma anche all'impedimento di nuove nascite, come l'aborto e la sterilizzazione coatti, oppure perpetrati allo scopo di danneggiare la salute dei membri di un gruppo, come la diffusione di infezioni e l'imposizione dei lavori forzati. Tali condotte, seppure tra loro ben distinte, sono accomunate dal fatto di essere finalizzate alla distruzione o anche solo al danneggiamento irreparabile del gruppo, posto che le vittime sono selezionate su di un mero criterio di appartenenza. Alla luce di queste considerazioni, avallate dall'esperienza del processo di Norimberga, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, continua il giurista polacco, ha approvato l'11 dicembre 1946 la risoluzione che dichiara che il genocidio è crimine per il diritto internazionale, invitando gli Stati membri ad adeguare la legislazione interna. Da tale qualifica del crimine sul piano internazionale discende altresì il diritto di intervento in difesa delle minoranze contro le quali sia in corso un piano di distruzione. In chiusura, Lemkin si sofferma sull'obbligo per gli Stati, già fissato con la risoluzione 96/1946, di introdurre nell'ordinamento penale interno norme repressive del genocidio. Benché il crimine sia integrato da atti perlopiù già sussumibili in fattispecie di reato, si rende infatti indispensabile stigmatizzare con precetti penali *ad hoc* la specifica volontà di distruzione del gruppo. Norme che sanzionano il genocidio possono, infine, essere imposte in sede di stipula di trattati di pace nei confronti di Stati che si sono resi responsabili del crimine, anche

²⁶ Cfr. Id., *Genocide as a Crime under International Law*, *American Journal of Int. Law*, 1947, vol. 41, n. 1, pp. 145 ss.

per salvaguardare i superstiti dei gruppi vittima che ancora si trovano sul territorio dello Stato (è esplicito il riferimento alla Germania).

Un ulteriore contributo nell'analisi lemkiniana sul genocidio è l'articolo *Soviet Genocide in Ukraine* del 1953, sull'Holodomor, la carestia ucraina del 1932-1933²⁷. Il testo – con ogni probabilità composto in occasione di un discorso pronunciato durante la Ukrainian Famine Commemoration di New York di quell'anno e destinato a confluire in un'opera sulla storia del genocidio che, tuttavia, non vedrà la luce – si colloca in un periodo di intensi rapporti tra le comunità ucraine degli Stati Uniti e il giurista polacco²⁸. Benché i fatti oggetto di analisi diventino di pubblico dominio solo nei decenni successivi, l'Autore (che scrive nell'anno della morte di Stalin) non ha dubbi sul fatto che la carestia ucraina sia stata un evento intenzionalmente voluto da Mosca con finalità eliminazionistiche della popolazione ucraina. Nel testo si investigano i motivi che possono condurre a perpetrare il genocidio e si evidenzia che, nel caso della vicenda ucraina, esso si configura come un processo organizzato in vista dell'instaurazione di uno Stato totalitario, quale è appunto l'Unione Sovietica. La circostanza che gli Ucraini, situati su di un territorio economicamente e politicamente strategico, abbiano cultura, lingua, religione, persino temperamento diversi da quello dell'«uomo sovietico», costituisce, nella strategia di Mosca, ragione sufficiente per procedere alla loro eliminazione. Scrive a proposito Lemkin: «It is indeed an indispensable step in the process of “union” that the Soviet leaders fondly hope will produce the “Soviet Man”, the “Soviet Nation” and to achieve that goal, that unified nation, the leaders of the Kremlin will gladly destroy the nations and the cultures that have long inhabited Eastern Europe»²⁹. E conclude: «This is not simply a case of mass murder. It is a case of genocide, of destruction, not of individuals only, but of a culture and a nation. If it were possible to do this even without suffering we would still be driven to condemn it, for the family of minds, the unity of ideas, of language and of customs that form what we call a nation that constitutes one of the most important of all our means of civilization and progress»³⁰.

Il testo sull'Holodomor merita di essere ricordato da un lato perché è indice del carattere poliedrico della personalità di Lemkin, che non rinuncia a un impegno in prima persona per sensibilizzare la società civile sul tema

²⁷ Cfr. Id., *Soviet Genocide in Ukraine*, in Raphael Lemkin Papers, reperibile in *Journal of Int. Criminal Law*, 2009, n. 7, pp. 125-130, premesso dal breve saggio di SERBYN, *Lemkin on the Ukrainian Genocide*, ivi, pp. 123-125.

²⁸ Cfr. SERBYN, op. cit., pp. 123-124.

²⁹ Cfr. LEMKIN, op. ult. cit., pp. 125-126.

³⁰ Cfr. ivi, p. 130.

dei fenomeni eliminazionistici e sulla loro connessione con il totalitarismo, dall'altro perché anticipa e introduce la possibilità di qualificare come condotta di genocidio la causazione di una carestia nella popolazione civile. Tale possibilità è stata espressamente accolta nel caso Eichmann del 1961³¹.

5. *L'idea di Lemkin sul genocidio «culturale»: un problema aperto*

Un problema delicato nella lettura dei testi lemkiniani è quale sia l'opinione del Nostro a proposito della incriminazione del genocidio cosiddetto «culturale». Se, infatti, la distinzione tra «genocide» e «denationalization» offre argomenti che porterebbero a escludere, in Axis Rule, la previsione del genocidio al di fuori di un attacco fisico al gruppo e ai suoi membri, è pur vero che, nell'opera, non mancano ragioni testuali a sostegno della tesi sull'ammissibilità del genocidio culturale. Ciò risulta evidente, in particolare, se ci si sofferma sulla definizione del crimine, sempre contenuta nel Capitolo IX, come «coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups»³²: proprio la circostanza che l'Autore si riferisca alla distruzione degli «elementi essenziali» che fondano la vita dei gruppi nazionali comporta che siano richiamati i tratti identitari dei gruppi umani, quali la religione, la lingua, le tradizioni e i costumi. Analogamente un'apertura verso la categoria del genocidio culturale sembra suggerita nella sezione II del Capitolo IX, in cui sono definite «tecniche di genocidio» molteplici misure politiche, sociali, culturali, economiche, religiose e morali, accanto a quelle fisiche e biologiche, che, tuttavia, a differenza di queste ultime due, incidono esclusivamente sul patrimonio identitario, storico e finanziario delle vittime. Alla luce del tenore testuale di questi brani, lo studioso potrebbe, in effetti, rimanere deluso, poiché in Axis Rule non sembrerebbe possibile rinvenire in modo chiaro una posizione favorevole o contraria alla incriminazione del genocidio culturale. Sembra invece corretto affermare più cautamente che, per «il Lemkin» del 1943-1944, il genocidio culturale acquisti rilevanza se congiunto al genocidio fisico³³.

È vero, invece, che Lemkin è favorevole a una previsione autonoma

³¹ Cfr. *Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann*, 40/61, 11 December 1961, Judgment, par. 199, *Int. Law Reports*, 1968, vol. 36, pp. 238-239.

³² Cfr. LEMKIN, *Axis Rule*, cit., p. 79.

³³ Cfr. MOSES, *Raphael Lemkin, Culture and the Concept of Genocide*, in *Oxford Handbook of Genocide Studies* (a cura di Bloxham, Id.), Oxford, New York, 2010, pp. 33-34.

del crimine di genocidio culturale nel tempo in cui lavora alla redazione del Secretariat Draft, cioè del primo progetto di Convenzione contro il genocidio, che redige con Donnedieu de Vabres e Pella. Accanto al genocidio fisico e biologico, per espresso volere del professore polacco è, infatti, inserito nel progetto del 1947 anche quello culturale, sotto cui è compresa una serie eterogenea di atti (art. I, par. II, n. 3 dalla lett. a alla lett. e), tutti volti alla distruzione dei caratteri identitari della comunità vittima. Risultano incriminati il trasferimento forzato di bambini da un gruppo a un altro (lett. a)³⁴; l'esilio sistematico di esponenti della cultura del gruppo (lett. b); la proibizione dell'uso anche privato della lingua nazionale (lett. c); la distruzione sistematica dei testi stampati nella lingua nazionale o dei testi religiosi nonché il divieto della pubblicazione di nuovi testi (lett. d); la distruzione sistematica di monumenti storici o religiosi, l'uso degli stessi per finalità estranee alla loro natura, la distruzione del patrimonio artistico, religioso, storico del gruppo (lett. e)³⁵. "Il Lemkin" del 1947, diversamente da Donnedieu de Vabres e da Pella, ritiene che la mancata previsione del genocidio culturale vanificherebbe la tutela antigenocidiaria. Scrive, infatti: «if the diversity of cultures were destroyed, it would be as disastrous for civilization as the physical destruction of nation»³⁶. Egli ha, tuttavia, cura di precisare che può essere qualificato come genocidio culturale non qualsiasi programma di assimilazione forzata del gruppo, ma solo il piano che, ricorrendo a metodi drastici, sia finalizzato a una rapida e completa scomparsa della vita culturale, morale e religiosa («cultural, moral and religious life»)³⁷ del gruppo vittima.

6. *L'eredità di Lemkin a proposito del «crimine dei crimini»*

Sebbene l'invenzione del termine genocidio abbia una portata innovativa essenzialmente per il diritto internazionale, il contributo di Lemkin esula dall'ambito esclusivamente giuridico e anticipa taluni filoni di ricerca che saranno ampiamente approfonditi dagli studiosi di varie discipline a partire

³⁴ Anche nell'attuale disciplina è previsto, quale condotta di genocidio, il trasferimento obbligato di bambini, ma ciò non significa che sia previsto il genocidio culturale.

³⁵ Cfr. Ecosoc, *Draft Convention on the Crime of Genocide*, UN Doc. E/447, in *The Genocide Convention. The Travaux Préparatoires* (a cura di Abtahi, Webb), Leiden, London, 2008, pp. 214 ss.

³⁶ Cfr. *ivi*, p. 235.

³⁷ Cfr. *ibidem*.

dalla seconda metà del secolo scorso. Lemkin intuisce, in particolare, due peculiarità dell'Olocausto che riemergeranno nelle successive manifestazioni genocidiarie, quali la visione purificatrice della violenza e il coinvolgimento degli «ordinary men» nell'esecuzione di tali pratiche. Alla prima questione l'Autore fa, invero, solo un cenno nel saggio del 1945 *Genocide. A Modern Crime*, nella parte intitolata *Philosophy of Genocide*, dove esprime l'idea secondo cui la Germania ha trasformato un'antica barbarie in un principio di azione politica, «dignifying genocide as a sacred purpose of the German people»³⁸. La successiva letteratura sul tema evidenzierà in modo compiuto come nei fenomeni di genocidio si assiste spesso a una sorta di assegnazione alla politica di compiti di «salvezza collettiva», per realizzare i quali il gruppo detentore del potere può ricorrere alla violenza.

Altro tema di profondo interesse che emerge nell'indagine lemkiniana è il coinvolgimento massivo di «uomini comuni» nell'esecuzione delle misure genocidiarie del Reich. Pur ritenendo che gli episodi eliminazionisti non possano essere spiegati solo sulla base di criteri emozionali, l'Autore mette in luce che quanti commettono il genocidio «may develop an emotional attitude toward the victim group which is endangering their power, or they may single out a particular harmless group for attack because of their deeply rooted antipathy and fear of that group»³⁹. E conclude: «Thus it is the psychology of emotions which can contribute most to the etiology of individual participation in genocide»⁴⁰. In termini ancora più pregnanti, con riferimento alla popolazione tedesca durante la persecuzione e il genocidio degli Ebrei, scrive: «The striking fact emerged at Nuremberg and at the subsequent trials is that most of the defendants had come from good homes, had had good education and somehow continued to convey the impressions of normal good citizens. They did not look like fiends and they used the words 'good' and 'bad' as if they had the same meanings for them as for their listeners»⁴¹.

È sorprendente notare come il professore polacco anticipi tematiche che saranno approfondite dalle teorie della «produzione sociale dell'indifferenza morale» e della «produzione sociale della invisibilità morale»⁴², così come,

³⁸ Cfr. LEMKIN, *Genocide. A Modern Crime*, in *Free World. A Non-Partisan Magazine devoted to the United Nations and Democracy*, 1945, vol. 9, n. 4, pp. 39 ss.

³⁹ Cfr. *Lemkin on Genocide* (a cura di Jacobs), Plymouth (UK), 2012, pp. 26-27.

⁴⁰ Cfr. *ivi*, p. 27.

⁴¹ Il testo è raccolto in *Raphael Lemkin's Thoughts on Nazi Genocide: Not Guilty?* (a cura di Jacobs), Lewinston, 1992, p. 229, cit. da STONE, *Raphael Lemkin on the Holocaust, Journal of Genocide Research*, 2005, p. 543.

⁴² Cfr. BAUMANN, *Modernity and the Holocaust*, Oxford, 1989, trad. it. *Modernità e Olocausto*, di Baldini, Bologna, 2010, pp. 38 ss. La teoria della «produzione sociale

con espresso riferimento all'Olocausto, dagli studi di che espressamente investigheranno il ruolo degli ordinary men negli eventi di violenza di massa dell'età contemporanea⁴³. Anche per questo – e forse più ancora che per avere inventato un termine, qual è la parola «genocidio», che in modo semanticamente pregnante ed efficace esprime la forma più atroce di violenza di massa – la figura di Raphael Lemkin merita di essere studiata e ricordata.

dell'indifferenza morale» spiega come determinati crimini non sono perpetrati per la liberazione di istinti animali, ma sono il segno della fedeltà all'organizzazione: il singolo, per servire l'istituzione, è pronto a sacrificare tutto se stesso, finanche il proprio senso morale. Per «produzione sociale della invisibilità morale» si intende il «meccanismo sociale, avente il potere assai funesto di coinvolgere nel genocidio un numero molto più ampio di persone, che mai nel processo si trovano ad affrontare consapevolmente difficili scelte morali o la necessità di soffocare la resistenza interiore della propria coscienza» (ivi, p. 45).

⁴³ Tra i testi più noti sul tema cfr. BROWNING, *Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland*, New York, 1992, trad. it. *Uomini comuni. Polizia tedesca e «soluzione finale» in Polonia*, di Salvai, Torino, 2004; GOLDHAGEN, *Hitler's Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust*, New York, 1996, trad. it. *I volenterosi carnefici di Hitler*, di Basaglia, Milano, 1998. In ambito filosofico cfr. ARENDT, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*, New York, 1964, trad. it. *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*¹⁴, di Bernardini, Milano, 2010 e VOEGELIN, *Hitler and the Germans*, Columbia, Missouri, 1999, trad. it. *Hitler e i tedeschi*, di De Benedetti, Milano, 2005.

Antonio Marchesi*

*Crimini contro l'umanità e genocidio,
tra protezione degli individui e protezione dei gruppi*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Crimini contro l'umanità – 3. Genocidio – 4. Crimini contro l'umanità e genocidio – 5. Protezione degli individui o protezione dei gruppi? – 6. Per concludere

1. *Premessa*

I crimini contro l'umanità e il genocidio, assieme ai crimini di guerra e ai crimini contro la pace, sono crimini internazionali (per la precisione, sono crimini internazionali *dell'individuo*): in altre parole, sono azioni compiute da persone fisiche (il più delle volte organi statali), rientranti nella giurisdizione di uno o più Stati specifici, che tuttavia, allo stesso tempo, “toccano” la comunità internazionale tutta intera in quanto lesive di valori universali. Quest'ultima circostanza, che connota la categoria al di là delle indubbie differenze che caratterizzano l'origine e lo sviluppo delle singole ipotesi, giustifica una disciplina giuridica internazionale, la quale integra e condiziona, o perlomeno dovrebbe condizionare, le norme statali in materia. Il fine di tale disciplina è di assicurare l'accertamento e la repressione dei crimini internazionali anche da parte di Stati con essi non direttamente collegati o, eventualmente, da parte di tribunali penali internazionali (soprattutto laddove manchi una capacità o una volontà in tal senso da parte degli Stati che con quei crimini abbiano invece un collegamento diretto, di tipo territoriale o nazionale).

Nelle brevi riflessioni che seguono, delle quattro ipotesi di crimine internazionale menzionate sopra, ne prenderò in considerazione soltanto due: i crimini contro l'umanità e il genocidio, il cui rapporto costituisce, a mio avviso, una questione di interesse notevole non solo dal punto di vista strettamente giuridico.

* Professore associato di Diritto internazionale nell'Università di Teramo; consulente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (GNPL).

2. *Crimini contro l'umanità*

Prendiamo le mosse dalla figura dei crimini contro l'umanità. Questi vedono la luce, quantomeno come espressione, dopo la Prima Guerra Mondiale e il c.d. *Metz Yeghern*, il massacro della popolazione armena, acquistando tuttavia una dimensione di concretezza, facendo – in altre parole – il loro ingresso nella realtà degli atti normativi e giudiziari, solo dopo la Seconda Guerra Mondiale e la *Shoah*.

E' contenuta infatti in una Dichiarazione congiunta di Francia, Regno Unito e Russia, del maggio del 1915, con la quale le tre potenze reagiscono alle notizie che giungevano sui massacri degli Armeni, la prima menzione dei crimini contro l'umanità (per la precisione, dei "crimini contro l'umanità e la civiltà"). E' nella stessa Dichiarazione, del resto, che si sostiene per la prima volta – nell'ambito di un confronto fra rappresentanti di Stati, non più solo negli scritti di filosofi o teorici del diritto – l'opportunità di assicurare *a livello internazionale* l'accertamento e la punizione di alcuni crimini particolarmente inaccettabili, laddove resterebbero impuniti se si dovesse lasciarli alla sola competenza degli Stati coinvolti.

In quegli anni si discuterà anche di *come fare* per costruire una giustizia penale internazionale. Nella Dichiarazione tripartita citata poc'anzi si mettono sul tavolo le ipotesi della giurisdizione ampia, extraterritoriale, di Stati diversi da quelli direttamente collegati ai fatti; e si fa riferimento, altresì, al non riconoscimento di immunità agli individui-organi, se colpevoli di crimini efferati. In seguito, nel rapporto della c.d. Commissione dei Quindici istituita dalla Conferenza di Pace di Parigi, si parlerà di "laws of humanity" (chiarendo in tal modo che un'eventuale risposta internazionale avrebbe dovuto riguardare anche i crimini commessi contro i propri sudditi, non solo quelli contro il nemico) e si ipotizzerà la creazione di un "high tribunal" internazionale. Infine, nell'art.230 del Trattato di pace di Sèvres, sono contemplate sia la giurisdizione di Stati non direttamente collegati ai fatti (un preludio alla giurisdizione "universale") sia quella di un tribunale penale internazionale (che avrebbe dovuto, nelle intenzioni, essere istituito dalla Società delle Nazioni)¹.

Com'è noto, nulla di tutto ciò, negli anni successivi alla Prima Guerra

¹ Per un esame più dettagliato di questi sviluppi mi permetto di rinviare a A. MARCHESI, *Metz Yeghern and the Origin of International Norms on the Punishment of Crimes*, in F.Lattanzi, E.Pistoia (editors), *The Armenian Massacres of 1915–1916 a Hundred Years Later. Open Questions and Tentative Answers in International Law*, Cham (Switzerland), 2018, volume che segnalo altresì per un esame complessivo della vicenda dei massacri degli Armeni.

Mondiale, ha visto la luce. I progetti in questione sono rimasti lettera morta fino a dopo la conclusione della seconda grande guerra. Solo allora, di fronte alla tragedia della Shoah, facendo tesoro delle proposte in precedenza accantonate, quei progetti sono stati riesumati, diventando, sia pure soltanto in parte, realtà.

Non è il caso di tentare in questa sede una valutazione puntuale dell'esperienza dei due tribunali "internazionali" istituiti nel secondo dopoguerra, il Tribunale di Norimberga e quello di Tokyo, e dei processi contro i criminali nazisti e i loro alleati giapponesi davanti a questi celebrati. Da un lato, non vi è dubbio che si sia trattato di tribunali istituiti dalle potenze vincitrici sul territorio occupato degli Stati sconfitti, per processare la leadership di questi ultimi, in continuità con quello che, in fondo, avviene da sempre². E' vero, però, dall'altro lato, che tale circostanza non sminuisce affatto l'importanza della c.d. "eredità di Norimberga". A quest'ultima è stato fatto giustamente risalire l'avvio (l'avvio concreto ... la discussione, come si è accennato, era iniziata prima) di un sistema internazionale di punizione di alcuni crimini (anche se lo sviluppo di questo verrà presto interrotto per essere ripreso solo dopo la fine della Guerra Fredda). All'esperienza del tribunale di Norimberga risale, com'è noto, l'individuazione e la definizione del primo nucleo di crimini che tutta la comunità internazionale, e non solo alcuni Stati determinati, ha interesse a non lasciare impuniti. E a quell'esperienza va ricollegato altresì il primo sforzo di fissare principi applicabili alla punizione di quei crimini (dall'esclusione della scriminante degli ordini superiori all'esclusione dell'immunità in ragione della "official position of the defendants").

Tra le novità importanti introdotte dallo Statuto del Tribunale internazionale di Norimberga va segnalata altresì la previsione, quale nuova fattispecie, dei crimini contro l'umanità. Questi, già nominati in precedenza ma solo - come si è visto - in un atto di natura diplomatica, consistono "[nel]l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni ... siano state commesse nell'esecuzione di uno dei crimini rientranti nella competenza del Tribunale, o in connessione con uno di siffatti crimini". La nuova figura fu pensata allo scopo di rendere possibile la formulazione di accuse per condotte non

² L'aggettivo "internazionale", riferito al Tribunale di Norimberga, sembra dovuto, in realtà, alla circostanza che le quattro potenze occupanti abbiano deciso di processare assieme, stipulando a tal fine un accordo internazionale, gli accusati di crimini non localizzabili in una delle quattro distinte zone di occupazione.

rientranti nella nozione (pre-esistente e dunque già disponibile) di crimine di guerra – vuoi perché tenute prima dell’inizio della guerra, vuoi perché le vittime avevano la stessa nazionalità degli autori dei crimini. Basti aggiungere, ai nostri fini, che la nozione, pur mantenendo la propria originaria identità, si è evoluta nel corso del tempo e che la definizione contenuta nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998 non è la stessa di quella contenuta nello Statuto del Tribunale di Norimberga (tra l’altro, si fa cadere il requisito della connessione con altri crimini, prevedendo espressamente, d’altro canto, l’elemento dell’attacco “esteso o sistematico” e della “consapevolezza dell’attacco”)³. Lo stesso non può dirsi della nozione, assai più statica, di genocidio, a cui conviene rivolgere ora l’attenzione.

3. *Genocidio*

A differenza dell’espressione crimini contro l’umanità, l’espressione genocidio non vede la luce nel quadro di una nota diplomatica. Nasce dalla penna di un giurista, Raphael Lemkin, che la utilizza per la prima volta nella sua opera “*Axis Rule in Occupied Europe*”, pubblicata nel 1944⁴. Nonostante gli sforzi di colui che aveva dato origine alla nozione di ottenerne l’inclusione nello Statuto del costituendo tribunale, dell’originaria triade di Norimberga il genocidio non fa parte. Lemkin tuttavia, avrà in un certo senso la sua rivincita quando il genocidio diventerà, poco dopo, oggetto della prima convenzione internazionale relativa a un crimine internazionale: la “Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio” del 1948⁵.

Prima di dire qualcosa del rapporto fra genocidio e crimini contro l’umanità, e del dibattito che dell’esclusione del primo dallo Statuto di Norimberga è all’origine, è bene soffermarci brevemente sulla nozione di genocidio, nonché sull’uso della parola che quella nozione esprime.

Secondo la definizione universalmente accolta – la stessa da quando il termine ha fatto il suo ingresso nel lessico giuridico – il genocidio consiste

³ Per un’analisi dell’evoluzione storica dei crimini contro l’umanità si rinvia a M. C. BASSIOUNI, *Crimes against Humanity. Historical Evolution and Contemporary Application*, Cambridge, 2011.

⁴ R. LEMKIN, *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*, Washington/New York, 1944.

⁵ Sui profili storici e giuridici del crimine di genocidio si veda, per tutti, C. LEOTTA, *Il genocidio nel diritto penale internazionale. Dagli scritti di Raphael Lemkin allo Statuto di Roma*, Torino, 2015.

in una serie di atti (dalle uccisioni alle lesioni gravi, fino alla sottoposizione a condizioni di vita insopportabili, e altro ancora), allorché “commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale”.

Ciò detto, il genocidio è generalmente considerato il più grave dei crimini internazionali, collocato al vertice della piramide, al punto da meritare l'appellativo di “crime of crimes”. Tale circostanza, ovvero il fatto di essere, in qualche modo, simbolo del male assoluto, ha comportato e comporta – nel discorso pubblico, non evidentemente negli atti giudiziari – un uso improprio del termine, per etichettare tutto ciò che appare particolarmente inaccettabile, che indigna più di ogni altra cosa: per descrivere violazioni particolarmente gravi dei diritti umani anche a prescindere dalla circostanza che siano o meno presenti gli elementi costitutivi della nozione giuridica di genocidio (in particolar modo, il dolo specifico e, cioè, l'intenzione di distruggere uno dei gruppi sopra richiamati).

Il valore simbolico attribuito all'espressione e l'uso poco preciso che se ne fa nel discorso comune si accompagnano a un'altra caratteristica del genocidio (apparentemente di segno contrario): la staticità della definizione giuridica. La definizione accolta nello Statuto della Corte penale internazionale del 1998 è sostanzialmente uguale a quella della Convenzione del 1948. Altri crimini internazionali - oltre ai crimini contro l'umanità, i crimini di guerra - sono stati trattati diversamente: sono stati oggetto di discussione, di revisione e di aggiornamento. La nozione di genocidio, invece, pare scolpita nella pietra.

Qualche tentativo di metterla in discussione e rivederla in realtà c'è stato. Nei primi anni novanta un gruppo di giuristi propose, tra l'altro, di comprendervi gli atti finalizzati alla distruzione di gruppi diversi dai quattro elencati nella definizione originaria. Si voleva, soprattutto, attribuire valore giuridico alla nozione di genocidio politico, avendo in mente i piani di eliminazione sistematica dell'opposizione attuati dalle dittature latino-americane del decennio precedente⁶. Non sembrava una proposta del tutto irragionevole, ma fallì. Non sono state bene accolte, del resto, neppure alcune timide proposte di adeguamento della nozione nella fase di elaborazione dello Statuto della Corte penale internazionale.

⁶ Due progetti informali di Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sono pubblicati in appendice al volume *Genocidi/genocidio* (Badia Polesine, 1995), contenente gli atti del seminario internazionale svoltosi a Napoli il 10-12 dicembre 1993 su *Il concetto di genocidio oggi e nella Convenzione del 9 dicembre 1948*, su iniziativa della Fondazione Internazionale Lelio Basso, l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l'Istituto Universitario Orientale.

In breve, il fatto che il genocidio sia assunto a simbolo di male assoluto, se da un lato porta a estendere l'uso comune del termine, dall'altro, sembrerebbe renderne difficilmente modificabile la nozione giuridica. Ne deriva una tensione fra l'atteggiamento prevalentemente conservatore dei giuristi (e dei diplomatici) e quello della maggioranza dell'opinione pubblica, portata erroneamente a credere che, quando una azione non viene qualificata come genocidio (ma "solo", per esempio, come crimine contro l'umanità), gli accusati siano stati in qualche modo assolti (e non, invece, condannati per un crimine diverso ma nondimeno gravissimo). Alcuni governi, peraltro, a fronte di accuse di avere commesso violazioni particolarmente gravi dei diritti umani, si sono dimostrati pronti a strumentalizzare a proprio favore questa distorsione semantica.

Tra gli esempi della dinamica in questione viene in mente la vicenda ricordata in precedenza del massacro degli Armeni. L'enfasi tuttora posta, a più di un secolo di distanza, sulla qualificazione o meno di quei fatti come "genocidio" finisce inevitabilmente col mettere in ombra il fatto, innegabile, che l'Impero Ottomano ha deciso e sistematicamente attuato un piano risultato, tra il 1915 e il 1916, nella morte di molte centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini.

Echi di una discussione analoga sono emersi del resto, di recente, in occasione dell'esame del ricorso alla Corte internazionale di giustizia del Gambia contro Myanmar, relativo all'asserita violazione da parte di quest'ultimo Stato della Convenzione sul genocidio, attraverso azioni finalizzate alla distruzione della minoranza rohingya. William Schabas, autorevole studioso della materia, in qualità di legale del governo del Myanmar, ha sostenuto l'assenza, nei fatti lamentati dalla parte ricorrente, di alcuni fra gli elementi costitutivi del crimine di genocidio. La sua appare essere una tesi improntata a una visione restrittiva, che rischia di tradursi nell'idea, alquanto discutibile, che solo la *Shoah*, fatto storico unico e irripetibile, in definitiva meriterebbe la qualifica di genocidio. La posizione di Schabas è, nondimeno, una posizione del tutto legittima. Di fronte alle polemiche, che in alcuni casi sono andate al di là di uno scambio di vedute fra sostenitori di tesi giuridiche contrapposte, Schabas ha ritenuto di dover respingere le accuse di "negazionismo" mosse nei suoi confronti, precisando di non avere voluto mettere in discussione i fatti ma solo di essersi chiesto "whether the legal qualification should be crimes against humanity rather than genocide"⁷.

⁷ ANTHONY DEUTSCH, *Myanmar's lawyer to critics on genocide case: Everyone has right to defence*, Reuters, <https://www.reuters.com/article/myanmar-rohingya-profile-schabas/myanmars-lawyer-to-critics-on-genocide-case-everyone-has-right-to-defence-idUSL8N28M7CS>

4. *Crimini contro l'umanità e genocidio*

Ma qual é, in definitiva, il rapporto fra genocidio e crimini contro l'umanità?

In primo luogo occorre dare conto di una questione di carattere sistematico. Ci si domanda se si tratti di due categorie del tutto separate o se invece il genocidio non possa considerarsi una sottocategoria aggravata dei crimini contro l'umanità.

E' probabile che la risposta vari a seconda che si prendano in considerazione le due fattispecie originarie o si faccia invece riferimento alla situazione presente. Il modo in cui venivano intesi i crimini contro l'umanità nello Statuto di Norimberga – e in particolare il requisito del nesso con gli altri crimini e dunque con la guerra – indubbiamente rafforzava la necessità di prevedere una nozione separata di genocidio nella Convenzione del 1948. Attualmente, tuttavia, sembra che la maggioranza degli studiosi, anche alla luce dell'evoluzione della nozione di crimini contro l'umanità, consideri il genocidio come un crimine contro l'umanità aggravato (escludendo, in altre parole, che possano esservi casi di genocidio che non costituiscano *anche* crimini contro l'umanità). Lo stesso Schabas, citato in precedenza, prende atto del fatto che “it now seems generally accepted that genocide inheres within the broader concept of crimes against humanity”⁸.

Quel che è certo è che ciò che connota il genocidio, e non i crimini contro l'umanità, è in primo luogo il dolo specifico, ossia la volontà di finalizzare un certo insieme di atti alla distruzione di un gruppo; ma anche, in secondo luogo, la circostanza che a essere il bersaglio della volontà di distruzione non siano gruppi qualsiasi ma un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Si potrebbe obiettare che anche i crimini contro l'umanità, il cui principale elemento costitutivo, quantomeno attualmente, è quello di essere sistematici e pianificati, non sono crimini contro singoli individui, ma crimini contro un gran numero di persone, e che quelle persone, in genere, fanno parte di un gruppo di persone con caratteristiche comuni. In altre parole, il principale requisito del crimine contro l'umanità – la diffusione e la sistematicità - difficilmente può essere disgiunto dalla volontà di attaccare un gruppo (sia pure, nel caso dei crimini contro l'umanità, non necessariamente uno dei quattro gruppi alla cui distruzione è finalizzato il genocidio).

La nozione di genocidio, però, da un lato chiede che vi sia l'intenzione di “distruggere” il gruppo e non meramente di colpirlo e, dall'altro, come

⁸ W. SCHABAS, *Genocide in International Law*, 2nd edition, Cambridge, 2009, p. 11.

si è ricordato, riguarda solo certi gruppi tendenzialmente “permanentemente”. Scriveva, qualche anno fa, François Rigaux (il quale, peraltro, era fautore dell’ampliamento della nozione di genocidio alla distruzione di altri gruppi, oltre ai quattro della definizione originaria) che “... accanto al diritto alla vita degli individui, esiste il diritto alla vita del gruppo, del popolo. All’intenzione criminale di eliminare un popolo ... corrisponde un diritto del popolo alla vita”⁹. E aggiungeva che “... la protezione della vita individuale si estende quanto la sua durata ... All’opposto il crimine di genocidio mira alla distruzione del gruppo mettendo a rischio concretamente non solo la sua sopravvivenza biologica, ma anche la trasmissione del suo patrimonio culturale, genetico, linguistico, religioso. Le generazioni future sono direttamente minacciate dal crimine di genocidio”¹⁰. La sua conclusione era che “... Il diritto di un popolo alla vita non è riducibile alla somma aritmetica delle esistenze individuali dei suoi membri. La distruzione di un popolo o di un gruppo ha un significato proprio e indipendente”¹¹.

Queste parole esprimono un modo di sentire diffuso, che tende a evidenziare il distacco tra genocidio e tutti gli altri crimini, compresi i crimini contro l’umanità i quali, pur essendo crimini di massa, non sono connotati dall’intenzione di distruggere un gruppo umano o, più precisamente, di determinati gruppi umani *in quanto tali*.

5. Protezione degli individui o protezione dei gruppi?

Facciamo allora un passo indietro, alle fasi che hanno preceduto l’approvazione dello Statuto di Norimberga, richiamando nuovamente la discussione circa l’opportunità o meno di includervi il genocidio. Il punto nodale di quella discussione, infatti, fu il seguente: se l’azione di accertamento e punizione del Tribunale internazionale (e, preliminarmente, l’individuazione delle fattispecie su cui questo avrebbe avuto giurisdizione) dovesse essere finalizzata esclusivamente a proteggere individui o anche a proteggere gruppi in quanto tali?

Il “padre” della nozione di genocidio, Raphael Lemkin, come si è accennato, fu propugnatore deciso della seconda soluzione, da realizzarsi

⁹ F. RIGAU, Presidente della Fondazione internazionale Lelio Basso, intervento di presentazione del seminario internazionale su *Il concetto di genocidio oggi e nella Convenzione del 9 dicembre 1948* del 9 e 10 dicembre 1993, in *Genocidi/genocidio* cit., pp. 9-10.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibidem*.

attraverso l'inclusione del genocidio fra i crimini di competenza del Tribunale. Egli si è scontrato però con l'opinione contraria di un altro giurista dell'epoca, Hersch Lauterpacht, assai influente, tanto da essere incaricato di scrivere la bozza dell'intervento di apertura a Norimberga del rappresentante britannico Shawcross. Quest'ultima, come è stato efficacemente sottolineato, "non conteneva riferimenti al genocidio, o ai Nazisti, o ai Tedeschi in quanto gruppo, o agli Ebrei o ai Polacchi, o in verità ai crimini contro qualunque altro gruppo. Lauterpacht si opponeva all'identità di gruppo nella legge, che fosse in quanto vittima o in quanto autore"¹². La sua posizione "era motivata dal desiderio di rafforzare la protezione di ciascun individuo, indipendentemente dal gruppo a cui a lui o a lei capitava di appartenere, di limitare la forza potente del tribalismo, non di rinforzarla. Ponendo l'accento sull'individuo, non sul gruppo, Lauterpacht voleva limitare la forza dei conflitti tra gruppi"¹³. Lemkin, al contrario, "riteneva che un'enfasi eccessiva sugli individui fosse ingenua, che ignorasse la realtà del conflitto e della violenza: gli individui sono colpiti *in quanto* membri di un certo gruppo, non per le loro caratteristiche individuali. Per Lemkin, il diritto deve riflettere le vere motivazioni e le intenzioni reali ... l'accento posto sul gruppo era un approccio più pratico"¹⁴.

A Norimberga, come si è detto, prevarrà la linea suggerita da Lauterpacht. Solo un paio d'anni più tardi, però, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approverà la Convenzione sul genocidio, accogliendo la nozione inventata (ma sarebbe forse più giusto dire "scoperta"?) da Lemkin e aggiungendo una tappa fondamentale nel percorso di internazionalizzazione della giustizia penale per crimini lesivi di valori universali. Pur presentando le previsioni circa il funzionamento della giustizia penale con riferimento al genocidio limiti piuttosto significativi (a cominciare dalla mancata previsione della giurisdizione universale, solo in parte compensata dal riferimento a un futuro tribunale penale internazionale che gli estensori della Convenzione ritenevano, erroneamente, di imminente istituzione), la Convenzione avrà il merito di consolidare una volta per tutte una nozione usata per la prima volta meno di cinque anni prima.

¹² P. SANDS, *East West Street. On the Origins of Genocide and Crimes Against Humanity*, London, 2016, p. 291 (la traduzione di questo e dei successivi passaggi dall'originale inglese è mia).

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ibidem*.

6. *Per concludere.*

Nel portare a termine queste brevi riflessioni, provo ad azzardare un confronto con il presente. Volendo tentare un paragone, al di là delle molte ed evidenti differenze, le vicende (e il clima) di questi anni sembrano avere in comune con le vicende più tragiche del Novecento la diffusa ostilità contro e la volontà di colpire certi gruppi di persone. Antisemitismo e xenofobia, secondo tutti gli osservatori in preoccupante crescita, sono entrambi espressioni di ostilità o di odio vero e proprio nei confronti di persone in quanto appartenenti a un gruppo (forme di demonizzazione, di “noi contro loro”, come viene sinteticamente indicato questo genere di atteggiamento), nonché di ricerca dei colpevoli dei problemi più svariati negli appartenenti a determinati gruppi.

Ebbene, di fronte al riemergere prepotente di una dimensione collettiva negli attacchi contro la persone, la lezione da trarre potrebbe essere la seguente: la protezione dei diritti individuali, per quanto imprescindibile, da sola non è sufficiente. Chi si propone di contrastare gli attuali fenomeni di odio (in particolare, quelli che danno luogo ad atti estremi, quali sono quelli messi in atto contro i Rohingya) deve avvalersi *anche* di strumenti che mettano al centro la dimensione del gruppo, tenendo conto, come scriveva Rigaux, che la somma degli individui che compongono il gruppo è comunque qualcosa di meno del gruppo in quanto tale. La circostanza che la giustizia penale abbia assolutamente bisogno, oggi più che mai, del crimine di genocidio non significa, peraltro, che debba essere assecondata quella percezione errata, diffusa nell'opinione pubblica, per la quale solo quest'ultimo, solo il genocidio, sarebbe un crimine gravissimo. Anche i crimini contro l'umanità rappresentano un male di proporzioni spaventose.

Flavia Lattanzi*

La pulizia etnica come genocidio

SOMMARIO: 1. La “pulizia etnica”: crimini contro l’umanità e/o atti di genocidio – 2. La pulizia etnica contro gli Armeni come distruzione della loro comunità secondo la definizione internazionale di genocidio – 3. La pulizia etnica contro gli Ebrei come genocidio – 4. La pulizia etnica contro i Bosniaci musulmani: genocidio a Srebrenica e crimini contro l’umanità in altre municipalità bosniache – 5. Lo sterminio degli Yazidi come genocidio? – 6. La pulizia etnica contro i Rohingya come genocidio – 7. Breve nota conclusiva.

1. La “pulizia etnica”: crimini contro l’umanità e/o atti di genocidio

L’espressione “pulizia etnica” non ha un significato giuridico. Essa sta a indicare una serie di fatti qualificabili come gravemente lesivi dei diritti fondamentali dei membri di un determinato gruppo diverso da quello dominante, per ragioni non solo strettamente etniche. La “pulizia etnica” si realizza infatti con stermini, torture, abusi sessuali, espulsioni, deportazioni, trasferimenti forzati, atti di persecuzione per ragioni razziali, nazionali, etniche, culturali o religiose.

A volte la diversità dal punto di vista religioso porta a una identificazione “etnica” del gruppo, come è accaduto per i Musulmani di Bosnia-Erzegovina che, oltre a essersi convertiti nella religione dei conquistatori musulmani, avevano anche contratto con essi matrimoni misti, così perdendo la “purezza della serbità”, secondo le “accuse” mosse loro dai Serbi nazionalisti. Altre volte l’etnia viene creata artificialmente, come è accaduto in Ruanda, con riguardo ai Tutsi rispetto agli Hutu.

Tutti i fatti di pulizia etnica sopra evocati costituiscono crimini contro l’umanità: si veda in questo senso l’Art. 7 dello Statuto della CPI, che però criminalizza anche la persecuzione per ragioni politiche o per ragioni

* Già professore ordinario di Diritto internazionale nell’Università degli Studi Roma Tre; già Giudice ad litem presso il TPIR e il TPIY; attualmente docente di Diritto internazionale presso la LUISS.

sessuali. In questi due casi non si può però parlare di pulizia etnica, salvo per quella contro gli omosessuali, come per quella contro i disabili, realizzate dai nazisti, che intendevano così “ripulire” la “razza” ariana dai “diversi” e dai “deboli” che la “contaminavano”.

Se i fatti di pulizia etnica costituiscono a volte crimini contro l’umanità, ciò significa che l’espressione “pulizia etnica” non si identifica, come a volte si pretende, con gli atti di genocidio, il c.d. crimine dei crimini.

Ma allora, in che modo si caratterizzano diversamente i fatti di pulizia etnica? Illusterò qui le differenze alla luce di alcune situazioni esemplari di pulizia etnica: quella realizzata da Turchi, Circassi e Curdi contro gli Armeni nell’Impero ottomano, quella dei nazisti contro gli Ebrei in Europa, quella ad opera dei Serbi nazionalisti contro i Musulmani in Bosnia-Erzegovina, quella dei combattenti dell’ISIS contro i Curdi Yazidi nel Nord dell’Iraq (il Singjar) e, infine, quella ancora in corso ad opera dei buddisti estremisti contro i Rohingya in Myanmar.

Alla pulizia etnica dei Tutsi ad opera degli Hutu in Ruanda accenno invece solo brevemente, a fini di memoria, perché dal punto di vista della qualificazione come genocidio essa non ha destato controversia: come accertato dal TPIR, circa 700.000/800.000 Tutsi sono stati vittime in tre mesi – aprile/luglio 1994 – di genocidio. Anche in questo caso, dalle prime persecuzioni della minoranza tutsi si è passati alla vera e propria pulizia “etnica”, nella quale, cosa rara, la religione non ha avuto alcuna rilevanza perché entrambe le comunità erano e sono cattoliche. Purtroppo, però, si sono verificati alcuni episodi gravissimi di complicità di alcuni religiosi con la leadership hutu, che ha portato alla loro condanna per genocidio. Merita altresì rilievo che, sempre negli stessi mesi del genocidio dei Tutsi, circa 300.000 Hutu moderati, contrari al genocidio e “responsabili” di aver soccorso dei Tutsi, sono stati vittime, per ragioni quindi puramente politiche, di sterminio ad opera del loro stesso gruppo.

Passiamo quindi alle situazioni di pulizia etnica di più controversa qualificazione.

2. La pulizia etnica contro gli Armeni come distruzione della loro comunità secondo la definizione internazionale di genocidio

Anzitutto la questione della qualificazione della tragedia subita durante la I guerra mondiale dalla comunità armena che risiedeva da secoli nell’Impero

ottomano e su quel territorio ancor prima della nascita di quell'Impero.

Dopo l'uccisione sistematica dei notabili e intellettuali della comunità e di quasi tutti gli uomini atti alle armi e alla procreazione, la leadership dei Giovani Turchi è passata alle deportazioni in massa delle donne, dei bambini e anziani, le c.d. marce della morte verso i deserti dell'Impero. Essa ha anche pianificato e organizzato l'appropriazione di tutte le proprietà degli Armeni, come la distruzione di tutti i loro beni culturali e religiosi, nell'ottica del loro non ritorno a casa.

La Turchia ha cercato allora, e tuttora cerca, di giustificare, da una parte, le deportazioni come misure di evacuazione dei civili armeni per metterli al sicuro dalle ostilità della guerra in corso e, dall'altra, gli eccidi e le distruzioni come reazione a una pretesa insurrezione della comunità. Rispetto alla prima giustificazione, ci si chiede: perché mettere in sicurezza solo i civili armeni, perché appropriarsi dei loro beni e distruggere i segni della loro cultura e religione? Quanto alla seconda giustificazione, va precisato che l'esistenza di qualche rivoluzionario armeno, proveniente soprattutto dalle file degli Armeni dell'Impero russo in guerra con l'Impero ottomano, non significa affatto che la comunità armena fosse insorta, anzi tutti gli uomini atti alle armi partecipavano attivamente alla guerra a difesa del loro Paese: è quanto una rilevante e autorevole storiografia sostiene. In ogni caso, i massacri degli Armeni non avrebbero mai potuto essere giustificati come reazione a un'insurrezione. Anche per il tempo di guerra norme internazionali e interne pongono – e ponevano già allora – limiti alla violenza nel condurre le ostilità (tanto in una guerra internazionale che in una guerra civile): si tratta del c.d. *ius in bello* da tenere ben distinto dallo *ius ad bellum* (che riguarda la questione della liceità o meno di fare la guerra). Insomma, gli Stati anche nell'uso della forza repressiva contro una insurrezione sono tenuti a rispettare alcuni limiti che proteggono soprattutto i civili e in parte anche i combattenti.

La comunità armena tanto della diaspora quanto dello Stato armeno e una parte rilevante della comunità internazionale qualificano quei crimini come atti di genocidio, mentre un'altra parte della comunità internazionale li qualifica solo come crimini contro l'umanità. La Turchia perfino criminalizza chi osi parlare di genocidio armeno (si veda in proposito il contributo qui di Pistoia). Questo diverso approccio nella qualificazione di quei crimini trova la sua base in ragioni politiche, ma anche nel fatto che il termine genocidio è stato coniato soltanto nel 1943 (si veda qui il contributo di Leotta) e quindi vari decenni dopo la distruzione della comunità armeno-ottomana e non potrebbe quindi, secondo taluni, essere

utilizzato per la tragedia armena.

Con Emanuela Pistoia abbiamo curato una raccolta di contributi¹ in cui si è scelto un approccio piuttosto neutrale, e cioè quello di vedere se, a prescindere dal ricorso al termine genocidio, si sia o meno trattato, per quella tragedia, della distruzione totale o parziale della comunità armena dell'Impero ottomano. Nel mio scritto in quel volume, sulla base delle testimonianze dirette e indirette degli eccidi e delle deportazioni, con cui la leadership turca non si limitava a perseguire quella comunità, ma intendeva eliminarla dall'Impero, io sono arrivata alla conclusione che si è trattato della distruzione, parziale, della comunità armena ottomana per due delle ragioni indicate nella Convenzione sul genocidio del 1948: l'etnia e la religione (la Convenzione criminalizza altresì la distruzione totale o parziale di un gruppo per ragioni di razza e nazionalità, mentre non criminalizza la distruzione di una comunità né per ragioni politiche né per ragioni culturali; la distruzione dei beni culturali di un gruppo è però considerata da tutta la giurisprudenza internazionale in materia di genocidio come uno degli elementi più rilevanti nell'accertamento del genocidio per le ragioni contemplate dalla Convenzione).

Merita precisare che prima dell'apparire del nazionalismo turco e dell'ideologia della turchizzazione di quel che restava dell'Impero in disintegrazione, le diversità erano avvertite dalle diverse comunità - e anche protette da leggi interne e norme internazionali - con riferimento soprattutto alla religione cristiana - professata da alcune minoranze in un Impero a grande maggioranza di religione musulmana, ma purtuttavia multiculturale e tollerante.

La comunità armena, nel rivendicare i propri diritti sulla base di quelle regole (che erano anche specificamente previste in accordi internazionali, come quello di Santo Stefano e quello di Berlino), non perseguiva affatto la costruzione di uno stato nazionale, sebbene, sotto l'influenza dell'ideologia dell'identità nazionale che spirava dall'Europa liberale, anch'essa, come altre minoranze dell'Impero (compresa una comunità di religione musulmana, quella curda) essa avesse anche gradualmente acquisito la coscienza di una propria specifica identità etnica. Ma essa continuava a perseguire una autonomia che le garantisse il godimento effettivo di quei diritti soprattutto in un periodo in cui anche i Turchi subivano l'influenza dell'ideologia dell'identità nazionale, che presto, come in Europa, si era però tramutata in una fanatica ideologia nazionalistica. Va però detto, a titolo non di

¹ F. Lattanzi, E. Pistoia (eds.), *The Armenian Massacres of 1915-1916 a Hundred Years Later. Open Questions and Tentative Answers in International Law*, Springer, 2018.

giustificazione, ma solo di comprensione del fenomeno del fanatismo nazionalistico turco, che esso è anche sorto come reazione difensiva alla disgregazione di quell'Impero multiculturale – che per secoli era stato il più tollerante delle diversità –, disgregazione che le Potenze europee hanno voluto e perseguito con tutti i mezzi a disposizione per propri fini di potenza politica ed economica, di cui subiamo tuttora le conseguenze con il caos del Vicino e Medio Oriente (compresa la “sindrome imperiale” di Erdogan). Del resto, anche il nazionalismo fanatico e criminale nazista si è nutrito degli errori che soprattutto le Potenze europee hanno commesso con il Trattato di Versailles umiliando a dismisura non solo una leadership politica, ma tutto il popolo tedesco. E anche qui per fini di potenza.

Ma torniamo alla questione della qualificazione giuridica della tragedia armena. Sulla base di quali elementi si è arrivati a qualificare quegli eccidi e quelle deportazioni, nel volume menzionato, come distruzione parziale di una comunità per via della sua etnia e della religione professata?

Rilievo determinante è stato attribuito a tal fine all'elemento soggettivo dei comportamenti criminosi (la c.d. *mens rea*) e ciò soprattutto sulla base di testimonianze raccolte allorchè i fatti criminosi si svolgevano o successivamente dai racconti dei sopravvissuti.

Una parte importante fra queste testimonianze è costituita - oltre che dalle foto di un coraggioso fotografo militare al seguito delle truppe tedesche, Armin Wegner, che ci ha permesso di condividere con lui immagini agghiaccianti delle deportazioni nel deserto siriano – anche dagli scritti dell'Ambasciatore americano a Costantinopoli, Morgenthau, testimone diretto tanto dei fatti quanto soprattutto dell'intenzione della leadership turca di distruggere la comunità armena. Egli riceveva continui rapporti dalle missioni consolari e religiose americane sparse per l'Impero, che trasmetteva con propri commenti al governo statunitense e di cui ancora disponiamo. Ma soprattutto, egli si incontrava pressochè giornalmente con la troika dei giovani turchi al vertice del governo ottomano, trovandosi spesso a discutere con loro della c.d. questione armena, che per quella leadership era diventata un'ossessione. I membri della troika turca non cercavano peraltro di celare i loro intenti e i loro piani all'amico americano (un membro della troika era amico personale dell'Ambasciatore), rappresentante di un Paese amico che non era ancora in guerra con l'Impero ottomano (gli Stati Uniti entreranno in guerra contro i tre Imperi solo nel 1917). Queste testimonianze sui fatti e sulle conversazioni con la leadership turca, molto rivelatrici di quel che essa aveva da tempo pianificato a danno della comunità armena e stava realizzando sul terreno approfittando del conflitto con le Potenze europee,

sono consegnate in un libro da lui scritto al suo ritorno negli Stati Uniti, nel 1916. Ed è proprio sulla base di tali intenti e piani che nel libro egli qualifica il massacro degli Armeni, molto acutamente, come “a murder of a nation”, e caratterizza tale “murder” con riferimento alle modalità e all’intento con cui soprattutto le deportazioni venivano realizzate.

Ne risulta così chiaramente che le deportazioni non erano affatto semplici spostamenti della popolazione civile armena da una regione all’altra dell’Impero per ragioni di sicurezza durante il conflitto in corso. Esse non erano neppure realizzate con puri fini persecutori di una comunità cristiana, come era già avvenuto alla fine dell’800 e nei primi anni del 900 anche per altre comunità cristiane. Si trattava in verità di deportazioni nel deserto finalizzate alla distruzione fisica dei membri della comunità armena, che non ricevevano né cibo né acqua, che venivano torturati e assassinati se, stremati, non riuscivano a proseguire la marcia, le donne anche stuprate e poi assassinate oppure indotte per disperazione al suicidio anche perché non erano in grado di proteggere i loro figli da abusi di vario genere. Alcune fanciulle e giovani donne venivano salvate perché andavano in sposa a uomini musulmani, perdendo così pur sempre la loro identità armena e cristiana. Anche alcune di queste donne finivano col suicidarsi non potendo accettare un matrimonio con il rito musulmano. Alcuni fanciulli erano salvati da famiglie musulmane compassionevoli cui le mamme li affidavano per risparmiarli dalla morte o rinchiusi in istituti di educazione musulmana per l’interessamento sempre di anime compassionevoli: ma anche questi fanciulli perdevano la propria identità armena. Tali atti di pietà provocavano la reazione dei Giovani Turchi con condanne a morte degli stessi “connazionali”, perché per la leadership turca, come sempre Morgenthau e un dispaccio dell’epoca ci testimoniano, l’uccisione anche dei fanciulli meglio perseguiva l’obiettivo dell’eliminazione della comunità armena non solo per il presente, ma anche per le generazioni future.

Chi del resto sopravviveva alle marce, grazie a qualche aiuto che riceveva dagli abitanti dei villaggi di transito e dalle missioni religiose e diplomatiche straniere, soprattutto americane, sparse per tutto l’Impero ottomano, arrivava nei campi della morte organizzati all’aperto nel deserto, dove il destino era sempre lo stesso: qui anche per l’orrida temperatura, per il tifo e altre malattie. Insomma, il destino che la leadership turca riservava alla comunità armena era la distruzione totale. Che poi si sia realizzata una distruzione solo parziale, è solo grazie ad alcuni, pochissimi Turchi, Circassi e Curdi di buona volontà, nonché soprattutto grazie alle missioni straniere.

La leadership turca perseguiva dunque l’eliminazione dall’Impero della

comunità armena non solo per il presente di allora, ma anche per il futuro, e ciò perché si trattava di una comunità di religione cristiana particolarmente fiera della propria storia religiosa (essa rivendica infatti - sembra a giusto titolo - di essere la prima comunità cristiana del mondo) e ormai anche cosciente della propria identità etnica, ciò che rappresentava un ostacolo alla costruzione della nuova Turchia basata sull'ideologia dello Stato nazionale (turco, naturalmente).

Merita infine rilievo che la distruzione della comunità armena sia stata pianificata, organizzata, ordinata e istigata dai membri del governo dei "giovani turchi" con l'assistenza dei membri delle FF.AA. della Germania alleata dell'Impero ottomano, che così fecero sul territorio ottomano la prova generale per la Shoa, nonché per lo sterminio dei Rom e Sinti durante la II guerra mondiale. Del resto, le FF.AA. tedesche avevano già fatto una prova analoga nel 1904-1907 nella c.d. "Africa Tedesca del Sud-Ovest", l'attuale Namibia, allorché due comunità locali - gli Herero e i Nama - avevano tentato di ribellarsi (uccidendo purtroppo 100 civili tedeschi) alla colonizzazione tedesca e all'appropriazione delle loro terre e dei loro animali. Esse furono sterminate con le armi, la privazione di cibo, l'avvelenamento dei pozzi di acqua, gli esperimenti di eugenetica, l'uccisione anche dei fanciulli. Si trattò di uno sterminio caduto nel totale oblio e che è tornato alla luce solo molto recentemente allorché la Germania ha acconsentito ad aprire dei negoziati con la Namibia per il riconoscimento e la riparazione di quei crimini, qualificati da un documento politico tedesco come "crimini di guerra e genocidio".

I massacri e le deportazioni degli Armeni arrivarono invece all'ordine del giorno della Conferenza di pace di Parigi e il Capo della delegazione ottomana - rappresentante della Sublime Porta e non già della leadership nazionalistica - ne fece pubblica confessione. Successivamente, il Trattato di pace di Sèvres, firmato nel 1920 dai vincitori e dal pressoché disintegrato Impero ottomano, ne prevede la repressione perfino tramite un tribunale penale internazionale. Ma tale Trattato non entrò mai in vigore perché non fu ratificato dalla nuova Turchia. Esso fu sostituito nel 1923 dal Trattato di Losanna, che dei massacri e delle deportazioni dei membri della comunità armena non fece alcuna menzione, permettendo così che questi crimini cadessero in un totale lungo oblio. E' significativo sotto questo aspetto che allorché Hitler si apprestava a organizzare l'eliminazione degli Ebrei d'Europa e alcuni suoi collaboratori esprimevano qualche perplessità perché temevano reazioni internazionali, egli ebbe ad affermare: "Chi dopo tutto si ricorda più dell'annientamento degli Armeni?"

3. La pulizia etnica contro gli Ebrei come genocidio

Se la distruzione della comunità armena e le gravi persecuzioni di altre comunità cristiane dell'Impero ottomano – come quella cialdea, quella assira, quella greca – e poi anche di una comunità musulmana – quella curda - non fossero state cancellate dalla memoria delle Potenze europee del tempo, prese dall'interesse di disintegrare l'Impero ottomano per potersene spartire le spoglie piuttosto che dall'interesse di evitare immense tragedie umanitarie, forse gli orrori nazisti della II guerra mondiale in Europa e quelli dell'Impero giapponese nei Paesi asiatici – si ricordi la tragedia di Nanchino -, avrebbero potuto essere evitati, almeno in parte. E' per questo che il diritto alla memoria è sentito così importante nell'attuale comunità internazionale (si veda qui il contributo di Latino).

Invece, la caduta nell'oblio soprattutto della distruzione della comunità armena ha certamente facilitato l'indifferenza dell'Europa alla propaganda antisemita iniziata in Germania già nei primissimi anni '20, come la successiva indifferenza allo sterminio dei dissidenti al nazismo, organizzato già dal marzo 1933 con il 1° campo nazista di Dachau. Quell'oblio ha permesso perfino alla leadership britannica di illudersi ancora nel 1938 di poter mediare – e con l'aiuto di Mussolini – con un dittatore sanguinario. Quell'oblio ha ugualmente facilitato l'insuccesso della Conferenza di Evian del 1938 (si veda qui il contributo di Caggiano), che avrebbe dovuto organizzare un intervento se non per fermare la violenza nazista, ciò che ormai era troppo tardi, almeno per dare rifugio sicuro a fuggiaschi fiduciosi nel fatto che almeno l'Europa c.d. civile li avrebbe sottratti alla barbarie. Invece, ancora nell'estate del 1939, perfino dopo la “Notte dei cristalli”, un migliaio di Ebrei in fuga dalla Germania fu costretto a cercare rifugio oltre oceano con il transatlantico tedesco Saint Louis. Ai più il rifugio fu negato e il Saint Louis dovette tornare in Europa e i fuggiaschi, ormai stremati dopo lunghe trattative, vennero divisi fra Gran Bretagna, Francia, Belgio e Olanda, dove una gran parte incontrò il proprio destino di morte durante l'occupazione tedesca.

Non mi fermerò a descrivere gli elementi fattuali caratterizzanti la Shoa iniziata nel 1938, perché questi, al contrario della distruzione degli Armeni, sono noti a tutti noi e del resto si riassumono molto bene nell'espressione usata da Hitler per connotarli: la soluzione finale.

Mi preme però rilevare in proposito che, nonostante il Procuratore del Tribunale di Norimberga avesse evocato nell'Atto di accusa, seppure debolmente, il termine genocidio - già in verità in uso alla data della

sentenza (1 ottobre 1946), allorchè però non era ancora stata adottata la Convenzione internazionale che poi, nel 1948, definirà il crimine -, la sentenza ha condannato i responsabili non già per genocidio. Essi sono stati condannati per il crimine contro la pace, per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, fra cui in particolare la persecuzione. Ma da chi, come i c.d. negazionisti, non disconosce la tragedia degli Ebrei, essa è pacificamente qualificata genocidio e a mio avviso correttamente. Infatti, la stessa Convenzione del 1948, riconoscendo nel Preambolo che "il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all'umanità", ha utilizzato il termine anche per genocidi precedenti la sua adozione.

Mi preme inoltre sottolineare alcune caratteristiche della Shoah che distinguono questo genocidio da altri genocidi: anzitutto il fatto che per i nazisti la soluzione finale consistesse non già nella distruzione totale della comunità ebraica della Germania e cioè nella sua eliminazione da un solo Stato, come era avvenuto per gli Armeni dell'Impero ottomano, oppure da una regione, come vedremo per i Musulmani di Srebrenica, o sta avvenendo per i Rohingya di Myanmar. La "soluzione finale" era intesa dai nazisti come l'eliminazione degli Ebrei, della loro razza e cultura da un intero continente che si voleva conquistare e ripulire da razze diverse da quella ariana: e ciò nella essenziale indifferenza delle leadership al governo nei diversi Stati europei. Solo allorchè la soluzione finale era già in parte realizzata in Germania e nei diversi Paesi da essa occupati o con essa alleati, si è pensato, nella Conferenza di Mosca del 1943, di reagire con la punizione dei responsabili (il Tribunale di Norimberga fu concepito allora). Troppo tardi. L'orrore va prevenuto prima che represso, perché a posteriori non si ottiene mai una vera giustizia.

Non si può però neppure sminuire il fatto che la sentenza di Norimberga ci ha permesso di prendere conoscenza, anche dalle stesse parole dei responsabili, dell'orrore con cui si sono eliminati gli Ebrei dall'Europa, come ci permette di conservarne la memoria e di contrastare le menzogne dei negazionisti.

E' per questo che non si può che lamentare che tale conoscenza e memoria non sia data ad altre comunità sterminate dai nazisti per ragioni politiche, religiose o razziali, stermini che la sentenza di Norimberga ha pressochè ignorato. E' così che pochi conoscono il destino di morte dei Rom e dei Sinti, degli omosessuali, dei disabili e dei testimoni di Geova di Germania e dei Paesi da essa occupati, che non hanno avuto neppure quella giustizia parziale che viene dall'accertamento processuale dei crimini e dalla condanna dei responsabili, come dalla conoscenza e dalla memoria.

4. La pulizia etnica contro i Bosniaci musulmani: genocidio a Srebrenica e crimini contro l'umanità in altre municipalità bosniache

Troppo tardi abbiamo di nuovo reagito, e solo con la repressione ad opera del TPIY, alla pulizia etnica che alla fine del XX secolo si è realizzata contro i Bosniaci musulmani, i Croati musulmani e in qualche misura contro i Serbi. In particolare la pulizia etnica dei Musulmani e dei Croati ad opera dei Serbo-bosniaci è stata pianificata già dal 1990, allorché è stato creato il Partito democratico serbo (SDS) con il fine di preparare, organizzare e propagandare la costruzione della Grande Serbia. Quella pulizia etnica è stata poi realizzata sul terreno con stermini, uccisioni, torture, stupri, trasferimenti forzati, espulsioni, deportazioni, saccheggi e distruzione dei beni culturali e religiosi delle comunità vittime.

Il TPIY ha qualificato quei fatti come crimini contro l'umanità per tutte le municipalità diverse da Srebrenica e solo per Srebrenica come genocidio. Esso ha ritenuto che i crimini commessi nella stragrande maggioranza delle municipalità della Bosnia-Erzegovina fossero tesi, da una parte - allorché i musulmani o i croati non erano direttamente espulsi o deportati - a costringerli a fuggire nelle zone sotto il controllo della loro rispettiva comunità, e, d'altra parte, in particolare con riguardo ai musulmani, a ridurne il numero, perché la questione demografica musulmana era diventata un'ossessione per i Serbi nazionalisti: come diceva la loro leadership, nella comunità musulmana "facevano troppi figli" e averne troppi anche solo al confine con la Republika Srpska in costruzione sul territorio di Bosnia-Erzegovina o con la Repubblica di Serbia (quella di Belgrado per intenderci) era considerata una minaccia.

Ma, al di là dei confini del territorio preteso serbo, ripulito dai "diversi" per la costruzione della Grande Serbia, nei territori sotto il rispettivo controllo della comunità tanto bosniaco-musulmana che croata, queste due comunità avevano la speranza di sopravvivere, almeno in parte. Questa speranza non è stata invece data alla numerosissima comunità musulmana di Srebrenica, ingranditasi durante il conflitto soprattutto a seguito dell'arrivo nel 1993 dei fuggiaschi da altre aree della Bosnia-Erzegovina che avevano confidato nella protezione delle Nazioni Unite nelle zone di Srebrenica e Tuzla, che questa Organizzazione aveva dichiarato per l'appunto come aeree protette.

Alla comunità musulmana di Srebrenica, importante e vasta municipalità della Bosnia-Erzegovina ai confini con la Repubblica di Serbia, non si è data la speranza di sopravvivere altrove: tutti i Musulmani di sesso maschile dai 14 ai 70 anni sono stati uccisi in una settimana dall'esercito della

Republika Srpská con l'assistenza di quello di Belgrado, al fine di impedirne la procreazione per alcune generazioni. Nella sentenza di condanna di Karadzic per genocidio si è calcolato in 5.145 il numero degli uccisi in quella settimana, ma gli scavi delle fosse secondarie sparse soprattutto in località sperdute – quelle in cui sono stati spostati i corpi dalle fosse primarie disintegrandoli al fine di renderne più difficile il riconoscimento - sono ancora in corso e le prove del DNA rivelano ulteriori vittime del genocidio di Srebrenica, che però, purtroppo, non avranno più un giudice internazionale che possa accertarle come vittime di un genocidio.

A Srebrenica l'intento di distruggere la comunità musulmana di Srebrenica, dove anche moschee e minareti hanno subito il destino dei suoi abitanti, è maturato in ragione del significato altamente simbolico che tale regione riveste tanto per i Musulmani che per i Serbi. Per i Musulmani, classe privilegiata durante il dominio ottomano, Srebrenica è il simbolo di tale dominio e la Drina che vi scorre accanto rappresentava il confine internazionale fra il mondo ortodosso e quello musulmano che con la ex-Iugoslavia si era cancellato e che l'indipendenza della Bosnia-Erzegovina aveva invece ripristinato. Per i Serbi, la presenza maggioritaria dei Musulmani in quest'area della Bosnia nord-orientale, tra l'altro l'area più ricca dei Balcani e situata proprio al confine con la Serbia, rappresentava la testimonianza perenne tanto della sconfitta dei Serbi ad opera dei "Turchi", quanto del c.d. tradimento della serbità con la conversione all'Islam di quelli al di là della Drina. E i nazionalisti Serbi non tolleravano (purtroppo tuttora non tollerano) né che la Drina tornasse a essere un confine internazionale, né che questo gran numero di Musulmani continuasse ad aumentare "minacciando, con la loro forza riproduttiva", la serbità. Bisognava riappropriarsi di quell'area e distruggere anche il futuro dei Musulmani in quell'area.

Spero di essere stata capace di mostrare come tanto con gli eccidi e le deportazioni degli Armeni, quanto con la Shoa, quanto con il genocidio di Srebrenica, pur con le specificità di ciascuna di queste tragedie umane, si sia voluto eliminare non solo il presente di una comunità etnica e religiosa, ma anche il suo futuro. Di qui la qualificazione come atti di genocidio dei crimini che hanno reso possibile le distruzioni totali o parziali delle relative comunità.

5. Lo sterminio degli Yazidi come genocidio?

Di genocidio si parla anche per un'altra situazione di pulizia etnica: quella

che è stata realizzata dall'ISIS a danno degli Yazidi, una minoranza di etnia curda, ma di religione non musulmana (appunto yazida), che risiedeva - in un numero di circa 400.000 individui in pacifica convivenza con una piccola minoranza araba -, soprattutto nella zona attorno al monte Sinjar, al confine con la Siria e parte dello stato autonomo dei Curdi (il c.d. Kurdistan irakeno).

Alcuni Yazidi risiedono anche in Siria, vicino ad Aleppo, mentre una esigua minoranza si trova in Turchia e un'altra in Armenia, separati fra vari Stati, come del resto i Curdi musulmani. Tutti i Curdi, compresi gli yazidi, erano stati vittime di persecuzione dai vari regimi degli Stati di residenza e quindi un gran numero di essi è stato costretto a rifugiarsi in Europa.

Non essendo di fede islamica, gli Yazidi del Sinjar, più di altri abitanti "infedeli" dell'Iraq, sono divenuti recentemente anche vittime del fanatismo islamico dei combattenti dell'auto-proclamatosi stato islamico.

Quest'ultima tragica vicenda di persecuzione e di genocidio di tale comunità, secondo l'accertamento - non vincolante - ad opera della Commissione indipendente internazionale d'inchiesta sulla Repubblica araba siriana (istituita il 22 agosto 2011 dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite), si può qui sintetizzare brevemente, soprattutto sulla base di un rapporto di detta Commissione - un po' datato, 16 giugno 2016 - intitolato " 'They came to destroy': ISIS Crimes Against the Yazidis" (A/HRC/32/CRP.2). La documentazione e le testimonianze su questa tragedia umanitaria sono state raccolte in Siria da varie fonti, che provengono soprattutto da quegli Yazidi che sono riusciti a fuggire dall'Iraq verso la Siria nelle zone non controllate dall'ISIS.

Come risulta dal Rapporto, dopo la presa di Mosul nel giugno 2014, nel primo mattino del 3 agosto i combattenti dell'ISIS sono arrivati nel Sinjar dalle loro basi in Siria e Iraq per distruggere la comunità yazida tramite eccidi, torture e trattamenti inumani e degradanti, trasferimenti forzati in Siria, riduzione delle donne in schiave sessuali, sottrazione dei bambini alle loro famiglie e affidamento ai combattenti dell'ISIS per loro utilizzazione nel conflitto armato - i c.d. bambini-soldato -, nonché, naturalmente, loro conversione nella religione dell'Isis e quindi distruzione della loro identità yazida. Tale identità viene indicata nel Rapporto come identità religiosa e non anche etnica, perché così sarebbe stata avvertita dai distruttori. Naturalmente anche le proprietà, come i beni culturali e religiosi di quegli Yazidi sono stati distrutti, secondo la solita logica, tipica del genocidio, della necessaria eliminazione di qualsiasi segno identitario.

Nel Rapporto si sottolinea altresì che più di 3,200 donne erano ancora a quella data - 2016 - schiave sessuali e bambini ex-yazidi erano bambini-

soldato, mentre migliaia di uomini e fanciulli di quell'etnia e religione risultavano scomparsi.

Nel Rapporto si evidenzia infine l'intento genocidiario dei combattenti Isis secondo la formula della Convenzione contro il genocidio e si conclude affermando che il genocidio era ancora in corso alla data della stesura.

Dal 2016 la situazione di tale comunità non è certo migliorata. Poiché il mandato della Commissione internazionale sulla Siria è limitato alle gravi violazioni commesse sul territorio siriano (salva la possibilità di "indagare" anche altrove sull'elemento soggettivo, in particolare il dolo della distruzione, come la Commissione sottolinea), non ho informazioni precise sulla situazione nel Sinjar, se non che sussiste un certo malcontento, tra i pochi Yazidi sopravvissuti o che sono tornati, nei confronti del governo curdo del Kurdistan iracheno le cui forze di sicurezza nell'agosto 2014 li avevano lasciati senza protezione fuggendo davanti al nemico e riuscendo ad aprire solo troppo tardi un corridoio per una fuga sul Monte Sinjar dei pochissimi sopravvissuti. E malcontento ci sarebbe anche per il grave ritardo nella ricostruzione dei villaggi e delle città distrutte.

E risulta anche dai Rapporti della Commissione che nei confronti di quella parte degli Arabi, che invece di aiutarli a sfuggire all'attacco hanno assistito i combattenti Isis nei crimini contro di loro, gli Yazidi nutrono sentimenti di acuto rancore e nessuna riconciliazione appare possibile. Ciò rende la vita nel Sinjar ancora più difficile.

Per quanto riguarda la situazione degli Yazidi in Siria, a prescindere dai recenti attacchi della Turchia contro le zone controllate in Siria dai Curdi siriani e che quindi colpiscono anche gli Yazidi colà rifugiati, nel Rapporto della detta Commissione del settembre 2019 si trova un riferimento alle terribili condizioni che le donne e i bambini yazidi subiscono nei campi, senza peraltro speranza di un ritorno nelle loro case.

Nel Rapporto del settembre 2018 vi è poi un riferimento alla distruzione di un santuario yazidi ad Afrin – che era una zona anch'essa sotto amministrazione curdo-siriana, dove pure alcuni Yazidi dell'Iraq e di altre zone della Siria si erano rifugiati sotto la protezione dei fratelli curdi musulmani, anche loro attualmente in fuga da lì. Non si tratta più di crimini posti in essere dall'Isis, per ora sconfitto (ma molti prevedono un suo ritorno alle conquiste territoriali in Iraq e Siria, e fors'anche altrove), ma certamente sono la conseguenza anche delle persecuzioni e del genocidio che dal c.d. stato islamico essi hanno subito. E poiché la distruzione dei simboli religiosi di una comunità rappresenta uno degli elementi più tangibili dell'intento della distruzione della comunità stessa e quindi del genocidio, si spera che

la distruzione di quel santuario non preluda a un genocidio ad opera della Turchia governata da Erdogan non solo degli Yazidi, ma in generale dei Curdi.

6. *La pulizia etnica contro i Rohingya come genocidio*

Vediamo infine se i crimini che sono in corso dal 2016/2017 a danno dei Rohingya possano qualificarsi come atti di genocidio oppure come crimini contro l'umanità commessi con intenti persecutori ma non genocidiari.

La comunità rohingya rappresenta anch'essa una comunità etnica e religiosa diversa da quella dominante nello Stato di residenza, il Myanmar (la ex-Birmania). Prima di esserne cacciati pressochè tutti, la grande maggioranza dei Rohingya risiedeva in una delle numerose suddivisioni amministrative di Myanmar, lo stato del Rokhine, da essi chiamato Arakan (o Rohang) e considerato la loro dimora secolare².

La loro persecuzione non è storia recente³, ma essa si è certamente inasprita al momento dell'indipendenza della Birmania dalla Gran Bretagna (1948), allorchè il nuovo Stato ha deciso di punire i Rohingya, considerandoli traditori della patria perché, invece di schierarsi nella II guerra mondiale per l'alleanza con il Giappone e con l'Asse, con cui la leadership birmana aveva finito con il collaborare, si erano schierati con la Gran Bretagna e la Francia. Anche per questo ai Rohingya, diversamente da altre minoranze presenti in Birmania, era stata negata la nuova cittadinanza birmana, facendone, con alcune successive leggi sulla cittadinanza, degli apolidi, ciò che ha permesso la diffusione della generale convinzione che si tratti di bengalesi immigrati durante la dominazione coloniale britannica (una comunità della stessa etnia e religione si trova in effetti in Bangladesh, ma le due comunità si trovano divise da un confine internazionale solo per via di vicende coloniali e non già perché i Rohingya sarebbero tutti arrivati in quel periodo nell'attuale Rokhine!⁴).

Vari eventi concernenti anche la comunità rohingya si sono susseguiti

² *I Rohingya sono figli del suolo birmano*, Intervista di Francesca Lancini al prof. Thierry di Costanza, pubblicata il 14 luglio 2016 (<https://www.lifegate.it/persona/news/thierry-di-costanza-rohingya-birmania>).

³ Sulla tragedia dei Rohingya si veda in particolare E. GIORDANA, *Rohingya, popolo senza frontiere*, in *Sconfinate : terre di confine e storie di frontiera* (a cura di E. Giordana), Rosenberg & Sellier, Torino, 2018.

⁴ Si veda in particolare l'intervista citata *supra*, nota 2.

nei decenni successivi all'indipendenza, compreso un colpo di stato che ha portato al potere una giunta militare. Non posso qui evocare tutti questi eventi, ma sottolineo solo che quella comunità è stata oggetto in quei decenni di gravi discriminazioni e perfino persecuzioni, tanto che Amnesty international ha evocato per questa situazione il crimine di *apartheid*. Del resto, il Rakhine era per i Rohingya piuttosto un ghetto che un'entità autonoma.

Ai Rohingya non è stata infatti solo negata la cittadinanza (ciò si è ripetuto anche con la Legge sulla cittadinanza del 1982). A loro sono stati negati i più elementari diritti politici, economici e sociali. Essi si sono visti negare anche il diritto di acquistare un terreno o una casa o di ricevere l'assistenza sanitaria. L'eventuale proprietà di un'abitazione e dei terreni si basa solo sugli usi e naturalmente i Rohingya fuggiaschi, se anche potessero tornare, non potrebbero più far valere tale titolo. Essi sono quindi degli apolidi cui sono stati negati diritti fondamentali cui spettano a ogni individuo, in gravissima violazione dei due Patti internazionali sui diritti umani del 1966, di cui pure Myanmar è parte, nell'indifferenza di tutti gli Stati parti di tali Patti, sebbene la voce sofferta della comunità abbia tentato varie volte di ricevere ascolto.

Questa indifferenza ha reso possibile nel 2012 la prima tragedia umanitaria dei Rohingya con più di 100.000 sfollati a seguito delle violenze scatenate contro di loro dai nazionalisti buddisti capeggiati da un monaco, Ashin Wirathu, capo dell'organizzazione estremista Ma Ba Tha. Merita rilievo che, come in altre situazioni in cui si è passati da discriminazioni a persecuzioni e poi al genocidio, sono i discorsi di odio e la disumanizzazione del "diverso" che hanno permesso questa *escalation*.

Le persecuzioni della comunità si sono inasprite nel 2014, al momento del censimento, durante il quale, su ricatto proprio di quell'organizzazione nazionalista che ha scatenato la campagna di odio e disumanizzazione dei Rohingya, il governo ha imposto loro di registrarsi come bengalesi e non rohingya, ciò che la gran parte ha rifiutato, con il risultato che essi non compaiono affatto nel censimento. La loro posizione si è inoltre aggravata nel 2015, allorchè è stata loro ritirata anche la carta bianca e cioè un documento di identità che attestava la loro residenza in Myanmar. La non registrazione al censimento e il ritiro della carta sono due indizi, se non due prove, del fatto che si preparava la loro cacciata senza possibilità di ritorno.

Non c'è quindi da meravigliarsi se tutte le violenze che la comunità rohingya ha subito hanno facilitato la formazione (pare nel 2013) di un gruppo di ribelli, organizzati nell'Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa),

che però non è neppure sorto in Myanmar e non è neppure guidato da un Rohingya locale, ma sembra avere legami soprattutto con alcuni Stati arabi. A ogni buon conto, esso sostiene di combattere a difesa della comunità rohingya dalle violenze del governo del Myanmar, dal quale è considerato e combattuto come gruppo terroristico.

La nascita di questo gruppo avrebbe forse potuto evitarsi se la comunità internazionale si fosse attivata in modo effettivo ed efficace in favore della comunità perseguitata, richiamando Myanmar ai suoi obblighi internazionali, magari anche con misure di embargo economico e commerciale. Queste erano state del resto poste in essere quando Aung San Suu Kyi lottava nel suo Paese per i diritti fondamentali ed era perciò vittima di persecuzione anch'essa, fino al suo arresto e ai successivi arresti domiciliari per ben 16 anni (di qui il conferimento del premio Nobel per la pace, che ormai non sembra proprio più meritare, visto che fa anch'essa parte integrante di un governo che viola gravemente i diritti fondamentali di minoranze e dei ceti più poveri di Myanmar). Una volta liberata, le sanzioni furono annullate, nonostante le persecuzioni della minoranza rohingya continuassero. Gli interessi economici hanno sempre la meglio su quelli umanitari.

Le ribellioni violente non risolvono però i problemi delle discriminazioni e persecuzioni cui in varie parti del mondo sono soggetti alcuni gruppi etnici e/o religiosi e ciò ancor meno se esse sono il frutto di una ingerenza esterna. E infatti, come in altre situazioni del genere, con la nascita dell'Arsa, c'è stata una progressione delle violenze che ha provocato non più soltanto campi di sfollati interni, ma esodi forzati di centinaia di migliaia di Rohingya verso il Bangladesh.

Dico esodi forzati perché i militari birmani hanno elevato il livello e l'estensione degli attacchi ai membri civili della minoranza rohingya con stermini, stupri di donne e perfino violenza sessuale contro i bambini e incendio dei loro villaggi. E ciò nonostante il fatto che, a parte l'appartenenza religiosa, i civili rohingya nulla hanno a che fare con il gruppo di ribelli, tanto che sembra che l'Arsa terrorizzi la popolazione che non partecipa alla lotta armata.

La prima occasione per questi esodi forzati di massa è stata offerta da un attacco che alcune stazioni birmane di polizia hanno subito ad opera dell'Arsa nel 2016, con conseguenti 12 vittime, in una zona di confine che non era affatto legata alla comunità residente nel Rokhine. Ebbene, i militari birmani, dopo aver sbarrato la frontiera amministrativa del Rokhine, impedendone l'accesso alle organizzazioni umanitarie interne e internazionali, hanno posto in essere una pulizia etnica ancora più crudele

ed estesa. Ciò si è ripetuto nell'agosto 2017, in occasione di un'altra operazione dell'Arsa.

La popolazione rohingya contava in Birmania circa 1 milione di persone. Più di 700.000 sono le vittime che hanno subito un trasferimento forzato soprattutto in Bangladesh e migliaia sono anche i morti (i dati ufficiali li contano in più di 10.000, ma questo numero non è in ogni caso aggiornato). Secondo Emanuele Giordana, "a far le somme, e considerato che ormai la diaspora di questa comunità già contava nel mondo quasi 2 milioni di persone, non solo la maggioranza dei Rohingya risiede ormai all'estero (oltre un milione nel solo Bangladesh) ma i numeri di questa popolazione nel Myanmar sono ormai così ridotti che la scomparsa della comunità dai territori birmani sembra solo una questione di tempo". I rifugiati fuori dei confini birmani non hanno del resto alcuna possibilità di ritorno anche perché non sono in grado di provare non solo la loro nazionalità birmana, ma neppure il fatto che risiedessero in quello Stato. Essi non solo sono apolidi, ma anche senza documenti, come molti migranti che arrivano da noi e che si pretende di identificare, ignorando che in certi Paesi africani non esiste l'anagrafe (si sappia che molti migranti non sanno neppure in quale anno sono nati).

Il ritorno dei Rohingya fuggiaschi, che era stato negoziato dal Myanmar con il Bangladesh, è stato infatti bloccato per intervento delle NU con la giustificazione della totale insicurezza nel Rakhine. Ad avviso dei più, i due Stati e la stessa Organizzazione mondiale erano piuttosto consapevoli della difficoltà del ritorno di persone prive di qualsiasi documento che attestasse il loro legame con il Myanmar. Ma oltre tutto, come accertato da Amnesty International, l'esercito birmano ha collocato ordigni esplosivi lungo il confine con il Bangladesh proprio per impedire il ritorno dei profughi.

I crimini commessi contro i Rohingya sono gli stessi di quelli commessi in altre situazioni di pulizia etnica qualificabili come genocidio, anche se ogni situazione presenta specificità particolari quanto alle modalità di commissione di quei crimini. Qui assume rilevanza proprio il fatto che ai sopravvissuti alle violenze e costretti a fuggire oltre il confine birmano si sia tolta qualsiasi identità che possa essere fatta valere. La Corte penale internazionale, che ha aperto un'indagine sulla situazione dei Rohingya, avrà molte difficoltà a provare l'identità dei testimoni-vittime.

A me pare dunque che ci siano degli elementi - quegli stessi che sono stati rilevati dalla sentenza Karadzic nell'accertamento del genocidio di Srebrenica e nelle numerose sentenze in materia di genocidio rese dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda - che possono farci ritenere che in Myanmar

si è pressochè eliminato non solo il presente della comunità rohingya, ma anche il suo futuro, e che è quindi tuttora in corso il genocidio della comunità. E' vero che i sopravvissuti alla pulizia etnica hanno trovato rifugio in Bangladesh, ma si tratta pur sempre di un rifugio in campi improvvisati, in condizioni disumane, nella totale povertà, dove essi continuano a morire per fame e malattie e sono ora anche attaccati dagli elefanti impazziti per essere stati privati della loro foresta (l'unica risorsa a disposizione dei Rohingya è rappresentata dagli alberi della foresta di rifugio).

L'altro elemento che assume rilievo ai fini della qualificazione come genocidio è il fatto che i Rohingya di sesso maschile, uomini e fanciulli, sono stati pressoché sterminati e quindi sono soprattutto donne, bambini e anziani a trovare rifugio nei campi di Cox' Bazar in Bangladesh (zona nota al grande turismo per la meravigliosa spiaggia). Altro elemento rilevante è che gli stupri delle donne e le violenze sessuali contro i bambini hanno rappresentato anche qui lo strumento più efficace nella distruzione della comunità, i sopravvissuti a queste violenze non essendo più in grado di tornare a una vita normale. Se in Bosnia-Erzegovina i Musulmani e i Croati sopravvissuti a stermini, torture e violenze sessuali hanno avuto la speranza di ricominciare una vita in un loro Stato, con l'assistenza anche delle loro istituzioni statali – fatta eccezione per la comunità di Srebrenica alla quale ciò è stato negato –, questa speranza è stata negata anche ai Rohingya sopravvissuti e costretti a fuggire in Bangladesh. Ci sarebbe bisogno a tal fine di un'assistenza psicologica e materiale che in quei campi è del tutto impensabile (nonostante tutta l'assistenza che pure Médecins sans frontières cerca di offrire, fra mille difficoltà, alle migliaia di accampati). Ammesso che non si arrivi allo sterminio anche dei pochi rimasti nel Rakhine - o sparsi a macchia di leopardo nel Myanmar -, anche a loro la speranza di una vita normale continua a essere negata: vittime di odio e disumanizzazione da parte dei nazionalisti buddisti e privati della loro comunità, essi sono destinati a una vita senza identità

Ritengo quindi che la pulizia etnica che si è realizzata e tuttora si realizza a Myanmar contro i Rohingya sia qualificabile come genocidio⁵ secondo la lista dei relativi atti che ne dà l'Art. II della Convenzione del 1948: a) uccidere membri del gruppo; b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso; d) imporre misure

⁵ In questo senso v. la sentenza sui *Rohingya* del Tribunale permanente dei popoli: <https://tribunalonmyanmar.org/2017/10/31/judgment-of-the-peoples-tribunal-on-myanmar/>

volte a impedire le nascite in seno al gruppo.

Del resto, secondo l'indagine svolta dalla Commissione internazionale e indipendente di inchiesta sul Myanmar – creata dal Consiglio dei diritti umani delle NU - “on reasonable grounds... the factors allowing the inference of genocidal intent [were] present”. A tale conclusione della Commissione è seguita la Risoluzione 73/264 del 22 December 2018 dell'Assemblea generale delle NU che ha espresso “grave concern at the findings of the independent international fact-finding mission on Myanmar that there [was] sufficient information to warrant investigation and prosecution so that a competent court may determine liability for genocide in relation to the situation in Rakhine State”.

In effetti, la CPI ha aperto un'indagine sui crimini che si commettono contro i Rohingya, ma essa indaga solo sulle deportazioni come crimini contro l'umanità e non già sul crimine di genocidio. Ciò non significa però affatto che il Procuratore abbia escluso che atti di genocidio siano stati commessi. La Corte aveva purtroppo una via obbligata. Myanmar non è parte dello Statuto di Roma e quindi la competenza della Corte non può farsi valere su una sua accettazione da parte di tale Stato come quello del luogo di commissione dei crimini o di nazionalità dei sospetti responsabili (che in questo caso coincide). Si è così considerato, grazie soprattutto alla competenza e all'iniziativa di un giovane studioso che lavora alla Procura della Corte, che il reato di deportazione specificamente previsto nello Statuto come crimine contro l'umanità si perfeziona sul territorio dello Stato di arrivo: nel caso dei Rohingya, tale reato si perfeziona in Bangladesh, Stato parte dello Statuto di Roma. E' vero che la deportazione può farsi rientrare nell'atto di genocidio della sottoposizione di “persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso” (Art. II(c) della Convenzione ripreso dallo Statuto di Roma come gli altri atti di genocidio), ma sarebbe stato ben più complesso, se non impossibile, arrivare a provare la competenza della Corte.

La questione dell'accertamento dell'esistenza o meno di un genocidio ad opera di Myanmar a danno dei Rohingya è però sul tappeto dinanzi a un altro tribunale internazionale, la Corte internazionale di giustizia. A questa Corte, che risolve solo controversie fra Stati e non giudica individui, il Gambia ha chiesto, con ricorso dell'11 novembre 2019, l'accertamento delle violazioni degli obblighi posti dalla Convenzione contro il genocidio e che si impongono anche a carico del Myanmar come parte di tale Convenzione e che la Corte ha competenza ad accertare sulla base del suo articolo IX⁶. Il

⁶ L'Art. IX così recita: “Le controversie tra le Parti contraenti, relative all'interpretazione,

Myanmar, difeso anche da Aung San Suu Kyi, nega il genocidio e quindi la competenza della Corte.

Il Gambia fa valere la competenza della Corte nei suoi rapporti con il Myanmar con l'affermazione che il ricorso “concerns acts adopted, taken and condoned by the Government of Myanmar against members of the Rohingya group, a distinct ethnic, racial and religious group that resides primarily in Myanmar’s Rakhine State. These acts, which include killing, causing serious bodily and mental harm, inflicting conditions that are calculated to bring about physical destruction, imposing measures to prevent births, and forcible transfers, are genocidal in character because they are intended to destroy the Rohingya group in whole or in part”.

Il Gambia ha anche chiesto alla Corte di decidere misure provvisorie volte a far cessare rapidamente gli atti di genocidio. Almeno su questo aspetto, la decisione dovrebbe essere rapida⁷.

7. *Breve nota conclusiva*

Credo che queste sommarie ricostruzioni di vicende di pulizia etnica come genocidio (o possibile genocidio) oppure come crimini contro l'umanità, occorse nel secolo appena trascorso e nel secolo che stiamo vivendo, mostrino che la memoria è spesso molto, troppo corta, e si risveglia a volte, ma sempre tardi.

Essa si risveglia – e spesso invano - allorchè ideologie di discriminazione del “diverso” vengono diffuse con nuovi discorsi di odio: vuoi sempre contro membri di comunità di altra origine etnica e/o religiosa rispetto a quella dominante - come tuttora contro gli Ebrei, gli “zingari”, i Curdi, i Rohingya ecc. - o contro membri di gruppi ritenuti diversi per altre ragioni, come gli omosessuali, i diversamente abili o i migranti che fuggono soprattutto verso l'Europa da conflitti armati, genocidi, persecuzioni, discriminazioni, fame.

Purtroppo, i vecchi discorsi di odio che ciclicamente si rinnovano - come

all'applicazione o all'esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell'articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia”.

⁷ Non è un caso che l'iniziativa del ricorso del Gambia contro il Myanmar sia stata presa da uno Stato il cui Ministro della Giustizia, l'Avvocato Ba Tambadou, ha lavorato per vari anni all'Ufficio del Procuratore del TPIR e quindi sa, più di alcuni studiosi di diritto internazionale che difendono il Myanmar, cosa sia il genocidio.

la nuova ondata di antisemitismo - o quelli contro nuovi “diversi” si stanno diffondendo sempre più anche nelle società c.d. a democrazia avanzata. E ciò accade purtroppo anche in Italia, un Paese che è invece noto per essere la culla del diritto e dei valori dell'accoglienza.

Io credo in effetti che, nonostante le recenti decisioni prese contro l'arrivo dei migranti e il trattamento non sempre esemplare che riserviamo loro nei nostri “centri di accoglienza”, noi siamo ancora un Paese dell'accoglienza, ma lo siamo solo e proprio perché siamo la comunità più etnicamente e culturalmente mista del mondo. Neppure esisteremmo nella nostra inestimabile cultura – che tutti ci riconoscono - se non fossimo eredi di etruschi, romani, longobardi, normanni, punici, fenici, greci, albanesi, arabi, ecc. ecc. Del resto, nei tempi antichi lo straniero, che non fosse conquistatore, era sacro e le migrazioni erano avvertite come un fenomeno naturale.

Dovremmo solo prendere maggiore coscienza del fatto che l'incontro delle culture che le migrazioni permettono, se non le criminalizziamo, non possono che ancora arricchire la nostra cultura e non già minacciarla. Questa presa di coscienza potrebbe forse permettere l'avvio di un circolo virtuoso e portare anche gli altri Paesi del nostro continente a rendersi conto che la civiltà europea, che sbandieriamo ai quattro venti con molta retorica e poco rispetto per i suoi contenuti, l'abbiamo conquistata anche grazie al contributo che abbiamo ricevuto da altre civiltà, di cui alcune sono nate come tali ancor prima di quella europea e hanno ancora qualcosa da insegnarci. La presa di coscienza del contributo che le migrazioni hanno sempre dato all'arricchimento culturale dei popoli del mondo potrebbe portare l'Europa tutta a mostrare una maggiore solidarietà tanto con gli immigrati che fuggono da emergenze umanitarie quanto con l'Italia che ne accoglie più di altri Paesi.

A tal fine è però altresì indispensabile conoscere le origini e ragioni delle attuali migrazioni, che in effetti rappresentano un fenomeno non del tutto naturale. Tale conoscenza ci servirebbe a prendere atto, con un po' di umiltà – che non è proprio la dote di noi Europei - che all'origine di queste migrazioni ci sono anche e soprattutto quelle che sono state le ambizioni coloniali delle Potenze europee, cui pure l'Italia ha dato un contributo non da poco (si pensi alla Libia in un periodo precedente la I guerra mondiale o all'Etiopia alla metà degli anni '30 del secolo scorso: ma li studiamo a scuola questi eventi, ne prendiamo conoscenza con un po' di imparzialità? Certamente poco e forse sempre meno, visto lo spazio che intenderemmo riservare alla storia nei programmi scolastici...).

E' però anche responsabilità dei docenti delle scuole e delle università sviluppare tanto la curiosità degli studenti per eventi lontani ma che hanno tuttora un impatto sulla nostra vita quotidiana, quanto la coscienza della forza che hanno le parole: sia le parole di odio, sia quelle di solidarietà, comprensione reciproca e pace. Usiamo dunque la parola tanto scritta che orale per diffondere questi valori piuttosto che quelle di disprezzo e discriminazione del "diverso".

Attraverso la conoscenza e la memoria di molti tragici eventi in cui ci si è difesi con il disprezzo e la discriminazione del "diverso" da presunte minacce, dovremmo acquisire consapevolezza del fatto che è breve il passo dal disprezzo per certe diversità alla persecuzione dei diversi – la quale, se estesa o sistematica, è crimine contro l'umanità -, come è breve il passo dalle persecuzioni al genocidio.

Francesco Salerno*

*Emergenza, delimitazione e implicazioni degli obblighi di natura
solidale in tema di prevenzione e repressione del genocidio*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La valenza universalistica del divieto: la Convenzione del 1948 e il parere della Corte internazionale di giustizia del 1951 – 3. La delimitazione del “crimine” di genocidio alla sola soppressione fisica del gruppo – 4. La valenza solidale ed *erga omnes* del divieto di genocidio – 5. Natura imperativa del divieto – 6. Le conseguenze che discendono dal c.d. regime di responsabilità aggravata: a) l’obbligo di cooperazione tra gli Stati – 7. (*Segue*): b) la delegittimazione dell’autorità di governo responsabile della condotta genocidiaria e susseguente legittimazione di interferenze esterne sul territorio – 8. (*Segue*): c) la questione della riparazione per i privati materialmente lesi dalla condotta genocidiaria

1. *Introduzione*

Il genocidio assume rilievo nell’ordinamento internazionale in relazione a fenomeni storicamente rilevanti sui quali si concentra l’attenzione della società internazionale. Come per altre norme internazionali, la formazione di una regola specifica di natura consuetudinaria che vietasse il genocidio si è intrecciata per molto tempo con considerazioni di ordine politico o morale. È solo al termine di un lungo percorso storico che la società internazionale acquisisce piena consapevolezza circa l’esigenza di contrastare e reprimere una pratica genocidiaria delineandone anche i limiti quanto alla tipologia di condotte e di effetti che rientrano in una situazione del genere. Nel contempo, l’avvenuta formazione della regola consuetudinaria si deve costantemente e necessariamente commisurare all’evoluzione dell’ordinamento internazionale nel suo complesso. Ciò permette di valutare in che misura la regola in questione ne venga condizionata ma anche in che modo essa sia stata in grado di influenzare tale evoluzione.

L’esperienza dell’olocausto – storicamente riconducibile al periodo

* Professore ordinario di Diritto internazionale, Università di Ferrara.

1933-1945 – è stata determinante per accelerare e consolidare la formazione della regola generale sul divieto di genocidio. Certamente la sensibilità internazionale verso tale fenomeno è stata assai minore al tempo del colonialismo¹, come mostrò la scarsa considerazione internazionale agli inizi del '900 rispetto al genocidio dei nativi Herero perpetrato nell'attuale Namibia dalle truppe della Germania imperiale². Maggiori critiche suscitò il genocidio degli Armeni posto in essere dalle autorità turco-ottomane³, anche se – come è noto – l'evento di “genocidio” non è stato mai ufficialmente ammesso dalla Turchia.

La vicenda dell'olocausto soggiunse con la sua immensa gravità a rendere finalmente compiuta una affermazione decisa e univoca della società internazionale di contrasto al genocidio. La pianificazione brutale dello sterminio di milioni di Ebrei in varie parti d'Europa operata dalle autorità della Germania nazista e dei loro alleati rappresenta un *unicum* dal punto di vista storico. Il carattere eccezionale della Shoah non si traduce però in una norma *ad hoc* ma in un fattore di straordinaria efficacia per il definitivo consolidamento della regola generale nell'ordinamento internazionale. Infatti, prima il Tribunale militare internazionale di Norimberga⁴ e poi l'Assemblea generale dell'ONU⁵ raccolsero queste esigenze dando sostanza normativa all'affermazione del divieto generale di genocidio e a farne uno dei tratti salienti del nuovo ordine internazionale che si andava delineando nel secondo dopoguerra del Novecento. È per questo motivo che la Convenzione del 1948, pur alquanto scarna di prescrizioni materiali, svolge un ruolo di “apripista” per alcuni profili generali del diritto internazionale, in specie per ciò che concerne la teoria delle fonti⁶.

¹ Viene però ricordato il caso del genocidio avvenuto nel corso della c.d. guerra razziale all'interno di Haiti tra il 1802 e il 1804, con l'eccidio sia della popolazione bianca di origine francese sia di quella creola: GIRARD, *Caribbean Genocide: Racial War in Haiti, 1802-4*, in Dirk Moses, Stone (a cura di), *Colonialism and Genocide*, Abingdon, 2008, p. 42 ss.

² BAZYLER, *Holocaust, Genocide, and the Law. A Justice in a Post-Holocaust World*, Oxford, 2016, p. 169 ss.

³ Cfr. FLORES, *Historical Introduction: World War I and the Dynamics of the Armenian Genocide*, in Lattanzi, Pistoia (a cura di), *The Armenian Massacres of 1915-1916 a Hundred Years Later. Open Questions and Tentative Answers in International Law*, ebook, 2018, p. 11 ss.

⁴ Cfr. LATTANZI, *The Armenian Massacres as the Murder of a Nation?*, in Lattanzi, Pistoia, op. cit., p. 41.

⁵ *Infra*, par. 2.

⁶ La Convenzione peraltro è stata fortemente innovativa sul piano del diritto internazionale penale come testimoniano le sue disposizioni a proposito della rimozione dell'immunità degli organi costituzionalmente qualificati (art. IV: cfr. FRULLI, *The Draft Articles on Crimes*

Lo studio del paradigma genocidiario diventa così l'occasione per una valutazione del percorso sviluppato dalla società internazionale prima per pervenire alla formulazione di tale divieto e, poi, per qualificarlo come uno dei tratti salienti del sistema giuridico internazionale contemporaneo. In tale percorso il divieto di genocidio sancito dalla Convenzione del 1948 si è progressivamente saldato con altri valori – come il divieto di aggressione, il principio di autodeterminazione, il divieto di tortura – che costituiscono “norme imperative” di diritto internazionale generale. Esse esprimono, secondo la definizione data dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, norme inderogabili da trattati (art. 53)⁷. Ma da tale qualificazione discendono una serie di corollari tesi a sorreggere – specie in tema di responsabilità internazionale⁸ – il particolare grado di effettività con cui la società internazionale vuole proteggere il rispetto delle norme imperative.

Anche questi “corollari” non sono maturati in modo compatto e lineare nella società internazionale, ma possono essere letti – con tutte le cautele del caso – nel quadro di una tendenza “oggettiva” del diritto internazionale. Le formule si sono sovente affacciate in modo settoriale e non sempre ne è facile una omologazione per le stesse caratteristiche che la società internazionale presenta. Neppure quando sovviene uno strumento di codificazione di portata generale se ne può assumere il carattere esaustivo. La stessa Convenzione sul divieto di genocidio, che pur ha avviato un percorso del genere, manca di regole specifiche su profili che oggi rivestono carattere di assoluta attualità come la giurisdizione penale universale nella punizione del crimine⁹ o la riparazione dovuta *direttamente* alle vittime su cui si tornerà più avanti¹⁰. Ma proprio la componente “ordinamentale”

Against Humanity and Immunities of State Officials. Unfinished Business?, in *Journal of International Criminal Justice*, 2018, p. 776 ss.) ovvero l'esclusione, ai fini della estradizione, della natura politica del reato inerente al genocidio (art. VII).

⁷ Vedi anche la Draft Conclusion 2 del testo del progetto sulle norme imperative adottato in prima lettura dalla Commissione del diritto internazionale nel 2019: International Law Commission, *Peremptory Norms of General international law (jus cogens)*, Seventy-first Session Geneva, 29 April–7 June and 8 July–9 August 2019, A/CN.4/L.936.

⁸ *Infra*, par. 6 ss.

⁹ La questione si pose nel processo nei confronti di Eichmann svoltosi in Israele. Il processo non riguardò solo i crimini commessi da Eichmann nei confronti degli Ebrei, ma anche le persecuzioni subite da altri popoli come i Polacchi, gli Sloveni, i Cechi e i Rom. L'art. VI della Convenzione del 1948 stabilisce la giurisdizione penale dello Stato nel cui territorio il crimine si è verificato oppure devolve la competenza a un tribunale penale internazionale da istituire. Invece, lo Stato di Israele asserì che la formula dell'art. VI non fosse esaustiva: BAZYLER, op. cit., p. 142 s.

¹⁰ *Infra*, par. 8.

consente di integrare tali profili alla luce dell'evoluzione complessiva che ha registrato il diritto internazionale e di reperire, ormai dopo oltre settanta anni dalla adozione della Convenzione sul divieto di genocidio, le formule regolatorie che si sono nel frattempo delineate. Si tratta di lacune che possono però essere valutate in relazione agli sviluppi successivi della prassi internazionale in merito vuoi al divieto di genocidio vuoi ad altre norme simili che compongono il "nucleo duro" del diritto internazionale. Conta qui individuare le sollecitazioni che il divieto di genocidio ha dato per far emergere tecniche e strumenti che si attagliano alla categoria delle norme imperative di diritto internazionale generale.

2. La valenza universalistica del divieto: la Convenzione del 1948 e il parere della Corte internazionale di giustizia del 1951

Una prima valutazione di natura ordinamentale concerne il particolare valore precettivo che assume abbastanza rapidamente la Convenzione sul divieto di genocidio e dunque la norma generale che vi è sottesa.

A tale fine diventa utile ricordare il contesto nel quale matura questa norma.

Nel 1945, la costruzione giuridica del nuovo ordine internazionale destinato a regolare i rapporti tra gli Stati conosce due momenti particolarmente rilevanti.

Anzitutto l'adozione della Carta dell'ONU: sia il preambolo (2° capoverso) sia l'art. 1 (par. 3) evocano il divieto di discriminazione tra esseri umani in una cornice di valori universalmente rilevanti. Ma la Carta si prefigge altresì l'obiettivo di assicurare condizioni di certezza del diritto quando nel preambolo (terzo *considerando*) si evoca l'esigenza «to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained».

A tale scopo rivestiva particolare importanza l'istituzione del Tribunale militare internazionale di Norimberga per reprimere i crimini contro la pace, i crimini di guerra nonché i crimini contro l'umanità (art. 5 dello Statuto adottato a Londra l'8 agosto 1945). Lo Statuto del Tribunale, al pari dell'atto istitutivo del Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente operante a Tokyo, non menzionava esplicitamente il divieto di genocidio¹¹ (come invece è avvenuto per i tribunali internazionali istituiti nell'ultima parte del Novecento, in particolare con l'art. 6 dello Statuto

¹¹ Era però contemplato il divieto di discriminazione razziale.

della Corte penale internazionale). Perciò il capo d'accusa di genocidio nei confronti di grandi criminali nazisti venne fatto rientrare tra i crimini contro l'umanità.

Le due giurisdizioni penali internazionali istituite nell'immediato secondo dopoguerra come "speciali" avevano però una limitata giurisdizione *ratione personae*: ciascun Tribunale era competente solo a giudicare crimini commessi da una delle parti in conflitto, quella sconfitta¹². Queste esperienze giudiziarie non potevano perciò essere facilmente valorizzate quali espressioni di una regola "oggettiva" di diritto internazionale per il fatto stesso che la punizione aveva luogo ad opera dei vincitori senza peraltro che venisse valutata la piena legittimità della loro condotta nel corso delle ostilità militari. Per di più, il carattere parziale di queste esperienze risalta da un'altra considerazione: il Tribunale di Norimberga, al pari del Tribunale istituito a Tokyo, costituiva un fenomeno giurisdizionale collegato a un evento bellico senza investire «gli atti inumani posti in essere in tempo di pace dagli organi statali contro propri sudditi e non connessi con i crimini di guerra o con quelli contro la pace»¹³.

Proprio al fine di favorire l'affermazione di una regola generale di diritto internazionale che contrastasse il genocidio anche in tempo di pace, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite promosse l'adozione di una convenzione di portata universale sul divieto di genocidio. L'impulso in questa direzione venne dato con due risoluzioni adottate all'unanimità lo stesso giorno, l'11 dicembre 1946. Mentre con la risoluzione 95 (I) l'Assemblea generale "afferma" (quindi faceva propri) i principi di diritto internazionale riconosciuti nello Statuto del Tribunale di Norimberga (e quelli affini enunciati nello Statuto del Tribunale di Tokyo), con la successiva risoluzione 96 (I) marcava "l'interesse internazionale" ("international concern") a punire il crimine di genocidio in considerazione delle gravi perdite all'umanità causate dalla pratica genocidiaria.

I lavori preparatori della Convenzione iniziarono nel 1946, assumendo la preesistenza del "crimine" di genocidio nella prassi internazionale. La

¹² I bombardamenti di Dresda e di Amburgo, per quanto sfuggano alla logica puramente genocidiaria, rappresentarono veri e propri crimini di guerra. Lo stesso si dica *a fortiori* per il Tribunale militare alleato di Tokyo, che ovviamente non giudicò la decisione statunitense di impiegare armi nucleari per piegare l'avversario, unico caso finora avvenuto nella storia: vedi in proposito KUPER, *The Prevention of Genocide*, New Haven e London, 1985, p. 13 s.

¹³ BARSOTTI, *Commento alla Convenzione sulla repressione del crimine di genocidio del 9 dicembre 1948*, in Vitta, Gremontieri (a cura di), *Codice degli atti internazionali sui diritti dell'uomo*, Milano, 1981 p. 221.

valenza universale è ribadita dalla unanimità con cui l'Assemblea generale votò il 9 dicembre 1948 l'adozione della Convenzione. Del resto, la risoluzione 96 (I) aveva considerato il crimine di genocidio come già acquisito nel "mondo civilizzato". E in effetti il divieto di genocidio veniva valorizzato quale parametro unitario di civiltà giuridica "internazionale"¹⁴, quasi in una prospettiva di rilettura aggiornata dei "principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili" evocati dall'art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia¹⁵. Nei lavori della Commissione del diritto internazionale questa lettura è divenuta una delle due possibili nel senso di esprimere non solo una sintesi comparatistica degli ordinamenti nazionali ma bensì principi generali di diritto propri dell'ordinamento internazionale¹⁶ al punto da essere anche prodromici alla formazione di norme imperative di diritto internazionale. Ma la Convenzione venne adottata, per usare un'espressione che emerge dal preambolo, «in order to liberate mankind from such an odious scourge», vale a dire per bandire e, all'occorrenza, reprimere una condotta statale che l'avesse reiterato. Infatti, nell'art. 1 della Convenzione le Parti contraenti «confirm that genocide, wheter committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish». La regola venne così formulata al fine di consolidare e rafforzare volutamente la regola di diritto internazionale generale che era già emersa nella prassi¹⁷. Pertanto,

¹⁴ Se ne trova conferma nel brano del parere consultivo reso dalla Corte internazionale di giustizia il 28 maggio 1951 sulla questione delle *Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (i documenti relativi alla Corte internazionale di giustizia sono consultabili nel sito <https://www.icj-cij.org>). Proprio evocando la coscienza dell'umanità sottesa alla risoluzione 96 (I) dell'Assemblea generale, la Corte ritiene che (p. 12) «The first consequence arising from this conception is that the principles underlying the Convention are principles which are recognized by civilized nations as binding on States, even without any conventional obligation».

¹⁵ Costante in questa direzione è stata la posizione di CONFORTI, *Diritto internazionale*¹¹, a cura di Iovane, Napoli, 2018, p. 51 s.; vedi anche *infra*, la nota seguente. La categoria dei "principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili" ha senso di essere distinta dalle "fonti" proprie di diritto internazionale unicamente se apprezzata con riferimento ai principi che si formano originariamente *in foro domestico* e sono mutuabili nell'ordinamento internazionale in quanto idonei a integrare le fonti proprie di diritto internazionale: SALERNO, *Principi generali di diritto (diritto internazionale)*, in *Digesto*, IV, *Pubblicistico*, vol. XI, Torino, 1996, p. 533 ss.

¹⁶ Cfr. VÁZQUEZ-BERMÚDEZ, *First Report on General Principles of Law*, International Law Commission, Seventy-first Session, Geneva, 29 April–7 June and 8 July–9 August 2019, A/CN.4/732, p. 73); International Law Commission, *Peremptory Norms of General International Law (jus cogens)*, cit., Draft Conclusion 5.

¹⁷ Nel processo di codificazione, si intravedono tre tipi di effetti rispetto al diritto

pur assumendo la norma consuetudinaria ipotizzata come preesistente, la Convenzione fissa due obblighi distinti – “prevenire” e “punire” – che sono stati puntualmente richiamati dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 2007 nella controversia tra Bosnia Erzegovina e Serbia¹⁸.

Nel parere del 1951 richiestole dalla Assemblea generale sulla questione delle riserve apponibili alla Convenzione del 1948, la Corte internazionale di giustizia rimarcò il carattere universale della norma sul divieto di genocidio¹⁹. Dunque la norma aveva rilevanza ormai consuetudinaria, tanto che la Corte evocava al riguardo l’unanimità che aveva caratterizzato l’adozione della Convenzione da parte dell’Assemblea generale con la risoluzione 260 (III)²⁰. C’è da osservare che in questo parere, fortemente improntato a una interpretazione progressiva del diritto dei trattati, la Corte prende atto anche della valenza promozionale che assume il divieto di genocidio. Lo si evince dal brano in cui la Corte evidenzia che «the Convention was manifestly adopted for a purely humanitarian and *civilizing purpose*...», (anche) al fine «to confirm *and endorse* the most elementary principles of morality»²¹. Tale apertura della Corte verso la possibile valenza promozionale della regola consuetudinaria generale attestava la sua piena integrazione nella cornice di valori che caratterizzava il nuovo ordine internazionale “voluto” dopo il secondo conflitto mondiale e di cui – come già osservato – il divieto di genocidio costituiva un aspetto paradigmatico.

consuetudinario “non scritto” o spontaneo: *a*) mera “trascrizione” della regola consuetudinaria preesistente; *b*) cristallizzazione di una regola consuetudinaria in via di formazione o di incerto significato; *c*) modello di riferimento per la formazione di nuove regole consuetudinarie: International Law Commission, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, annesso alla risoluzione 73/203 dell’Assemblea generale, Conclusion 11 § 1; già prima Corte internazionale di giustizia, sent. 20 febbraio 1969, *North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany v. Denmark, Federal Republic of Germany v. Netherlands)*, par. 74.

¹⁸ Corte internazionale di giustizia, sent. 26 febbraio 2007, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, par. 162.

¹⁹ Corte internazionale di giustizia, parere 28 maggio 1951, cit., p. 12: «...The Genocide Convention was therefore intended by the General Assembly and by the contracting parties to be definitely universal in scope».

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ibidem*, corsivi aggiunti.

3. La delimitazione del “crimine” di genocidio alla sola soppressione fisica del gruppo

La Convenzione sul genocidio del 1948 venne adottata dall'Assemblea generale poco dopo che la stessa Assemblea aveva approvato la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (risoluzione 217A (III)) per coerenza con l'idea originaria di ricondurre alla seconda la “gemmazione” di una serie di atti specifici che avrebbero segnato le caratteristiche normative del diritto internazionale contemporaneo. E in effetti i due strumenti – la Dichiarazione e la Convenzione – squarciavano la tradizionale piena libertà degli Stati nel trattamento dei propri sudditi. In particolare, il divieto di genocidio sottrae questo aspetto alla competenza domestica degli Stati e giustifica, nelle forme e nei contenuti che si vedranno, iniziative autonome della società internazionale.

Non si deve però pensare che gli Stati cedano frammenti della propria libertà senza negoziare o porre limiti. Ancora l'esperienza del genocidio è significativa al riguardo se si considera l'estromissione dalla Convenzione del 1948 del c.d. “genocidio culturale”, che pur figurava nell'iniziale progetto²². L'espressione sta a indicare la condotta di uno Stato pianificata al fine di rimuovere i profili identitari di un determinato gruppo etnico. Tale aspetto rientrava indirettamente nella risoluzione 96 (1) dell'Assemblea generale²³, che collegava l'interesse internazionale alla prevenzione e alla repressione del genocidio anche alle gravi perdite che l'umanità avrebbe subito per la mancanza di apporti culturali da parte dei gruppi oggetti di discriminazione. Nella redazione del testo finale della Convenzione prevalse tuttavia l'orientamento di configurare in senso restrittivo la fattispecie²⁴, di modo che l'art. II fa riferimento esclusivamente alla distruzione fisica, totale o parziale, di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale.

La rigidità di questa delimitazione è riemersa nella prassi successiva,

²² L'art. III del testo proposto dal Segretario generale così recitava: «In this Convention genocide also means any deliberate act committed with the intent to destroy the language, religion, or culture of a national, racial or religious group on grounds of the national or racial origin or religious belief of its members such as: 1) Prohibiting the use of the language of the group in daily intercourse or in schools, or the printing and circulation of publications in the language of the group; 2) Destroying or preventing the use of libraries, museums, schools, historical institutions and objects of the group» (DROST, *The Crime of State*, vol. II. *Genocide*, Leyden, 1959, p. 41).

²³ Ivi, p. 32.

²⁴ Ivi, pp. 23, 31, 58 s.; Zagato, Candiotta (a cura di), *Il genocidio. Declinazioni e risposte di inizio secolo*, Torino, 2018, p. 110.

come è avvenuto per il caso del Tibet o in altre circostanze affini che hanno accompagnato i recenti conflitti balcanici. Anche in relazione a quest'ultimi eventi, la giurisprudenza internazionale ha tenuto ferma la delimitazione tra l'originaria nozione del divieto di genocidio e quella di genocidio culturale²⁵. Certamente i motivi culturali sono sovente alla base del genocidio *stricto sensu* ma la qualificazione in tal senso di simili episodi dipende dall'intento programmato (ovvero, nella prospettiva del "crimine" individuale, dal dolo specifico) di eliminare fisicamente un gruppo minoritario come tale e cioè nella sua identità nazionale, etnica, razziale o religiosa. Nel genocidio come disciplinato dalla Convenzione del 1948 rientrano comportamenti deliberati dello Stato che, nell'ambito di una pianificata operazione di sterminio, svuotano l'identità di un popolo anche attraverso forme di "pulizia etnica" che non diano luogo a fenomeni di sterminio: alterando la composizione territoriale a danno della popolazione minoritaria²⁶, imponendo trasferimenti o scambi forzati di popolazioni²⁷, sostituendo toponimi e nomi nella lingua dominante ovvero sottraendo alla minoranza linguistica gli strumenti indispensabili per preservare anche la propria identità culturale.

4. *La valenza solidale ed erga omnes del divieto di genocidio*

Dunque la Convenzione va vista "nell'interesse dell'umanità" e in questo senso fissa una serie di obblighi internazionali per gli Stati. L'aspetto saliente del divieto di genocidio quale sancito nella Convenzione del 1948 è la sua valenza solidale in chiave universalista (*erga omnes*). Il preambolo della Convenzione esplicita questa prospettiva asserendo, come ricordò la Corte internazionale di giustizia nel 1951, «the universal character both of

²⁵ Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia (ICTY), sent. 2 agosto 2001, *Kristic*, par. 562; Corte internazionale di Giustizia, sent. 26 febbraio 2007, cit., paragrafi 190 e 344. Vedi, tuttavia, Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 12 luglio 2007, *Jorgic*, ric. n. 74613/01, par. 112 s.

²⁶ Consiglio di sicurezza: risoluzioni n. 820/1993, par. 6, e n. 896/1994, par. 12.

²⁷ Trattato turco-bulgaro di Costantinopoli del 16-29 settembre 1913; Convenzione greco-bulgara di Neully del 27 novembre 1919; Convenzione greco-turca di Losanna del 30 gennaio 1923; l'Accordo tra le due comunità cipriote del 2 agosto 1975 prevedeva l'accorpamento volontario dei greco-ciprioti (a sud) e dei turco-ciprioti (a nord). Vedi invece i divieti puntuali enunciati nell'art. 8 della Dichiarazione di principi tra Ungheria e Ucraina del 31 maggio 1991 nonché nell'art. 15 dell'accordo tra Lituania e Polonia del 26 aprile 1994.

the condemnation of genocide and of the co-operation required in order to liberate mankind from such an odious scourge”²⁸.

Esso è vieppiù rimarcato nelle disposizioni convenzionali che sanciscono obblighi di cooperazione in materia penale tra gli Stati parti, in specie impegnandosi ad accordare l’extradizione senza far valere l’esimente del reato politico (art. VII). La Corte internazionale di giustizia ha così piena ragione quando, nel parere del 1951, asserisce che gli Stati contraenti della Convenzione «do not have any interests of their own; *they merely have, one and all, a common interest, namely, the accomplishment of those high purposes which are the raison d’être of the Convention...* Consequently, in a convention of this type one cannot speak of individual advantages or disadvantages to States, or of the maintenance of a perfect contractual balance between rights and duties»²⁹.

Venendo meno la tradizionale struttura sinallagmatica dei rapporti pattizi, si approfondisce la struttura solidale dell’obbligo che sorregge l’*international concern* sul divieto di genocidio. La valenza solidale spiega la legittimazione assicurata dall’art. 8 della Convenzione di poter agire dinanzi alla Corte internazionale di giustizia per un puro interesse giuridico senza aver subito un danno specifico. Solo in questi termini si spiega la recente iniziativa assunta dal Gambia nei confronti della Repubblica di Myanmar di cui si parlerà più avanti³⁰. La configurazione del genocidio come “crimine” internazionale di individuo accompagna in modo parallelo la responsabilità internazionale dello Stato restandone però concettualmente distinta³¹.

È da questo duplice connotato che la Convenzione del 1948 fa derivare la prospettiva di cooperazione anche “verticale”: nel senso sia di prefigurare la istituzione di un tribunale penale internazionale (art. VI), sia di configurare un obbligo di cooperazione tra Stati (anche non membri delle NU) e l’ONU (art. VIII)³². Nella prospettiva “verticale” la tradizionale struttura “piatta” del diritto internazionale volontariamente si flette – in chiave per l’appunto solidale – alla “istituzionalizzazione” dello stesso, nelle forme e nei limiti in cui il consenso degli Stati lo rende possibile³³. Benché le indicazioni

²⁸ Corte internazionale di giustizia, parere 28 maggio 1951, cit., p. 23.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Infra*, par. 8.

³¹ Corte internazionale di giustizia, sent. 26 febbraio 2007, cit., paragrafi 163 e 173.

³² Ciò costituiva una forte innovazione rispetto a modelli normativi preesistenti come, ad esempio, la Convenzione sul divieto di schiavitù del 1926.

³³ Nella misura in cui le “coordinate” tese a stabilire la diretta rilevanza delle norme internazionali per i privati sono stabilite dagli Stati con gli strumenti propri del diritto internazionale, non vi è ragione di scindere quelle norme dall’ordinamento internazionale

della Convenzione del 1948 non abbiano trovato subito un riscontro nella prassi degli Stati, esse si materializzano verso la fine del Novecento quando la repressione della pratica genocidiaria è diventata centrale nella attività dei tribunali penali internazionali, a partire da quelli istituiti *ad hoc* dal Consiglio di sicurezza per l'ex-Jugoslavia e il Ruanda (risoluzioni 827(1993) e 955(1994). Il *continuum* che assiste il diritto internazionale ne attesta l'ulteriore avanzamento delle sue potenzialità precettive.

5. *Natura imperativa del divieto*

La qualità precettiva del divieto di genocidio è emersa in modo ancora più netto nel momento in cui il paradigma genocidiario è stato assunto tra le tipologie certe delle norme internazionali di natura imperativa. Come è noto, l'introduzione di questa categoria di fonti internazionali – intesa quali regole universalmente inderogabili³⁴ – risale alla metà degli anni Sessanta e se ne deve una prima codificazione nella Convenzione di Vienna del 1969. Nel corso dei lavori preparatori in seno alla Commissione del diritto internazionale il divieto di genocidio venne puntualmente evocato quale manifestazione di norma imperativa³⁵. Lo stesso avviene ad opera della medesima Commissione in relazione sia al progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati³⁶ sia al testo sulle norme imperative di diritto internazionale adottato in prima lettura nel 2019³⁷. È ancora la Corte internazionale di giustizia, pur così parca nel richiamare esplicitamente la categoria delle norme imperative, ha asserito che il divieto di genocidio è sicuramente uno dei casi nei quali sovviene tale caratteristica³⁸.

compromettendo la sua unità. Vedi invece ARANGIO-RUIZ, *Dualism Revisited. International Law and Interindividual Law*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2003, p. 909 ss.

³⁴ Vedi *supra*, nota 7. In precedenza si era prospettato il carattere inderogabile solo in relazione a norme pattizie in quanto così volute dagli Stati parti: MORELLI, *Norme dispositive di diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1932, pp. 403 e 483 ss.

³⁵ *Yearbook of the International Law Commission*, 1966, vol. II, parte seconda, p. 248.

³⁶ International Law Commission, *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 2001, vol. II, Part Two, p. 12 s. e nota 646.

³⁷ International Law Commission, *Peremptory Norms of General International Law* (jus cogens), cit., Draft Conclusion 23, lett. b).

³⁸ Corte internazionale di giustizia: sent. 3 febbraio 2006, *Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. Ruanda)*, par. 64. Per altre decisioni in cui la Corte internazionale di giustizia evoca la categoria delle

La natura imperativa del divieto di genocidio supera la distinzione tra diritto di pace e diritto di guerra, flettendo il criterio di specialità che caratterizza le norme di diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati³⁹. Questa caratteristica strutturalmente unitaria del divieto di genocidio emerse già nel corso dei lavori preparatori della Convenzione del 1948 e ne dà riscontro anche la Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 2007⁴⁰.

6. *Le conseguenze che discendono dal c.d. regime di responsabilità aggravata:*
a) *l'obbligo di cooperazione tra gli Stati*

La qualificata natura imperativa del divieto di genocidio implica una serie di corollari che preservino le sue peculiari esigenze di precettività.

L'art. 40 del progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati stabilisce, come è noto, un regime "aggravato" di conseguenze quali derivanti da una violazione "grave" di norme imperative⁴¹. Questo presupposto "qualificato" non abbisogna di particolari verifiche nel caso del genocidio: per una situazione del genere, la violazione è grave *in re ipsa* dato il carattere comunque sistematico della pratica⁴².

norme imperative: sent. 3 febbraio 2012, *Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy)*, par. 93; sent. 20 luglio 2012, *Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal)*, par. 99.

³⁹ Cfr. ANNONI, SALERNO, *La tutela internazionale della persona umana nei conflitti armati*, Bari, 2019, p. 75 ss.

⁴⁰ Corte internazionale di giustizia, 26 febbraio 2007, cit., par. 164.

⁴¹ Resta sempre più problematico stabilire se questo regime aggravato della responsabilità internazionale debba essere circoscritto, come si esprime il progetto del 2001, alle sole violazioni "gravi" di norme imperative oppure riguardare anche violazioni (se del caso "gravi") di obblighi *erga omnes* come del resto figurava nella stesura originaria del progetto (cfr. International Law Commission, *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries*, cit., p. 110 ss.). Vedi in proposito le osservazioni critiche espresse in più occasioni da PICONE, in *Comunità internazionale e obblighi «erga omnes»*³, Napoli, 2013 e quanto pure di recente rilevato a proposito delle vicende correlate al parere pronunciato nel 2019 dalla Corte internazionale di giustizia sulla questione delle Isole Chagos: SALERNO: *L'obbligo di non riconoscimento di situazioni territoriali illegittime dopo il parere della Corte internazionale di giustizia sulle Isole Chagos*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2019, p. 729 ss.

⁴² «It must also be borne in mind that some of the peremptory norms in question, most notably the prohibitions of aggression and genocide, by their very nature require an intentional violation on a large scale» (International Law Commission, *Draft articles on*

La prima conseguenza “nominata” che discende dal regime aggravato concerne, come è noto, l’obbligo di cooperazione tra gli Stati per porre fine “con mezzi leciti” all’illecito aggravato⁴³. Per meglio definirne la portata, bisogna stabilire cosa intendere per “mezzi leciti” ai sensi del diritto internazionale. Schematicamente, tali mezzi sono di due tipi. Per un verso, la classica ritorsione che non configura astrattamente alcuna lesione di interessi giuridicamente protetti dello Stato responsabile dell’illecito come invece accade per la contromisura. Per un altro, è lecito ogni mezzo che si definisce nell’ambito di una cooperazione istituzionalizzata come in particolare avviene attraverso l’azione del Consiglio di sicurezza.

La Convenzione del 1948 sul divieto di genocidio è per certi versi antesignana di questa opportunità là dove il suo art. 8 legittima ogni Parte contraente a invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere ogni misura appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio. L’intento originario della Convenzione era di rendere incontrovertibile l’assenza di *domestic jurisdiction* rispetto all’obbligo di prevenire e reprimere condotte genocidiarie, legittimando gli organi delle Nazioni Unite, in specie quelli politici, ad assumere se del caso iniziative senza che si frapponesse il limite dell’art. 2, par. 7, della Carta⁴⁴. È stato però osservato che tale effetto è ormai acquisito nel diritto internazionale contemporaneo, dal momento che è incontrovertibile l’affermazione di un “international concern” a proposito del genocidio⁴⁵.

Si è però pure osservato che l’art. VIII non avrebbe aggiunto alcuna specifica competenza a quelle che la Carta assegna agli organi politici dell’ONU, talché la disposizione stessa avrebbe ormai «only an expository character»⁴⁶.

Tale valutazione sembra riduttiva rispetto alla novità espressa nella Convenzione del 1948 di “istituzionalizzare” la reazione all’illecito di genocidio. La particolare attualità dell’indicazione contenuta nell’art. VIII è certo meglio apprezzata se si considera proprio l’obbligo di cooperazione

Responsibility of States, cit., p. 113).

⁴³ Art. 41 del progetto del 2001. Vedi anche International Law Commission, *Peremptory Norms of General International Law* (jus cogens), cit., Draft Conclusion 19, par. 1: «States shall cooperate to bring to an end through lawful means any serious breach by a State of an obligation arising under a peremptory norm of general international law (*jus cogens*)».

⁴⁴ Su tale significato dell’art. VIII vedi in particolare GAJA, *The Role of the United Nations in Preventing and Suppressing Genocide*, in Gaeta (a cura di), *The UN Genocide Convention. A Commentary*, Oxford, 2009, p. 398 ss.

⁴⁵ Gaja, *The Role*, cit., p. 400.

⁴⁶ *Ibidem*.

che il progetto del 2001 configura in relazione al verificarsi di una violazione grave di una norma imperativa. Si ricorderà che, nel corso dei lavori preparatori del progetto, è stato ricorrente il riferimento proprio all'azione delle Nazioni Unite quale quadro istituzionalizzato preferito per misure concertate multilaterali contro lo Stato responsabile dell'illecito aggravato⁴⁷. L'art. VIII della Convenzione del 1948 costituisce, al contempo, una anticipazione e una conferma di quanto prescrive l'art. 41 del progetto, consolidando la regola codificata sul piano del diritto internazionale.

Lo strumento convenzionale si appoggia infatti sul "sistema" della Carta dell'ONU per rafforzare l'approccio multilaterale di reazione all'illecito aggravato. Il Consiglio di sicurezza del resto, quando ha assunto decisioni rispetto a una (possibile o attuale) condotta ha evocato la minaccia alla pace quale contemplata dall'art. 39 della Carta⁴⁸. I vantaggi di questo approccio sono evidenti in termini di certezza del diritto con riguardo sia alla valutazione di una condotta illecita, sia alla determinazione delle conseguenze "unitarie" per la società internazionale. Tali determinazioni si informano pienamente al carattere "lecito" delle misure che vanno adottate ai sensi dell'art. 41, par. 1, del progetto del 2001. Infatti, nel momento in cui la delibera – validamente assunta – fissa obblighi per gli Stati, queste misure sono anche lecite secondo l'indicazione contenuta nel progetto.

Ma la prospettiva di un'azione "istituzionalizzata" dell'ONU non può essere considerata né esclusiva né necessariamente risolutiva, essendo ben note le difficoltà che talora si riscontrano nella formazione di una valida delibera del Consiglio di sicurezza ai sensi del capitolo VII della Carta. La paralisi del Consiglio solo in pochi casi è stata aggirata con la formula della *Uniting for Peace* investendo della questione l'Assemblea generale. Le esigenze di effettività del diritto internazionale generale non possono quindi essere rimesse alle sole valutazioni politiche della concertazione multilaterale.

⁴⁷ Nel suo quarto rapporto sulla responsabilità internazionale presentato nell'aprile 1983, il relatore speciale Riphagen aveva già tracciato nell'allora art. 6, par. 1, del suo testo il contenuto dell'attuale art. 41 del progetto di articoli, ma aveva introdotto un paragrafo 2 che così recitava: «Unless otherwise provided for by an applicable rule of international law, the performance of the obligations mentioned in paragraph 1 is subject mutatis mutandis to the procedures embodied in the United Nations Charter with respect to the maintenance of international peace and security» (Doc A/CN.4/366 and Add.1).

⁴⁸ GAJA, *The Role*, cit., p. 401 ss.; vedi anche QUIGLEY, *The Genocide Convention. An International Law Analysis*, Aldershot, 2006, p. 85 ss.

7. (Segue): b) *la delegittimazione dell'autorità di governo responsabile della condotta genocidiaria e susseguente legittimazione di interferenze esterne sul territorio*

L'interesse internazionale a proteggere la sopravvivenza fisica di gruppi minoritari se non dell'intera popolazione di uno Stato (come nel caso della Cambogia) da pratiche genocidiarie delle autorità statali comporta ovviamente la condanna del relativo regime con le conseguenze che discendono per la particolare gravità dell'illecito.

Sovviene in proposito la c.d. conseguenza privativa della legittimità della autorità di governo. Tale effetto è stabilito dall'art. 41 del progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato adottato dalla Assemblea generale nel 2001 avendo in particolare riguardo alle situazioni territoriali illegittime createsi per effetto dell'uso illecito della forza⁴⁹. Il progetto lo configura alla stregua di un obbligo generale per gli Stati facendolo discendere direttamente dall'ordinamento internazionale per il fatto stesso che il potere «effettivamente» sovrano non ha un titolo legittimo per esserlo avendo commesso un illecito *erga omnes*⁵⁰. La questione non è per niente disponibile tra le parti. La Commissione nell'occasione ha codificato la nota «dottrina Stimson» elaborata negli anni trenta del secolo scorso⁵¹. La formula privativa ha trovato in particolare riscontro in alcuni casi in cui l'autorità di governo si opponeva all'esercizio del diritto all'autodeterminazione⁵². *A fortiori*, va applicata in relazione a prassi genocidiarie.

Ne è una conferma l'atteggiamento tendenzialmente condiscendente della società internazionale in relazione a taluni Stati di nuova formazione emersi (anche) per reazione a una minaccia o a una pratica genocidiaria.

⁴⁹ Vedi la risoluzione dell'Assemblea generale 2625 (XXV) principio 1. La conseguenza privativa è riproposta dalla International Law Commission nel suo progetto di testo su *Peremptory norms of general international law* (jus cogens), citato *supra*, nota 7. La "Draft Conclusion 2", par. 2, così recita: «No State shall recognize as lawful a situation created by a serious breach by a State of an obligation arising from a peremptory norm of general international law (jus cogens), nor render aid or assistance in maintaining that situation».

⁵⁰ Cfr. anche International Law Commission, *Peremptory norms of general international law* (jus cogens), cit., Draft Conclusion 19, par. 2.

⁵¹ International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility with Commentaries*, cit., par. 6 del commento all'art. 41; più in generale: ZICCARDI CAPALDO, *Le situazioni territoriali illegittime nel diritto internazionale*, Napoli, 1977, specialmente p. 31 ss.; di recente LAGERWALL, *Le principe ex injuria jus non oritur en droit international*, Bruxelles, 2016.

⁵² Cfr. Corte internazionale di giustizia, parere 21 giugno 1971, *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)*, par. 126.

In tali circostanze le autorità centrali perdono la loro legittimazione a esercitare il proprio potere governo sui territori dove vive il gruppo nazionale minacciato; corrispettivamente la società internazionale, pur di norma sensibile al principio dell'integrità territoriale dello Stato, se ne discosta per avallare se non addirittura promuovere la formazione di un nuovo Stato. Rientrano in tale prospettiva la formazione del Bangla-Desh, l'indipendenza del Kosovo o del Sud-Sudan.

La "delegittimazione" dell'autorità centrale è ancora più esplicita quando si profila la questione dell'intervento umanitario che può avvenire su autorizzazione del Consiglio di sicurezza ma anche in modo autonomo da questo come prova la prassi⁵³. Una parte della dottrina ritiene che l'azione militare sia legittima solo in presenza di una preventiva autorizzazione del Consiglio di sicurezza. Ma tale condizione si è verificata in rari casi. Numerose sono le circostanze in cui l'intervento è stato esercitato in modo autonomo, su iniziativa unilaterale o multilaterale di Stati. Vi rientrano tra l'altro: l'invasione indiana del 1971 nell'allora Pakistan orientale oggi Bangla Desh, l'analoga azione vietnamita in Cambogia nel 1979 per rimuovere il sanguinario regime dei Khmer rossi, l'iniziativa svolta nello stesso anno dalla Tanzania per porre termine al sanguinario regime di Idi Amin in Uganda, le no-fly zones istituite unilateralmente nel 1992 da alcuni paesi occidentali nelle aree del Kurdistan iracheno, l'azione congiunta della NATO nel 1999 nei confronti della Serbia per proteggere la popolazione albanese del Kosovo dalla minaccia di genocidio.

Mancando in tutti questi casi una preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di sicurezza, l'azione coercitiva andrebbe considerata illegittima. Ovvero trattata alla stregua di una vera e propria aggressione suscettibile a sua volta di determinare le conseguenze aggravate che discendono dalla violazione di una norma imperativa di diritto internazionale. Invece nulla del genere si è verificato. Piuttosto tali interventi, quando non siano stati neppure avallati dal Consiglio di sicurezza come nel caso del Kosovo, hanno registrato un atteggiamento di acquiescenza della società internazionale. Anzi, l'art. 4, lett. b), dell'atto istitutivo dell'Unione africana dà a questa il diritto di intervenire per ragioni umanitarie in uno Stato membro se

⁵³ L'uso della forza è, in questa prospettiva, un mezzo estremo che si configura quando non esistono opportunità alternative. Ciò, peraltro, non preclude iniziative diverse. L'art. 6, par 3, della Convenzione del 2013 sul commercio di armi convenzionali obbliga gli Stati parti a non autorizzare alcuna esportazione qualora vi sia la consapevolezza che le armi verrebbero usate «in the commission of genocide, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions of 1949, attacks directed against civilian objects or civilians protected as such, or other war crimes as defined by international agreements to which it is a Party».

autorizzato da due terzi dei paesi membri e senza che sia necessaria in proposito la preventiva autorizzazione del Consiglio di sicurezza. Neppure questa disposizione così esplicita ha suscitato obiezioni di sorta in specie con riferimento alla sua compatibilità con il divieto di aggressione. La stessa prassi italiana è indicativa in proposito. Oltre ad aver partecipato attivamente alla missione NATO in Kosovo, la legge n. 145/2016 che disciplina l'impiego di missioni militari all'estero ne configura l'utilizzazione anche «per eccezionali interventi umanitari» (art. 1, 2° comma)⁵⁴.

Poiché l'ordinamento internazionale, come ogni sistema giuridico, ha senso solo se offre indicazioni coerenti in termini di certezza del diritto, si deve prendere atto che l'intervento umanitario esula dai limiti propri del divieto di uso della forza e quindi dal regime normativo che la Carta ha definito in proposito.

Per sostenerne la legittimazione si è invocata la “responsabilità di proteggere”⁵⁵, una formula condivisa (se non coniata) dalla stessa Assemblea generale dell'ONU e riferita specificamente all'ipotesi che venga commesso il crimine di genocidio (oltre che crimini di guerra e contro l'umanità)⁵⁶. In base a tale definizione, la sovranità dello Stato sarebbe internazionalmente garantita nella misura in cui il “pubblico potere” si faccia carico di proteggere effettivamente i suoi “sudditi” da queste “gross violations”. Venendo meno questa capacità, si giustificerebbero iniziative eteronome di altri soggetti di diritto internazionale a protezione della popolazione civile, appunto sotto la formula dell'intervento umanitario⁵⁷.

⁵⁴ La prassi italiana in materia presenta due iniziative certamente riconducibili alla formula dell'intervento umanitario quale espressione di azione coercitiva a fini di tutela internazionale della persona umana: l'intervento in Kosovo (1999) e l'azione ostile nei confronti del regime libico di Gheddafi (2011). Specie nel secondo caso è stata determinante la posizione del Presidente Napolitano (su cui vedi GIANNOTTI, *I presidenti sulla scena internazionale*, in CASSESE (S.), GALASSO, MELONI (a cura di), *I Presidenti della repubblica. Il Capo dello Stato e il Quirinale nella storia della democrazia italiana*, vol. II, Bologna, 2018, p. 833).

⁵⁵ Vedi, con riferimento al menzionato art. 4, lett. h), dell'atto istitutivo dell'Unione africana, HOULE, *The Responsibility to Protect, Military Intervention and Genocide*, in *International Law Yearbook*, 2017-2018, p. 148.

⁵⁶ Cfr. HOULE, op. cit., p. 139 ss., specialmente p. 142.

⁵⁷ GULATI, KHOSA, *Humanitarian Intervention: To Protect State Sovereignty*, in *Denver Journal of International Law*, 2013, p. 397 ss.; CHORIN, *NATO's Libya Intervention and the continued case for a Responsibility to Rebuild*, in *Boston University International Law Journal*, 2013, p. 365 ss.; GENSER, *The United Nations Security Council's Implementation of the Responsibility to Protect: A Review of Past Interventions and Recommendations for Improvement*, in *Chicago Journal of International Law*, 2018, p. 419 ss.; in senso dubitativo: CIMIOTTA, *L'uso della forza nei rapporti tra Nazioni Unite e organizzazioni regionali o sub-regionali*, Napoli, 2018, p. 152.

L'approccio funzionalista che segue la dottrina della "responsabilità di proteggere" non sembra però riflettere una condizione pienamente maturata e consolidata nella prassi internazionale. Piuttosto può asserirsi che lo Stato non dovrebbe abusare della propria sovranità per porre in essere iniziative nelle quali non solo è insussistente la propria *domestic jurisdiction* ma la sua condotta confligge con valori fondamentali della società internazionale. Per ovvie ragioni questa deve assicurare l'effettività dei valori medesimi e si appresta a farlo attraverso ogni formula, "disorganica" o "istituzionalizzata", che possa essere pertinente al caso concreto.

In una logica ordinamentale di questo tipo trova giustificazione anche l'intervento umanitario per porre termine al (la minaccia di) genocidio: il "titolo" legittimo dell'uso della forza sussiste tanto se autorizzato dal Consiglio di sicurezza quanto se unilaterale (ancorché in chiave multilaterale). La sua giustificazione sta proprio nella gravità dell'illecito posto in essere e oggettivamente rilevabile senza alcuna ombra di dubbio: in presenza di ciò, il diritto internazionale rimuove i divieti di non-intervento e di aggressione per rispetto della gerarchia dei valori che gli attiene, con la conseguenza che viene meno anche la garanzia della sovranità statale nei confronti dell'apparato di governo responsabile della pratica genocidiaria⁵⁸. A questo punto, se non sovengono determinazioni del Consiglio di sicurezza in termini di sanzioni o di vere e proprie azioni militari se del caso autorizzate, gli altri Stati sono destinatari di un obbligo *erga omnes* particolarmente qualificato di (rispettare e) far rispettare il divieto di genocidio con ogni mezzo a ciò necessario. Da qui la facoltà di intervenire, se necessario con la forza, sia pure ai soli fini dell'emergenza richiesta (sussiste sempre il divieto di abuso) e per quanto necessario al suo scopo⁵⁹.

Ma non si tratta di una conseguenza direttamente inerente al regime della responsabilità. A questo afferisce solo la conseguenza giuridica della de-legittimazione della sovranità territoriale precedentemente espressa dal "Pubblico potere" coinvolto nella pratica genocidiaria. Politica è invece la determinazione delle formule concrete da seguire per ripristinare l'effettività

⁵⁸ Il disconoscimento di situazioni territoriali illegittime è una conseguenza diretta che l'ordinamento internazionale predispone per il fatto stesso che il potere «effettivamente» sovrano non ha (più) un titolo legittimo per esserlo, avendo commesso un illecito *erga omnes*. La questione non è per niente disponibile tra le parti, essendo un effetto di tipo ordinatorio che discende dal diritto oggettivo.

⁵⁹ Un limitato orientamento teso a ridurre, per ragioni umanitarie, la posizione di "dominus" dello Stato sovrano si manifesta anche in relazione a disastri: BARTOLINI, *Il progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale sulla "Protection of Persons in the Event of Disasters"*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2017, p. 706 ss.

dei valori violati, le quali trovano giustificazione nel diritto “primario”. Lo è anche l’azione multilaterale in seno alle organizzazioni internazionali e agli stessi organi politici dell’ONU, cui fa riferimento l’art. VIII della Convenzione.

8. (Segue): c) *la questione della riparazione per i privati materialmente lesi dalla condotta genocidiaria*

Esistono elementi della prassi idonei a evidenziare l’impatto del genocidio anche sul modello tradizionale di riparazione dovuta in relazione alle conseguenze dell’illecito. Si tratta di un aspetto che riveste per il pubblico italiano (e non solo) particolare attualità in relazione alle varie vicende giudiziarie che caratterizzano ormai da tempo il contenzioso con la Germania avviato dai privati vittime delle gravi violazioni del diritto di guerra poste in essere dallo Stato tedesco durante il secondo conflitto mondiale. Come è noto, la Corte internazionale di giustizia, sia pure nell’ambito di un giudizio alquanto imbarazzato, ha ritenuto che la prassi italiana violasse la regola immunitaria a favore dello Stato estero per una attività che questo aveva posto in essere *iure imperii*⁶⁰. Ciò nonostante, la Corte costituzionale italiana ha voluto ugualmente contraddire la Corte internazionale di giustizia affermando l’insussistenza del privilegio immunitario nei casi di specie, vale a dire quando ci si trova di fronte a violazioni gravi di norme imperative, di modo che resta l’ipotesi di una possibile evoluzione in tal senso⁶¹.

Un tassello decisivo in proposito sarebbe il diritto alla riparazione da riconoscere direttamente sul piano internazionale alle vittime dell’illecito assicurando loro pieno accesso alla giustizia⁶², in specie quando si tratta di un illecito “grave” come appunto il genocidio⁶³.

Invero la Convenzione del 1948 non prende in considerazione questo

⁶⁰ Corte internazionale di giustizia, sent. 3 febbraio 2012.

⁶¹ Corte cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 238.

⁶² Questo aspetto è stato sottolineato dall’International Law Association nella sua risoluzione 2/2010 (articoli 13 e 16) adottata nel corso della 74a conferenza dell’organizzazione non governativa.

⁶³ La norma così definita consentirebbe di derogare alla regola immunitaria a favore dello Stato straniero ove la riparazione venisse sollecitata nei suoi confronti ma dinanzi al giudice di un altro Stato. È controvertibile che un approccio del genere debba essere rispettoso della regola sul previo esaurimento dei ricorsi interni (se disponibili ed effettivi): Vedi FROSSWALD CUYRRAN, *The Foreign Sovereign Immunities Act’s Evolving Genocide Exception*, in *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs*, 2019, p. 46 ss.

aspetto benché un testo preliminare lo prevedesse. Difatti il progetto di convenzione predisposto dal segretario generale dell'ONU contemplava all'art. XIII che un "redress" andava assicurato ai sopravvissuti ai genocidi con un ammontare determinato dalle Nazioni Unite. Questa formulazione aveva un duplice significato radicalmente innovativo. Per un verso, la riparazione era dovuta direttamente alle vittime "materiali" del genocidio ovvero delle persecuzioni che avevano fatto da contorno al fenomeno genocidiario⁶⁴. Per un altro, proprio questa finalizzazione rendeva la riparazione un atto comunque dovuto dallo Stato responsabile del genocidio ma veniva gestito dalle Nazioni Unite di modo che non vi fosse alcuna "disponibilità" alla rinuncia da parte dello Stato di cui erano cittadini le vittime del genocidio.

Questa idea di negoziare direttamente la riparazione con le vittime del genocidio trova riscontro nella prassi della Germania successiva all'olocausto. Il 10 settembre 1952 la Germania occidentale concluse due intese "tombali" in proposito: una con lo Stato di Israele e l'altra con una organizzazione non governativa – la Conference on Jewish Material Claims Against Germany (succintamente denominata "Claims Conference") – che raccoglieva le pretese dei sopravvissuti dell'olocausto. La seconda intesa era articolata in due distinti protocolli: nel primo, la Germania si impegnava a emanare una legislazione atta a consentire il risarcimento delle vittime della persecuzione nazista; nel secondo, la Germania devolveva una cifra rilevante (450 milioni di marchi) direttamente alla "Claims Conference" perché questa la ripartisse a sua volta a favore di quegli individui sopravvissuti che vivevano fuori dallo Stato di Israele⁶⁵.

La questione della riparazione conseguente all'illecito di genocidio si è riproposta nel corso della codificazione della responsabilità internazionale degli Stati. Vero è che il progetto non intende occuparsi dei diritti che, per effetto della accertata responsabilità internazionale dello Stato, discendono a favore di persone diverse dallo Stato (art. 33, par. 2). Tale dichiarata lacuna del progetto lascia quindi impregiudicata la regolamentazione riguardante i diritti alla riparazione per le vittime dell'illecito, in specie di quello aggravato come il genocidio. Se però si dovesse rilevare la formazione di una norma in proposito, essa inevitabilmente inciderebbe sulla posizione dello Stato di cittadinanza delle vittime. Dal punto di vista del diritto internazionale la riparazione sarebbe comunque dovuta alle vittime dell'illecito. Lo Stato di cittadinanza resterebbe ugualmente abilitato a pretendere il rispetto dei diritti delle vittime ma non ne sarebbe certamente l'esclusivo "gestore" né

⁶⁴ DROST, op. cit., p. 16.

⁶⁵ Su questi aspetti cfr. BAZYLER, op. cit., p. 158.

potrebbe gestirli con piena discrezionalità⁶⁶.

Ne è una conferma la domanda che la Repubblica del Gambia ha recentemente presentato dinanzi alla Corte internazionale di giustizia contro la Repubblica di Myanmar. Lo Stato africano ha chiesto alla Corte di accertare le violazioni della Convenzione di genocidio commesse dallo Stato asiatico a danno del gruppo minoritario Rohingya, di religione musulmana. Inoltre il Gambia ha chiesto alla Corte, ed è il profilo che più va rimarcato in proposito, di ingiungere al Myanmar di eseguire l'obbligo di riparazione «in the interest of the victims of genocidal acts who are members of the Rohingya group»⁶⁷. Sarà interessante verificare, nei prossimi mesi, gli sviluppi di questa iniziativa giudiziaria, a partire dalla stessa ricevibilità della domanda.

⁶⁶ La questione si pone in relazione al progetto della Commissione del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati. L'art. 42, par. 3, di questo testo lascia impregiudicate le conseguenze derivati dall'illecito ordinario, senza però chiarire se la disponibilità che è caratteristica di quel regime nell'illecito ordinario resti tale o venga meno quando la questione della riparazione si pone nella prospettiva dell'illecito aggravato.

⁶⁷ Par. 112 della *application* depositata dalla Repubblica del Gambia l'11 novembre 2019.

Agostina Latino*

Il diritto alla memoria e le norme anti-negazioniste

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il diritto alla memoria nell'ordinamento internazionale – 3. Leggi memoriali e norme anti-negazioniste: evoluzione o involuzione?

1. *Introduzione*

Com'è noto, il 27 gennaio di ogni anno si celebra il *Giorno della Memoria*, in cui vengono ricordate le vittime della Shoah che corrispondono approssimativamente a sei milioni di Ebrei, quasi 3 milioni di Slavi, circa due milioni di dissidenti politici, fra i 90 e i 200mila Rom, 150mila persone con disabilità e un numero imprecisato di omosessuali.

La data, designata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la ris. 60/7 del 1° novembre 2005, è l'anniversario dell'irruzione delle truppe dell'Armata Rossa nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

In verità, l'Italia, aveva già istituzionalizzato il *Giorno della Memoria* cinque anni prima, con la legge 211 del 20 luglio 2000, «...al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati» (art.1). Nell'art. 2 si fa riferimento alla necessità di programmare «cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere».

* Professore aggregato di Diritto internazionale, Università di Camerino.

In primo luogo, va rilevato come una simile ricorrenza è stata cristallizzata in commemorazione ufficiale solamente in tempi relativamente recenti, a distanza di più di sessant'anni dagli eventi, quale primo punto di approdo di un lungo percorso di presa di coscienza collettiva che ha trasformato la Shoah in patrimonio della memoria universale comune del XX secolo. Detto in altri termini l'afasia che nel secondo dopoguerra colpì una larga fetta della società tedesca e, più in generale, altri complici, più o meno silenti, di altri Paesi europei, ritrova la voce solo a distanza di decenni attraverso norme memoriali, adottate a livello tanto dei singoli ordinamenti interni che del diritto internazionale.

In seconda battuta, è opportuno considerare che l'ulteriore declinazione del diritto alla memoria in norme anti-negazioniste ha dato vita a un dibattito giuridico alquanto acceso poiché si è sostenuto che il diritto di taluno di vedere la propria memoria accolta e il proprio dolore rispettato rischia di trasformarsi in censura o limitazione della libertà di parola per qualcun altro. Tanto le norme memoriali, quanto le norme anti-negazioniste, infatti, affondano le loro radici in un medesimo paradigma valoriale, ma le seconde, adottando lo strumento della sanzione penale per chi si ponga in contrasto con esso, rischiano, secondo taluni, di compromettere tanto il principio di laicità e di equidistanza del potere pubblico rispetto al diritto della libertà di manifestazione del pensiero e della formazione di un'opinione scevra da condizionamenti quanto la pretesa degli studiosi di godere della più ampia autonomia culturale in linea con la libertà d'insegnamento e di ricerca scientifica¹.

La cronaca recente registra episodi in cui tali tensioni emergono anche a livello politico-sociale a livello nazionale e locale.

Sotto il primo profilo, basti ricordare le polemiche che hanno accompagnato l'istituzione nell'ottobre 2019 della c.d. Commissione Segre, ossia la Commissione bicamerale di indirizzo e controllo sui fenomeni di

¹ I primi disegni di legge volti a introdurre il reato di negazionismo hanno subito provocato l'alzata di scudi degli storici italiani. Nel 2007 più di 200 firmarono un appello nel quale si elencavano i motivi per cui una legge del genere risultava pericolosa, inutile e controproducente: in estrema sintesi, si criticava, da un lato, la possibilità, offerta ai negazionisti, «di ergersi a difensori della libertà d'espressione»; dall'altro, l'attribuzione allo Stato di definire una verità storica, che si espone al rischio di essere successivamente delegittimata, e che mina «la fiducia nel libero confronto di posizioni e nella libera ricerca storiografica e intellettuale». Il rimedio suggerito dagli storici in luogo della criminalizzazione è dato dal ruolo della società civile cui spetta il compito di combattere il negazionismo, «attraverso una costante battaglia culturale, etica e politica»: Cfr. *Contro il negazionismo, per la libertà della ricerca storica*, Manifesto proposto da M. Flores, S. Levi Sullam, E. Traverso, apparso su diversi quotidiani del 23 gennaio 2007 e consultabile in www.sissco.it.

intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche quali l'etnia, la religione, la provenienza, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche. La Commissione, che avrà il compito tanto di monitorare fenomeni di intolleranza, quanto di impulso legislativo, ha visto la luce malgrado l'astensione di 98 esponenti del centrodestra preoccupati dal rischio che una siffatta Commissione possa di fatto ergersi a organo dedito a porre in essere un "processo alle idee" limitativo della libertà di espressione.

Sotto il secondo profilo, da ultimo, nel novembre 2019, il Consiglio comunale di Schio ha bocciato una mozione per il posizionamento di pietre d'inciampo dove risiedevano i 14 deportati della città che morirono nei lager, sulla base della motivazione avanzata da alcuni membri del Consiglio secondo la quale iniziative del genere «rischiano di portare di nuovo odio e divisioni» perché finiscono per «ricordare solamente qualcuno, a discapito di altri» (sic!).

In queste brevi note si cercherà quindi innanzitutto di ricostruire l'emersione del diritto alla memoria nell'ordinamento internazionale e, in secondo luogo, di dare brevemente conto delle posizioni relative allo sviluppo delle leggi memoriali in norme anti-negazioniste, ossia dell'*upgrading* con cui il legislatore passa dal mero suggerire una visione consolidata di determinati avvenimenti del passato, all'adozione di un apparato repressivo con cui si impone una visione ufficiale e inconfutabile degli eventi.

2. Il diritto alla memoria nell'ordinamento internazionale

Nell'ultimo decennio del XX secolo il ventaglio dei diritti umani si è arricchito del diritto alla memoria, che costituisce, unitamente al diritto alla giustizia e alla verità, un prisma attraverso cui la narrazione comune del passato è chiamata a scongiurare il rischio, facilitato dalla scomparsa dei soggetti coinvolti, della messa in discussione di eventi storici particolarmente complessi, nei quali, scientemente e sistematicamente, le basiche garanzie della persona umana siano state compromesse e violate.

La funzione di tale diritto è quadrupla: terapeutica per i protagonisti e i loro familiari, processuale nelle aule dei tribunali, pedagogica per le future generazioni, culturale per gli storici cui fornisce testimonianze attendibili per narrare il passato. Come ben rilevato da Farida Shaheed, Relatore Speciale sui diritti culturali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite,

«gli obiettivi assegnati ai processi di memorializzazione sono sfaccettati e, indipendentemente dalla diversità di forme e modalità, hanno sia scopi privati/riflessivi che pubblici/educativi. Sono orientati non solo verso il passato (ricordare gli eventi, riconoscere e onorare le vittime), ma anche verso il presente (processi di guarigione e ricostruzione della fiducia tra le comunità) e il futuro (prevenire ulteriori violenze attraverso l'educazione e la sensibilizzazione)»².

Se il diritto alla memoria ha una dimensione tanto privata che pubblica, esso è dunque un diritto al contempo individuale e collettivo. Sotto il primo profilo, appartiene alla sfera soggettiva di un singolo che può anche scegliere strade alternative, quali ad esempio l'oblio. Ma sotto il secondo profilo, la sua affermazione garantisce a una collettività (un popolo, una minoranza, un gruppo etnico, religioso, politico, etc.) l'esigenza di tutelare le proprie radici, fondamenti di identità di vario genere, sicché la rimozione della memoria rischia di ipotecare la conoscenza e i giudizi delle generazioni future. Il diritto alla memoria è anche strettamente connesso al diritto alla verità, le cui dimensioni privata e pubblica sono inscindibili: tanto la vittima individuale, quanto la vittima-comunità, devono poter vedere pubblicamente riconosciuto il loro dolore e ottenere la piena conoscenza delle circostanze e delle ragioni del torto subito. Questa stretta correlazione fra diritto alla verità e diritto alla memoria fa sì che in alcuni casi, piuttosto che di diritto *alla memoria*, dovrebbe parlarsi di diritto *alle memorie*. In effetti, un'unica memoria condivisa è spesso frutto di un processo negoziale fra parti contrapposte, ossia fra chi afferma di aver subito soprusi e violenze e chi ammette di averle inferte dopo averlo, spesso a lungo, negato. Il diritto alla memoria rappresenta dunque più il traguardo che il punto di partenza nell'accertamento dell'evento storico. La "memoria" non va quindi usata quale sinonimo di "storia": la prima è immanente, intrisa di emozioni che eternizzano il ricordo; la seconda è frutto di un lavoro di ricostruzione basata su fonti (documenti archivistici, testimonianze orali, iconografiche, audiovisive), ossia un lavoro intellettuale di riflessione critica, che laicizza l'evento. Ebbene, la memoria condivisa cerca di ribadire che la pluralità delle prospettive, delle letture, delle interpretazioni e delle narrazioni storiche che ne derivano non implicano l'adozione di un relativismo indifferente alla ricerca della verità, bensì, viceversa, fa parte dei meccanismi di rivendicazione sociale, in quanto non si limita ad appoggiare l'esperienza delle vittime e dei sopravvissuti come fulcro del processo di ricostruzione del tessuto sociale

² Human Rights Council Twenty-fifth session, Agenda item 3, *Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development*; A/HRC/25/49, 23 January 2014, §13. Traduzione nostra.

e della ricerca di soluzioni politiche al conflitto, ma è votata anche alla costruzione di un'identità collettiva che si basi sul rispetto dei diritti umani.

Il diritto – uno e bino – alla memoria e alla verità si pone dunque come preconditione indispensabile per la pacificazione in particolare nei casi di violazioni gravi e sistematiche dei diritti della persona umana, sicché l'obbligo di consentirne la piena realizzazione farà capo innanzitutto allo Stato che ha posto in essere – o non è riuscito a evitare – siffatte violazioni e, in secondo luogo, a ciascun membro della Comunità internazionale, secondo una declinazione *erga omnes* di tale obbligo: sulla base del principio di solidarietà, se ciascuno Stato ha un interesse giuridico alla tutela di tale diritto, ha altresì il dovere di attivarsi adottando misure positive per assicurarne la piena e concreta attuazione.

Nel quadro delle Nazioni Unite, sul piano del *soft law* sono stati adottati strumenti che annoverano il diritto alla memoria tra le forme innovative di riparazione, ossia quale forma di soddisfazione e garanzia di non ripetizione in caso di violazioni gravi di obblighi in materia di diritti fondamentali della persona umana. Nel 1997 è stato elaborato il *Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Actions to Combat Impunity*³, in cui vengono enucleati i quattro diritti-pilastro della giustizia di transizione: quello di conoscere i fatti e quello alla giustizia, il conseguente diritto alla riparazione e le garanzie di non ripetizione. In particolare, il Principio 2, intitolato *The duty to remember*, sancisce che «la conoscenza di un popolo della storia della sua oppressione fa parte del suo patrimonio e, come tale, deve essere preservata dallo Stato con misure adeguate in adempimento del suo dovere di memoria. Tali misure devono essere volte a preservare la memoria collettiva dall'estinzione e, in particolare, a prevenire lo sviluppo di argomentazioni revisioniste e negazioniste»⁴.

Il *Set of Principles* è stato poi aggiornato con lo *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity*⁵, in cui, dopo aver affermato l'inalienabile diritto alla verità di «ogni individuo (...) sugli eventi passati relativi alla perpetrazione di

³ Economic and Social Council, Commission on Human Rights, *The Administration of Justice and the Human Rights of Detainees – Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political)*, Revised final report prepared by Mr. Joinet pursuant to Sub-Commission decision 1996/119 E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 October 1997.

⁴ Ivi, p. 17, traduzione nostra.

⁵ Economic and Social Council, Commission on Human Rights, *Promotion and Protection of Human Rights, Impunity: Report of the independent expert to update the Set of principles to combat impunity, Diane Orentlicher - Addendum: Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity*, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005.

crimini efferati e sulle circostanze e le ragioni che hanno portato, attraverso violazioni massicce o sistematiche, alla perpetrazione di tali crimini» si sottolinea che « il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla verità costituisce una salvaguardia vitale contro il ripetersi di simili violazioni» (*Principle 2*)⁶. Il diritto alla verità è quindi concepito quale forma di garanzia di non ripetizione. Va peraltro rilevato che il *right to know* non viene limitato in questo quadro alla verità processuale, poiché nel *Principle 4* lo si afferma «irrespective of any legal proceedings». Quanto poi al diritto alla preservazione della memoria della storia dell'oppressione subita, quale parte della propria eredità, si sottolinea l'obbligo dello Stato «to preserve archives and other evidence concerning violations of human rights and humanitarian law» (*Principle 3*). Nell'*Updated Set Principles* emerge quindi chiaramente tanto la relazione biunivoca del diritto alla memoria con il diritto alla verità, l'uno non potendo prescindere dall'altro, quanto la funzione riparatoria di tali diritti. Di tal guisa, il superamento del vittimo-centrismo *uti singulus* e la – conseguente – peculiarità del diritto alla memoria si riflettono anche sulla funzione della (eventuale) pena: i suoi usuali e “classici” scopi e canoni (prevenzione generale e particolare, retribuzione, proporzionalità) sono corredati da fini ulteriori (stigmatizzazione, compensazione, riconciliazione).

L'inserimento del diritto alla verità e alla memoria nell'alveo delle forme di riparazione è ancora più chiaramente riaffermata nella Risoluzione 60/147 del 2005 con cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato i *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*. Qui, oltre a forme, per così dire “classiche”, quali la verifica dei fatti e la diffusione pubblica di tutta la verità, si evoca la necessità di una dichiarazione ufficiale o decisione giudiziaria volta a restituire la dignità alle vittime e ai loro familiari, nonché di pubbliche scuse, in cui emerga nettamente il riconoscimento dei fatti e l'assunzione delle responsabilità, in commemorazioni e tributi alle vittime e in un resoconto accurato delle violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani da utilizzare quale materiale didattico a tutti i livelli della formazione. Il binomio diritto alla verità/alla memoria ha trovato la sua più ampia applicazione, da un lato, in America Latina, nella prassi della Corte inter-americana dei diritti umani, dall'altro, in contesti post-dittatoriali o di *transitional justice*, soprattutto avuto riguardo alle Commissioni di verità e riconciliazione.

Nel primo contesto, la tendenza alla *memorialization*, ha portato la Corte inter-americana dei diritti umani, non solo a disporre pratiche sociali di

⁶ Ivi, p. 7, traduzione nostra.

preservazione degli eventi passati – tramite ad esempio l'apposizione di targhe e lapidi, lo svolgersi di commemorazioni pubbliche, la creazione di cimiteri dove onorare resti senza nome di alcune vittime –, ma anche ad affermare l'inammissibilità di amnistie e prescrizioni, nonché di cause di esclusione della responsabilità che pretendano di impedire le indagini e la punizione dei responsabili di violazioni gravi dei diritti umani: i relativi provvedimenti, secondo la Corte, sono privi di efficacia giuridica proprio perché privano le vittime dei loro diritti quali, *inter alia*, quelli alla verità e alla memoria.

Per quel che concerne le Commissioni di verità e riconciliazione e la prassi in merito al diritto alla memoria – dalla titolarità al contempo soggettiva e diffusa – possono ricordarsi, *ex plurimis*, la *Commission for Historical Clarification* in Guatemala secondo la quale, al fine di preservare «the historical memory, both individual and collective», quali «basis of national identity», ha raccomandato, *inter alia*, di costruire monumenti e di intitolare parchi, edifici pubblici e autostrade alla memoria delle vittime⁷. Ancora, la *Commission on the Truth for El Salvador* ha raccomandato sia la costruzione di un monumento nazionale che riportasse i nomi di tutte le vittime del conflitto, e quindi il riconoscimento del loro buon nome e dei gravi crimini che avevano subito, sia l'istituzione di una festa nazionale in loro memoria come simbolo di riconciliazione⁸. Altre Commissioni hanno altresì raccomandato di trasformare i luoghi di detenzione delle vittime in luoghi della memoria: ad esempio, la *Commission d'Enquête du Ministère Chadien de la Justice sur les Crimes du Régime de Hissène Habré*, negli anni 1990-1992, oltre a ordinare la costruzione di un memoriale per le vittime della repressione e a richiedere che la seconda domenica del mese di dicembre fosse dichiarata giornata di preghiera e di memoria, ha raccomandato che l'ex sede della *Direction de la Documentation et de la Sécurité* (ossia la sede dei servizi segreti) fosse trasformata da prigione clandestina in museo. Del pari, in Marocco, l'*Equity and Reconciliation Commission* ha raccomandato nella sua relazione finale la trasformazione dei vecchi centri di detenzione illegale in progetti in grado di preservare la memoria⁹.

⁷ *Report of the Commission for Historical Clarification, Conclusions and Recommendations*, p. 49 (<https://hrdag.org/wp-content/uploads/2013/01/CEHreport-english.pdf>). Nel Rapporto si presta particolare attenzione alla necessità di tenere nella debita considerazione la natura multiculturale della nazione guatemalteca e di promuovere e autorizzare la creazione di monumenti e cimiteri comunali sviluppati secondo le forme della memoria collettiva Maya.

⁸ *From Madness to Hope: the 12-year war in El Salvador: Report of the Commission on the Truth for El Salvador*, S/25500, p. 186 (<http://www.usip.org/sites/default/files/file/ElSalvador-Report.pdf>).

⁹ *Equity and Reconciliation Commission, final report, Truth, Equity and Reconciliation*, vol. 1, *in specie* pp. 92 e 99, (http://www.ccdh.org.ma/IMG/pdf/rapport_ang_1.pdf).

3. Leggi memoriali e norme anti-negazioniste: evoluzione o involuzione?

In esito all'affermarsi del diritto alla memoria, si registrano ulteriori sviluppi che tendono a cristallizzarlo attraverso l'elaborazione di norme anti-negazioniste di rilevanza penale¹⁰. Con riferimento particolare al quadro regionale europeo, la Decisione Quadro 2008/913/GAI del Consiglio "sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale" impone agli Stati membri dell'Unione di adottare le misure necessarie affinché siano resi punibili diversi comportamenti intenzionali¹¹. Specificamente, l'art. 1 della Decisione prevede che gli Stati membri criminalizzino le condotte di:

- a) istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica;
- b) perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale;
- c) apologia, negazione o minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito *supra* lett. a) quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro;
- d) apologia, negazione o minimizzazione grossolana dei crimini definiti all'articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito *supra* lett.a), quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro.

In sintesi, quindi, lo strumento europeo prescrive che siano punite, da un lato, le condotte di istigazione alla violenza o all'odio, realizzatasi pubblicamente; dall'altro, le (diverse) condotte di apologia, negazione e minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale e di quelli definiti all'articolo 6 dello

¹⁰ Sul diritto alla memoria e le sue concretizzazioni penalistiche si vedano gli accurati studi di E. FRONZA a partire da *Il negazionismo come reato*, Milano, Giuffrè, 2012.

¹¹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:it:PDF>

Statuto del Tribunale militare di Norimberga), purché tali comportamenti siano commessi in pubblico e posti in essere in modo atto a istigare alla violenza e all'odio.

La Decisione Quadro ha trovato applicazione in Italia con la legge 116/2016 con cui il legislatore ha aggiunto il comma *3-bis* alla legge 654/1975, in base al quale comportamenti di discriminazione e odio, istigazione di reati a sfondo razziale, già puniti con la legge previgente, trovano una sanzione aggravata da due a sei anni di reclusione quando si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale, posto che da tali comportamenti derivi un "concreto pericolo di diffusione". Successivamente, con la legge 167/2016, al comma *3-bis* dell'art. 3 l. 654/1975 dopo le parole: «si fondano in tutto o in parte sulla negazione» è stata aggiunta la locuzione: «sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia». In effetti, l'intervento legislativo appare opportuno in quanto l'apologia e la minimizzazione grossolana erano precedentemente ignorate dal legislatore nazionale, poiché si dava rilievo alla sola istigazione e alla negazione. In buona sostanza, il nuovo comma *3-bis* recita: *«Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».*

Si rileva dunque una non perfetta coincidenza fra quanto richiesto dal provvedimento europeo e la novella adattativa del nostro legislatore. Da un lato, nella norma italiana si dà risalto anche a condotte, quali la propaganda e l'incitamento, non espressamente menzionate dalla Decisione Quadro. Dall'altro, il legislatore nazionale non ha previsto nel comma *3-bis* il requisito della pubblicità delle condotte incriminate, più volte menzionato dal legislatore europeo: al suo posto è richiesto il pericolo concreto. La scelta appare condivisibile se si pone mente al fatto che lo strumento di armonizzazione europeo si limita a fissare contenuti minimi: la norma di adattamento, nel disporre la punibilità di istigazioni all'odio concretamente pericolose, anche se commesse in privato, amplia – e non restringe – il campo del penalmente rilevante.

Infine, va dato conto del fatto che alcuni studiosi contestano l'opportunità di simili prescrizioni normative poiché, secondo costoro, il diritto dovrebbe essere "indifferente" rispetto ai negazionisti, prendendoli in considerazione

solamente nel caso in cui essi pongano in essere condotte altrimenti rilevanti sotto il profilo penale come ad esempio nei casi di istigazione alla violenza e all'odio¹². In estrema sintesi, il dibattito verte sull'(in)opportunità di bilanciare in chiave repressiva gli interessi contrapposti della libertà di pensiero e del diritto alla memoria. Le norme anti-negazioniste in effetti fanno propendere la bilancia a favore di quest'ultimo, comprimendo il primo. Ebbene, a parere di chi scrive, limitarsi a prevedere che "bisogna ricordare", senza imporre anche "come" bisogna ricordare, irrogando una sanzione a chi pretende di ricordare in un modo differente, negando fatti incontrovertibili, svuoterebbe di significato il primo precetto. Detto in altri termini, il diritto alla memoria va ricostruito in chiave sinallagmatica: al dovere di ricordare, fa da contraltare il diritto di pretendere che il passato, ricostruito sulla base di studi sistematici attraverso una paziente cucitura a mosaico di piccole e grandi testimonianze, non possa essere mistificato impunemente.

Come ha ben affermato Sotis: «chi nega la Shoah (...) colpisce in profondità non o non tanto i poteri costituiti, le strutture date, ma molto di più, ovvero il "patto etico", rappresentato dall'incondizionato rifiuto delle dinamiche che hanno trascinato l'Europa nell'orrore della guerra e dei totalitarismi. Ciò che qui si definisce come "patto etico" rappresenta quindi un impegno comune a decodificare in modo uniforme l'avvenimento fondatore, ovvero il genocidio. Il negazionismo attacca dunque il momento costituente della democrazia, molto più che i suoi aspetti costituiti»¹³. In altri termini, consentire la libera circolazione di tesi negazioniste, lungi dal realizzare il disposto dell'art. 21 della Costituzione, ossia il principio della libertà di manifestazione del pensiero, minerebbe alle radici l'impianto democratico e l'intero assetto sociale il cui fulcro va rinvenuto nella tutela della dignità della persona umana.

Se dunque il discorso negazionista rappresenta un'aggressione alle fondamenta etico-giuridiche da cui ha preso il via la ricostruzione nel secondo dopoguerra, le norme anti-negazioniste devono essere intese come volte a disinnescare il portato profetico di quanto da altri sostenuto: «negare, abolire, annientare il deposito mnemonico della Shoah significa rimuovere ciò che è stato e fornire un piano inclinato perché riaccada»¹⁴.

¹² Per tutti, si veda G. DELLA MORTE, *Cinque argomenti contro il reato di negazionismo*, 2014; ID, *Sulla legge che introduce la punizione delle condotte negazionistiche nell'ordinamento italiano: tre argomenti per una critica severa*, 2016. Entrambi gli interventi si leggono nel sito <http://www.sidiblog.org>.

¹³ C. SOTIS, *Il diritto senza codice: uno studio sul sistema penale europeo vigente*, Milano, Giuffrè, 2007, p.97.

¹⁴ M. CAPUTO, *La "menzogna di Auschwitz", le "verità" del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità*, 2014, p. 32, in <https://www.penalecontemporaneo.it>.

Giandonato Caggiano*

*La progressiva privazione della cittadinanza e la negazione
di un rifugio alla conferenza di Evian del 1938*

1.

Il presente contributo intende evidenziare la connessione fra la politica di privazione della cittadinanza a persone appartenenti a gruppi etnici o religiosi, lo *status* di apolidia e la difficoltà di una protezione internazionale dopo i trasferimenti coercitivi di massa o a seguito di persecuzioni.

La progressiva privazione della cittadinanza agli Ebrei tedeschi da parte della Germania, sino all'annullamento di qualsiasi diritto civile e alla deportazione nei campi di concentramento, trova drammatico riscontro nell'indifferenza e nell'indisponibilità degli Stati terzi a offrire un visto di ingresso e un rifugio in un luogo qualsiasi idoneo a offrire una alternativa di vita.

La drammatica situazione delle persone coinvolte merita di essere ricordata e inserita nel quadro giuridico generale che riguardò fra le due guerre mondiali anche altri gruppi etnici. Molte le similitudini e paralleli i destini degli Ebrei italiani privati progressivamente di ogni diritto e deportati in Germania.

Dall'Olocausto e dalla tragedia della II guerra mondiale ha preso origine il regime attuale delle convenzioni sui rifugiati e la riduzione della apolidia.

2.

Dopo la I guerra mondiale, si manifestò la necessità di trovare una soluzione al fenomeno di massa degli "apatridi" (*Heimatlos*) che erano stati espulsi dal Paese di origine o si erano rifugiati in altri Paesi. I Trattati di pace che sancirono i confini dei nuovi Stati, sorti dalla dissoluzione dei grandi imperi ottocenteschi, determinarono l'abbandono del proprio Stato

* Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre.

di origine da parte di circa nove milioni di persone, quale conseguenza della persecuzione delle minoranze etniche e religiose.

La privazione della cittadinanza di individui appartenenti a gruppi etnici, religiosi e di opposizione politica divenne un fenomeno di massa. Gli Stati nazionali emergenti diventarono presto l'espressione di un solo popolo, mentre le minoranze compresero che, senza un proprio governo, avrebbero difficilmente potuto godere dei diritti individuali. Era evidente che l'esistenza di diversità etniche rappresentava di per sé una minaccia per l'identità dello Stato-nazione o, diversamente detto, un pericolo per la sovranità nazionale.

Negli anni tra le due guerre molti paesi europei decretarono la privazione della cittadinanza per gli individui che l'avevano acquisita in precedenza (de-naturalizzazione): la Francia nei confronti dei nativi di paesi nemici; il Portogallo per coloro che avevano il padre tedesco; il Belgio per la commissione di atti antinazionali; la Turchia e l'Egitto. Tuttavia, anche nel II dopo-guerra, altri casi simili ma a "minoranze rovesciate" riguardarono i cittadini di origine tedesca in alcuni Paesi dell'Est europeo (Cecoslovacchia per i cittadini di origine tedesca o ungherese, Polonia e Jugoslavia per i cittadini di origine tedesca).

Se a partire dalla Rivoluzione francese, i diritti dei cittadini erano stati tutelati nei confronti dello Stato di appartenenza, nella fase post-bellica la tutela dei senza-patria poteva essere efficace solo con un'azione a livello internazionale. Pertanto, il dibattito e la ricerca di possibili soluzioni si spostò in seno alla Società delle Nazioni. In mancanza di un adeguato regime di protezione internazionale dei diritti umani, la privazione della cittadinanza rappresentava non solo un'offesa al principio di umanità ma anche un pericolo per ogni forma di cooperazione internazionale. A tale livello, furono raggiunti blandi rimedi e accordi "caso per caso" ma si stabilirono, comunque, documenti-standard di identità e di viaggio per alcune specifiche nazionalità.

3.

Nei primi accordi della Società delle Nazioni, l'approccio regolamentare riguardò la definizione del gruppo etnico/nazionale di appartenenza (approccio collettivo) in contrasto con la definizione individuale che oggi caratterizza lo *status* di rifugiato. La caratteristica principale delle persone

coinvolte era quella di essere al di fuori del proprio paese di origine, senza la condizione dell'esistenza di una persecuzione in atto; si affermava però qualche primo timido riferimento al principio cardine del non-respingimento verso il Paese di origine (*non-refoulement*).

I rifugiati dell'epoca, secondo l'attuale definizione concettuale, sarebbero per lo più inquadrabili come apolidi. All'epoca non era facile separare le questioni dei rifugiati e degli apolidi, che oggi hanno diversi presupposti giuridici. Gli strumenti internazionali conclusi tra le due guerre mondiali si occupavano allo stesso tempo degli apolidi e dei rifugiati. Il concetto di rifugiato è collegato all'abbandono del Paese di origine mentre gli apolidi sono persone che non hanno alcuna cittadinanza. L'apolidia si verifica e cessa non a causa della presenza/assenza dal territorio dello Stato di origine, ma perché una disposizione normativa designa alcune condizioni come determinanti per la perdita della cittadinanza. Le caratteristiche di entrambe le figure giuridiche possono evidentemente essere presenti nella stessa persona. Secondo la terminologia odierna, la posizione delle persone private della cittadinanza può diventare quella di straniero (se possiede o acquisisce un'altra cittadinanza) o, più verosimilmente, quella di apolide o *displaced people*, perché perde la protezione dello Stato di appartenenza, pur permanendo all'interno del suo territorio. La nascita di un sistema di protezione internazionale sarebbe stata fondamentale e parallela, poiché entrambe le categorie di persone non beneficiano o hanno perso la protezione dello Stato di appartenenza.

Tuttavia, occorre riconoscere che il diritto dello Stato di privare un individuo della propria cittadinanza è stato considerato a lungo come un aspetto del potere discrezionale dello Stato medesimo di determinare la composizione e le caratteristiche dei propri sudditi/cittadini. In dottrina, si discute sulla data di formazione che vieta fattispecie della privazione di massa della cittadinanza sulla base di razza o religione. La tolleranza generale di tale prassi e le incertezze della dottrina al riguardo (espresse dalla Commissione di diritto internazionale agli inizi degli anni '50) fanno ritenere che tale divieto non si fosse ancora formato nel periodo fra le due guerre mondiali.

4.

Nell'ambito della Società delle Nazioni furono creati gli Alti Commissari incaricati di occuparsi di determinati gruppi di rifugiati per nazionalità o

Stato di origine (i Russi, gli Armeni, i Tedeschi). L'Alto Commissario per i rifugiati fu istituito con il compito di assicurare una definizione dello *status* giuridico, ivi compreso il rimpatrio in Russia o il trasferimento in altri Paesi.

I "passaporti Nansen" furono il primo passo verso un sistema di protezione dei rifugiati russi sulla base della nazionalità. In due conferenze del 1921 e del 1922, l'Alto Commissario per i rifugiati russi della Società delle Nazioni, trovò un'intesa sulla forma dei certificati di identità e di viaggio che distingueva i rifugiati secondo la nazionalità dello Stato di cui erano originari. L'accordo stabiliva che il certificato di identità non avrebbe comportato alcuna deroga alle leggi e ai regolamenti sulla polizia degli stranieri in vigore in ciascuno Stato. Il rilascio del certificato non implicava in alcun modo il diritto a tornare nello Stato che lo aveva emesso, senza un'autorizzazione speciale. La validità del certificato sarebbe cessata se il suo possessore avesse fatto re-ingresso in Russia. Nel 1924 venne definito un ulteriore accordo che prevedeva la istituzione di un certificato di identità anche per i circa trecentomila rifugiati armeni. La Conferenza di Ginevra del 1928 elaborò un accordo relativo allo *status* concernente i rifugiati russi e armeni (circa un milione e mezzo), ma le raccomandazioni adottate vennero estese anche ai rifugiati assiri, assiri-caldeo e turchi.

Alla Conferenza di Ginevra del 28 ottobre 1933 fu elaborato il primo accordo internazionale che prevedeva uno *status* legale per i rifugiati. Ciascun Stato contraente si impegnava a rilasciare, ai rifugiati regolarmente residenti nel suo territorio, i passaporti Nansen che avrebbero consentito l'uscita e il ritorno dallo Stato. La Convenzione non conteneva alcuna regola riguardante i visti di ingresso in quanto la maggioranza dei governi era contraria a una regolamentazione dei visti. La questione dell'espulsione e del respingimento era particolarmente importante per i rifugiati che erano generalmente obbligati a restare sul territorio del paese che li aveva espulsi e condannati per violazione dell'ordinanza di espulsione. Dopo numerose sollecitazioni, diversi Stati accettarono di non espellere i rifugiati che non avevano l'autorizzazione a recarsi in paesi limitrofi, pur consentendo il diritto di applicare misure diverse per la sicurezza dello Stato (es. l'internamento in una determinata località con divieto di allontanamento).

Rispetto alle raccomandazioni precedenti va segnalata l'introduzione del diritto al non respingimento e l'impegno in ogni caso a non rifiutare l'ingresso ai rifugiati alle frontiere dei loro paesi di origine. La Convenzione del 1933 conteneva anche una sostanziale abolizione della reciprocità dal momento che i rifugiati non hanno più la protezione dello Stato di origine con cui confrontare il trattamento. La decisione di assimilare i diritti

dei rifugiati alla protezione degli stranieri, piuttosto che fornire parità di trattamento con i cittadini o procedere alla loro naturalizzazione, non consentì grandi avanzamenti nei diritti delle persone coinvolte.

Un diplomatico americano James G. McDonald fu nominato, nel 1933 dal Consiglio della Società delle Nazioni, “Alto commissario per i rifugiati (Ebrei e altri) proveniente dalla Germania”, ma la situazione in Germania peggiorò dopo le leggi di Norimberga al punto che ritenne di doversi dimettere in assenza di una presa di posizione della Comunità internazionale. Si dimise, solo due anni dopo la nomina, affermando che “le condizioni in Germania che creano rifugiati si sono sviluppate in modo così catastrofico che una riconsiderazione da parte della Società delle Nazioni dell’intera situazione è essenziale” ed esortando a intraprendere un’azione politica per condannare le politiche tedesche al riguardo. In un rapporto dettagliato allegato alla lettera di dimissioni, McDonald concluse che uno degli obiettivi primari della politica nazista era rendere la vita in Germania insopportabile per gli Ebrei privandoli delle loro professioni, risorse finanziarie, cittadinanza e diritti civili.

Successivamente, la Società delle Nazioni promosse soltanto un inconsistente accordo provvisorio relativo allo *status* dei rifugiati provenienti dalla Germania e una Convenzione omonima del 1938 di cui è assai dubbia l’effettiva utilizzazione.

5.

Per le sue estreme peculiarità, la situazione degli Ebrei tedeschi deve essere considerata e differenziata all’interno del fenomeno delle privazioni di cittadinanza. Una complessa situazione giuridica riguardò la condizione degli Ebrei tedeschi che, in parte riuscirono a fuggire all’estero, in gran parte furono impossibilitati a partire per mancanza di visti da parte di Stati-terzi. Gli Ebrei tedeschi furono progressivamente degradati in una situazione con pochi diritti e, in molti, cercarono di fuggire utilizzando le quote di immigrazione concesse da alcuni Paesi occidentali. Le disponibilità risultavano però del tutto inadeguate e proporzionate alle richieste (oltre trecentomila). In centinaia di migliaia furono costretti a restare “invisibili” e “indesiderati” in Germania, pur continuando a sperare con tutti i mezzi di raggiungere qualsiasi altro luogo di possibile rifugio.

Appena salito al potere, Hitler revocò la concessione della cittadinanza

agli Ebrei naturalizzati dopo la Prima guerra mondiale, (de-naturalizzazione). L'intenzione di privare qualunque cittadino ebreo di diritti politici, giuridici e civili fu realizzata nel periodo di tempo dal 1933 al 1939. Pertanto, gli Ebrei tedeschi non furono privati della cittadinanza con un solo provvedimento, ma conservarono uno *status* fittizio di "appartenenza allo Stato" a cui progressivamente non corrisposero più diritti politici e civili.

Una delle leggi emanate a Norimberga nel 1935 prevedeva la divisione della popolazione in cittadini di sangue tedesco e semplici "appartenenti allo Stato", definiti "membri di razze estranee". La popolazione veniva così divisa in due categorie: cittadini con pieni poteri politici e persone con poteri e diritti limitati. La cittadinanza del Reich veniva riservata ai discendenti «di sangue tedesco o affine» (indicati in precedenza come di «discendenza ariana» terminologia a cui non era possibile attribuire un preciso significato giuridico). La nascita sul suolo tedesco non determinava la cittadinanza ma la più limitata condizione di «appartenenza allo Stato» che non consentiva l'accesso alle funzioni pubbliche né l'esercizio dei diritti politici ed elettorali. Potevano diventare cittadini anche gli appartenenti agli altri popoli europei tramite la concessione della «patente di cittadinanza». Nella legge stessa non vengono peraltro mai nominati gli Ebrei, due mesi dopo viene però emanato il primo decreto attuativo che traduce con precisione nella pratica il contenuto della legge fornendo delle definizioni di "ebreo" su base genealogica. I regolamentati adottati riguardavano il licenziamento dei funzionari pubblici e notai; il divieto di esercizio per medici, dentisti, veterinari, farmacisti e avvocati; l'obbligo di segnalazione e schedatura delle attività artigiane; lo scioglimento di qualsiasi associazione o organizzazione ebraica; l'esclusione dall'assistenza sanitaria e dalle scuole pubbliche, il sequestro del patrimonio in caso di decesso, la giurisdizione della Gestapo e non della giustizia civile.

Seguirono la legge sul passaporto degli Ebrei del 1938 e l'undicesima ordinanza sulla legge della cittadinanza del Reich del 1941 completarono l'eliminazione della cittadinanza. L'insieme delle regole che determinarono lo statuto speciale degli Ebrei si articolò in una sequela di dodici regolamenti attuativi e centinaia di provvedimenti amministrativi (dal 21 dicembre 1935 al 1° luglio 1943).

La progressiva riduzione dei diritti dei non-cittadini del Reich si manifestò tramite l'ulteriore aumento dei divieti e la generale proscrizione degli Ebrei da ogni attività economica, professione o mestiere, in particolare tramite la definitiva perdita di ogni forma di cittadinanza in caso di espatrio e il contestuale sequestro del patrimonio.

Dal punto di vista giuridico, il processo di esclusione dalla società tedesca

è del tutto assimilabile alla privazione della cittadinanza di persone che non si sono mai mosse dallo Stato in cui sono nate. La politica di persecuzione degli Ebrei ha fatto sì che col tempo, diverse misure legislative e amministrative li avessero gradualmente privati di tutti i diritti normalmente attribuiti a un cittadino dalla legge nazionale. La persecuzione era tale che il loro *status* divenne inferiore a quello dello straniero, determinando, in ultimo, l'emigrazione forzata dalla Germania. Si può però dire che il fenomeno fu assai più grave di quanto avrebbe potuto essere un singolo provvedimento di privazione della cittadinanza, perché riguardò l'*annientamento* progressivo di qualsiasi diritto e della vita stessa.

Dalla presa del potere di Hitler alla Conferenza di Evian del 1938, la condizione giuridica degli Ebrei tedeschi divenne sempre più difficile e le frontiere del Reich costituirono una gabbia insormontabile anche per l'indifferenza e indisponibilità dei paesi confinanti a concedere un varco di fuga. Le frontiere del Reich furono così "sigillate" con la complicità degli Stati confinanti, aprendo la strada ai campi di concentramento e alla Shoah.

6.

Successivamente alla Rivoluzione di ottobre, l'Unione sovietica privò circa due milioni di persone della cittadinanza. Alla fine dell'Ottocento l'Impero russo ospitava la più vasta comunità ebraica del mondo. Tra la fine dell'Ottocento e la Prima guerra mondiale si erano già avute le prime ondate di Ebrei che fuggivano dalle persecuzioni e dalla violenza etnica causata dall'antisemitismo dominante nel periodo zarista. Gli Ebrei russi furono a lungo considerati come un'etnia separata dagli slavi russi, classificazione ufficializzata secondo le teorie di Stalin. Per includere gli Ebrei nella definizione generalizzata delle nazionalità, fu persino istituita una regione autonoma a loro destinata nell'estremo oriente al confine con la Cina (Oblast') in cui la lingua ufficiale sarebbe stata l'Yiddish. Nonostante la massiccia propaganda volta a ripopolare quella lontana regione l'emigrazione ebraica in quella provincia non divenne mai maggioritaria. La sperimentazione fu sospesa alla metà degli anni Trenta, durante la prima delle Purghe staliniane.

Dopo il 1933 e l'emanazione delle prime leggi razziali da parte di Hitler, un altissimo numero di Ebrei decise di lasciare la Germania trovando rifugio nei paesi vicini: in Svizzera, Francia, Belgio, Olanda, Danimarca, Cecoslovacchia. Le leggi razziali spinsero centinaia di migliaia di persone

di religione ebraica a cercare di emigrare in un altro Paese fuggendo dalle persecuzioni in Germania e in Austria (dopo l'annessione al Reich nel marzo del 1938). Il problema riguardò soprattutto la comunità ebraica, di cui 600 mila persone nella Germania e altre 250 mila nell'Austria annessa. Una gran parte di quegli stessi profughi in fuga nel 1938 furono, pochi anni dopo, le vittime dei campi di sterminio nazisti. Le persecuzioni riguardarono non solo la Germania ma la Polonia, la Romania, l'Ungheria, l'Italia. La richiesta di aumentare le quote di emigrazione era rivolta ai Paesi democratici, come Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Canada, Australia.

E in effetti, fino al luglio 1938, erano moltissimi gli Ebrei in fila presso le ambasciate e i consolati a Berlino e a Vienna per ottenere un visto. Le domande vennero quasi tutte respinte, soprattutto quelle di un visto turistico.

7.

Il Presidente Roosevelt ritenne utile convocare la Conferenza di Evian dal 6 al 15 luglio del 1938 presso l'omonima cittadina francese, per condividere una risposta a tale pressione migratoria tra più Stati, trovare una soluzione all'emergenza creata dalle leggi razziali in Germania invocando le responsabilità di tutti e l'impegno ad accogliere i profughi. Il Reich, che non partecipò alla Conferenza, avrebbe lasciato partire gli Ebrei, pur di cancellare ogni traccia dei loro diritti pregressi e ogni loro patrimonio. La Comunità internazionale avrebbe dovuto assumere le proprie responsabilità, con una formula di ripartizione degli aspiranti migranti discriminati tra tutti i paesi in base alle loro dimensioni. La conferenza si concluse con un insuccesso, poiché nessuno degli Stati europei acconsentì a elevare le quote di rifugiati previste per il proprio territorio in quell'anno. La conclusione fu un grave e assoluto insuccesso a fronte dell'indisponibilità ad accogliere gli Ebrei in fuga dalle persecuzioni naziste.

In vista della conferenza di Évian, la comunità ebraica internazionale preparò molte proposte al riguardo. *In primis*, la condanna esplicita da parte della comunità internazionale della Germania nazista per le politiche di discriminazione razziale. Un'altra richiesta proponeva di agevolare la migrazione verso la Palestina, superando le soglie imposte dal Regno Unito e consentendo il trasferimento delle proprie risorse economiche. In fine, le associazioni dei rappresentanti degli Ebrei chiedevano che la questione fosse "internazionalizzata".

Il senatore Bérenger accolse, a nome del governo di Francia, le delegazioni ufficiali di 32 paesi aderenti alla Società delle Nazioni e inaugurò la Conferenza internazionale sull'emergenza rifugiati.

Gli interventi dei paesi europei si dimostrano tutti molto scettici sugli obiettivi della Conferenza. Quasi tutti i paesi europei fecero riferimento "alle decina di migliaia" di rifugiati che avevano già accolto, includendovi anche i rifugiati della I guerra mondiale. Non mancarono motivazioni di ordine economico interno, a seguito anche della grande depressione. L'unica soluzione prospettata erano i visti di transito per brevi periodi, per coloro che erano in possesso di un visto d'immigrazione per altri paesi.

La Gran Bretagna, la Francia e gli Stati Uniti rifiutarono ogni prospettiva di immigrazione illimitata degli Ebrei. In particolare, per il Regno Unito le soglie per le migrazioni degli Ebrei in Palestina non potevano essere in alcun modo superate. Altrettanto negativa la posizione della Francia che aveva appena introdotto disposizioni a favore dei lavoratori francesi e limitazioni degli stranieri nelle industrie nazionali.

La Svizzera, che aveva rifiutato di ospitare la Conferenza, affermò di essere solo un paese di transito, dichiarandosi indisponibile ad accogliere gli Ebrei tedeschi e austriaci. Il suo delegato, da un lato, rivendicò la tradizione liberale di accoglienza di rifugiati politici; dall'altro, sottolineò la necessità di fare qualcosa "per proteggere la Svizzera contro l'immenso flusso di Ebrei viennesi". Da quel momento tutti avrebbero dovuto avere un visto, le autorità viennesi dovevano fare qualcosa e "la Svizzera, che non ha una tradizione con questi Ebrei come ce l'ha la Germania, prenderà delle misure per proteggersi contro l'invasione di Ebrei con l'aiuto della polizia viennese".

Il delegato del Canada affermò: "(...) uno solo sarebbe di troppo". Il Messico, la Danimarca e l'Olanda offrirono asilo a qualche centinaio di Ebrei. Solo la Repubblica di Santo Domingo e la Bolivia si dichiararono disponibili a una quota adeguata di immigrati (sulla base della grandezza e della popolazione dei due paesi).

I paesi del Commonwealth (Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito, Sud Africa, Rhodesia) avevano in comune grandi spazi scarsamente abitati. Il delegato dell'Australia Thomas Walter White, al secondo incontro pubblico del 7 luglio 1938, disse: "Ad oggi non abbiamo problemi razziali. Per questo, non siamo desiderosi di importarne uno con programmi d'immigrazione di stranieri su larga scala".

Solo l'ultimo giorno della conferenza, e soltanto perché durante gli incontri e le udienze venne menzionata più volte la prospettiva della Palestina come paese di asilo, il delegato del Regno Unito Lord Winterton

dichiarò che era inconcepibile che la questione si potesse risolvere “(...) solo spalancando i cancelli della Palestina agli immigranti ebrei senza alcuna limitazione. Innanzi tutto, la Palestina non è un grande paese, e a parte questo, ci sono considerazioni speciali che emergono dalle condizioni del mandato e dalla situazione locale che è impossibile ignorare”.

Molti delegati degli Stati americani non avevano compreso bene la situazione di emergenza che erano chiamati ad affrontare. Erano favorevoli all’impegno umanitario di Roosevelt, ma la maggior parte indicò leggi e restrizioni nazionali quali ostacoli alla ammissione di rifugiati politici.

L’unica eccezione fu il rappresentante della Repubblica dominicana Virgilio Trujillo (fratello del dittatore Raffaele Trujillo), che lasciò intravedere la possibilità di una colonizzazione agricola su vasta scala: “il Governo dominicano, che per molti anni ha incoraggiato e promosso lo sviluppo dell’agricoltura attraverso interventi specifici e che garantisce servizi agli agricoltori che desiderino stabilirsi nel paese come coloni, sarebbe pronto a dare il suo contributo riconoscendo concessioni particolarmente vantaggiose agli esuli austriaci e tedeschi, agli agricoltori con una condotta irreprensibile che soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione dominicana sulla immigrazione”. Si trattava di un evidente tentativo di legittimazione di una dittatura. La scelta della terra da destinare agli Ebrei riguardò una regione paludosa e malarica quasi disabitata della Repubblica Dominicana dove nacque la cittadina di Sosù.

Solo il delegato della Colombia, Jesus Maria Yepes espresse considerazioni non-ipocrite: “Può uno Stato, senza sconvolgere le basi della nostra civiltà, e, di fatto, di ogni civiltà, ritirare arbitrariamente la nazionalità a un’intera classe di cittadini, privandoli di uno Stato ma senza che nessun altro Stato abbia l’obbligo di riceverli nel proprio territorio? Può uno Stato, agendo in questo modo, inondare altri paesi di cittadini di cui si vorrebbe sbarazzare, e scaricare sugli altri le conseguenze di una cattiva politica interna? L’intera tragedia di queste migliaia di sfortunati, banditi di paese in paese in balia della polizia degli stranieri ed esposti alla villania dei funzionari doganali, sta nel fatto che questa domanda preliminare non è stata affrontata per tempo. (...)”.

Dalla Conferenza di Evian, non venne alcuna parola di condanna verso le leggi razziste tedesche. Piuttosto, l’affermazione della necessità di collaborare proprio in collaborazione con la Germania le modalità per l’emigrazione degli Ebrei tedeschi e austriaci. Nell’indifferenza generale, malgrado le espressioni verbali di solidarietà, non si trovarono Stati disposti ad accogliere queste persone divenute “invisibili” nell’ordinamento del Reich. Le giustificazioni furono, spesso, legate a questioni economiche e di occupazione ma anche al

rischio della diffusione dell'antisemitismo. In realtà, gli Stati partecipanti non volevano in alcun modo inimicarsi il Reich che trovò forse, nel rifiuto dei partecipanti alla Conferenza ad accogliere gli Ebrei in fuga, il "pretesto finale" per accelerare la deportazione nei campi di concentramento.

La Risoluzione finale della Conferenza di Evian rappresenta l'espressione di una generale politica di indifferenza nei confronti della situazione degli Ebrei. Le motivazioni per non accogliere i profughi riguardavano le conseguenze sull'economia globale, "turbata" dalla forzata emigrazione di massa degli Ebrei dopo la crisi economica. Nella Risoluzione finale si legge: "L'emigrazione involontaria di una grande massa di popolazione ha raggiunto proporzioni talmente ampie da acuire i problemi di razza e religione, [...] accresce il disagio internazionale e [...] rischia di ostacolare il processo di pacificazione in atto nelle relazioni internazionali."

In definitiva, l'unico risultato della Conferenza di Évian-les-Bains fu la creazione del Comitato Intergovernativo per i rifugiati (IGC), che in dodici mesi si riunirà tre volte. La definizione del suo mandato era ampia: "Il mandato del Comitato si estende a tutte le persone, ovunque si trovino, che come risultato di eventi in Europa, devono lasciare, o potrebbero dover lasciare, i loro paesi di residenza, a causa del pericolo per le loro vite o libertà politiche a causa della loro razza, religione o convinzioni politiche. "

Poco tempo dopo la chiusura della convenzione di Evian, furono emanati provvedimenti restrittivi della condizione degli Ebrei tedeschi. Il governo tedesco emanò il *Decreto per l'eliminazione degli Ebrei dall'economia* che proibiva loro di possedere negozi al dettaglio, agenzie di commercio e altre attività economiche, nonché di vendere beni o servizi in qualunque luogo. Successivamente, le autorità tedesche proibirono poi ai bambini Ebrei di frequentare le scuole pubbliche, limitandone l'accesso alle scuole finanziate e amministrate dalle comunità ebraiche. Il *Decreto sull'utilizzo delle proprietà degli Ebrei* obbligò gli Ebrei a vendere a cittadini non Ebrei i propri beni immobili, i titoli di borsa e le proprie attività commerciali, di solito a prezzi molto inferiori a quelli di mercato.

8.

Non si può concludere questo contributo senza accennare alle leggi razziali in Italia che subentrarono non a caso poco dopo la Conferenza di Evian alla quale il governo fascista non ritenne di partecipare. Nel settembre

del 1938, cinque decreti-legge, tra i quali quello riguardante la privazione della cittadinanza per gli Ebrei stranieri (de-naturalizzazione), a cui fu anche vietato di fissare stabile dimora nel regno, in Libia e nei possedimenti dell'Egeo; furono, inoltre, revocate le concessioni di cittadinanza italiana posteriori al 1 gennaio 1919. Venne anche intimato loro di abbandonare il Regno entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto” (R. D. L. 7 settembre 1938 n. 1381).

Altri due provvedimenti inerivano alla scuola e all'Università prevedendo la rimozione degli Ebrei, sia come discenti che come docenti (R. D. L. 1938 n. 1630, Istituzioni di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica, poi assorbiti dal R. D. L. 1938 n. 1779, Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana).

Il provvedimento più importante fu il regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728 recante provvedimenti per la difesa della razza italiana. Secondo l'Art. 10: “I cittadini italiani di razza ebraica non possono: a) prestare servizio militare in pace e in guerra; b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica; c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione (...), e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi comunque l'ufficio di amministratore o di sindaco; d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila; e) essere proprietari di fabbricati che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila”. La legge 29 giugno 1939 n. 1054 disciplinava poi le professioni e, infine, la n. 517 del 19 aprile 1942, estrometteva gli Ebrei dallo spettacolo.

In conclusione di questo contributo, vale la pena di riportare quanto scritto dalla Corte costituzionale nella sentenza 1998 n. 268: “In questo contesto normativo, la discriminazione razziale si è manifestata con caratteristiche peculiari, sia per la generalità e sistematicità dell'attività persecutoria, rivolta contro un'intera comunità di minoranza, sia per la determinazione dei destinatari, individuati come appartenenti alla razza ebraica secondo criteri legislativamente stabiliti (...), sia per le finalità perseguite, del tutto peculiari e diverse da quelle che hanno caratterizzato gli atti di persecuzione politica: la legislazione antiebraica individua una comunità di minoranza, che colpisce con la “persecuzione dei diritti”, sulla quale si innesterà, poi, la “persecuzione delle vite””.

La Corte costituzionale nella più recente sentenza 22 ottobre 2014, n. 238 (Presidente/Redattore Tesaurò) sul risarcimento danni dei prigionieri italiani in Germania ha affermato: “Anche in una prospettiva di realizzazione

dell'obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali, ispirati ai principi di pace e giustizia, in vista dei quali l'Italia consente a limitazioni di sovranità (art. 11 Cost.), il limite che segna l'apertura dell'ordinamento italiano all'ordinamento internazionale e sovranazionale (artt. 10 e 11 Cost.) è costituito, come questa Corte ha ripetutamente affermato (...), dal rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell'uomo, elementi identificativi dell'ordinamento costituzionale. E ciò è sufficiente a escludere che atti quali la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi, riconosciuti come crimini contro l'umanità, possano giustificare il sacrificio totale della tutela dei diritti inviolabili delle persone vittime di quei crimini, nell'ambito dell'ordinamento interno.”

Bibliografia di base

- A. ANNONI, S. FORLATI, *The Changing Role of Nationality in International Law*, London, New York, 2013.
- P.R. BARTROP, *The Evian Conference of 1938 and the Jewish Refugee Crisis*, 2017.
- R. J. BECK, *Britain and the 1933 Refugee Convention: National or State Sovereignty?* in *International Journal of Refugee Law*, 1999, p. 602 ss.
- G. BURGESS, *The League of Nations and the Refugees from Nazi Germany: James G. McDonald and Hitler's Victims*, London, 2016.
- R. DONNER, *The Regulation of Nationality in International Law*, II ed., Irvington-on-Hudson, New York, 1994.
- A. EDWARDS, L. VAN WAAS., *Nationality and Statelessness under International Law*, Cambridge, 2014.
- M. FOSTER, H. LAMBERT, *International Refugee Law and the Protection of Stateless Persons*, Oxford, 2019
- J.C. HATHAWAY, *The Evolution of Refugee Status in International Law: 1920-1950*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, 1984, p. 348 ss.
- A.F. PANZERA, *Limiti internazionali in materia di cittadinanza*, Napoli, 1984, p. 197 ss.
- L. PANELLA, *La cittadinanza e le cittadinanze nel Diritto Internazionale*,

Napoli, 2008.

L.W. HOLBORN, *The Legal Status of Political Refugees, 1920-1938*, in *The American Journal of International Law*, 1938, p. 680 ss.

P. WEISS, *Nationality and Statelessness in International Law*, London, 1956.

D.S. WEISSBRODT, C. COLLINS, *The Human Rights of Stateless Persons*, in *Human Rights Quarterly*, 2006, p. 245ss.

DOCUMENTI INTERNAZIONALI

A/CN.4/50, Report on Nationality, Including Statelessness by Mr. Manley O. Hudson, Special Rapporteur, Extract from the Yearbook of the International Law Commission, 1952, vol. II.

A/HRC/25/2819, December 2013, Report of the Secretary-General, Human rights and arbitrary deprivation of nationality, Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General.

Emanuela Pistoia*

*Una questione di identità
La lite turco-armena sul nome “genocidio”
per i massacri del 1915-1916*

SOMMARIO: 1. La lite – 2. Fu genocidio? – 3. Il ruolo dell'identità nazionale nella lite sul riconoscimento del genocidio e il reato di vilipendio dell'identità nazionale turca – 4. Superare la prospettiva dell'identità?

1. *La lite*

Una cosa soprattutto, del genocidio armeno, può dirsi nota al “grande pubblico”: l'ostinazione della Turchia a negare che quei massacri siano qualificabili come “genocidio” e a minimizzarli in termini di dimensione e di gravità. Di conseguenza è pure nota, sebbene forse in grado minore, l'insistenza degli Armeni a ottenere un siffatto riconoscimento, se non altro perché tale insistenza trapela talvolta attraverso i titoli di cronaca relativi a qualche successo al riguardo: la votazione nell'Assemblea nazionale francese sulla legge specificamente relativa al riconoscimento del genocidio armeno (del 2001), le delibere di numerose assemblee elettive di enti locali italiani¹, le risoluzioni adottate a più riprese dal Parlamento europeo², il discorso

* Professoressa associata di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo

¹ L'elenco comprende consigli regionali, come quelli di Lazio e Lombardia; consigli comunali di città grandi e importanti come Roma, Milano, Torino, Venezia; di città medio-piccole come Genova, Padova, Pavia, Ravenna, Taranto; di paesi collocati in varie regioni.

² Il Parlamento europeo vede il mancato riconoscimento del genocidio armeno come un ostacolo insormontabile all'adesione della Turchia all'Unione: così, con sfumature diverse, la risoluzione del 18 giugno 1987 (adottata all'indomani della presentazione da parte della Turchia della domanda di adesione all'allora Comunità europea) e la risoluzione del 28 settembre 2005 in seguito all'apertura dei negoziati di adesione. Cfr. P. SIMONE, *Sozde Ermeni Soykirimi or 1915 olayari Under Scrutiny: Is the Denial of the Armenian “Genocide” an Obstacle to Turkey's Accession to the EU?* e A. ROSANÒ, *The European Parliament as the Human Rights Gatekeeper of the Union?*, ambedue in F. Lattanzi, E. Pistoia (eds.), *The Armenian*

di Papa Francesco nelle celebrazioni del centenario, i voti del Congresso e del Senato americani dello scorso dicembre, e così via. Alcuni di questi “successi” sono derivati da iniziative private, senza alcuna intelligenza con lo Stato armeno o con organizzazioni della comunità armena della diaspora, che è più numerosa della popolazione della Repubblica dell’Armenia.

Del genocidio armeno si conoscono insomma, più dei fatti in sé, i loro seguiti in termini di *querelle* infinita con la Turchia, che peraltro è “solo” l’erede di quell’Impero ottomano cui i fatti vanno attribuiti³. Chiedersene il perché non è curiosità da *tabloid*, ma domanda che porta dritta all’essenza del “crimine dei crimini”. È infatti evidente che, dopo tanti anni, le ragioni dell’ostinata negazione non possono coincidere con quelle, politiche, che hanno ispirato gli avvenimenti. Esse hanno qualcosa di oscuro e indicibile, che in fin dei conti ha la stessa sostanza di ciò che ha reso possibile le atrocità. Sfugge infatti a ogni motivazione semplicemente razionale, come sono i calcoli politici, la decisione di eliminare centinaia, se non migliaia o milioni di individui, appartenenti a un certo gruppo etnico, nazionale, religioso. O, al contrario, nessun genocidio può ricollegarsi esclusivamente a motivazioni razionali ove fossero queste a ispirarlo, poiché nessuna motivazione razionale può verosimilmente giustificare l’efferatezza connaturata al genocidio.

Vale allora la pena di indagare le motivazioni della lite turco-armena sulla questione del riconoscimento dei massacri del 1915-1916 come genocidio, confidando che la comprensione di questo punto dia anche un contributo alla più importante questione della comprensione dei processi che di tanto in tanto portano a fenomeni di atrocità ineguagliata come sono i genocidi.

2. *Fu genocidio?*

Tutto avvenne mentre cominciava il primo conflitto mondiale, quando l’Impero ottomano si preparava a entrare in guerra. I massacri in verità si protrassero per vari anni, ma quelli che corrispondono alla qualificazione tecnico-giuridica di genocidio vanno dalla sera del 24 aprile 1915 a,

Massacres of 1915-1916 a Hundred Years Later. Open Questions and Tentative Answers in International Law, Springer, 2018, rispettivamente pp. 275-298 e pp. 299-311. Una terza risoluzione, del 15 aprile 2015, ha avuto come occasione il centenario del genocidio.

³ In effetti c’è anche chi sostiene che gli illeciti aventi ad oggetto gli Armeni e i loro beni siano continuati anche dopo la nascita dello Stato turco (V. AVEDIAN, *State Identity, Continuity and Responsibility: The Ottoman Empire, the Republic of Turkey and the Armenian Genocide*, in *European Journal of International Law*, 2012, pp. 797-820).

grossomodo, la prima metà del 1916: tra poco ne spiegherò il motivo. L'Impero ottomano a quel tempo era un impero senza imperatore, o meglio senza sultano. Infatti, nel 1908 i "Giovani Turchi" lo avevano rovesciato con un colpo di stato che aveva portato al potere il triumvirato dei tre Pasha: Talât, Enver e Gemal. Sull'enorme quantità di morti, sui modi efferati con cui le persone vennero uccise o deportate e le donne vennero barbaramente violate, sul fatto che moltissimi furono fatti morire di stenti nel deserto siriano o sulla strada per arrivarvi, non ci sono dubbi. Le testimonianze fotografiche e scritte, da testimoni oculari, sono numerose e impressionanti. Le fotografie e i filmati ritraggono colonne di esseri umani sbigottiti e talvolta macilenti – per lo più donne, vecchi e bambini – a piedi in zone desertiche, morti stesi a terra in posizioni prive di dignità, o ridotti a scheletri, o accatastati in campi o strade o fosse comuni. Notevole è la raccolta fotografica di un infermiere volontario nell'unità sanitaria dell'esercito tedesco, Armin Wegner, che comprende centinaia di scatti dei deportati e dei morti. Tra i testimoni oculari che scrissero, ricordo quello certamente più famoso e rilevante sul piano politico: Henry Morgenthau, che fu ambasciatore degli Stati Uniti a Costantinopoli dal 1913 al 1916. Oltre ai dispacci inviati nel suo ruolo, basati a loro volta sui comunicati fatti pervenire a Costantinopoli dai consoli residenti nelle città periferiche dell'Impero, Morgenthau nell'immediato scrisse un libro sugli eccidi e sul processo politico che portò alla loro decisione, etichettandoli con l'indimenticabile espressione "morte di una nazione"⁴. Voglio anche ricordare il console italiano a Trebisonda, Giacomo Gorrini, che l'Armenia moderna ha onorato con la tumulazione della sua terra tombale nel Muro della Memoria, a Yerevan. Egli narrò quanto vide con immenso orrore e pietà in un'intervista al quotidiano *Il Messaggero*, pubblicata il 25 agosto 1915 con il titolo "Orrendi episodi di ferocia musulmana contro gli armeni". Gorrini preparò poi un Memoriale, datato 14 novembre 1918, che fu utilizzato nelle conferenze di Sèvres, Ginevra e Losanna, e infine pubblicò uno scritto dal titolo "Testimonianze", nel 1940. Tra i molti, c'è ancora il ragazzo Soghomon Tehlirian, che nel 1921 riuscì a vendicare la famiglia sterminata uccidendo in un agguato, a Berlino, proprio quel Talât Pasha che da Ministro dell'Interno, membro del Triumvirato, aveva organizzato deportazioni ed eccidi. Raccontò la sua storia al tribunale tedesco che lo processava per l'omicidio, dicendo di essere stato incitato in sogno dalla madre uccisa a vendicare sé e il resto della famiglia. Lo ricordo perché il racconto del suo vissuto fu tale che il tribunale decise di mandarlo assolto.

⁴ H. MORGENTHAU, *United States diplomacy on the Bosphorus: the diaries of Ambassador Morgenthau, 1913–1916*, Taderon Press, Londra, 2010.

Riassumo i fatti con la massima sintesi⁵.

L'inizio fu il 24 aprile 1915, quando centinaia di esponenti dell'élite economico-culturale armena furono arrestati in massa e internati, per essere in seguito uccisi in vario modo. Già in aprile iniziarono le deportazioni di massa dalle regioni di Zeytun e Van, e dal mese di maggio furono avviate, in modo poco sistematico ma tale da "svuotare" della presenza armena intere città e regioni, in tutti i territori dell'impero. Il 27 maggio venne adottata in proposito una legge: la "Legge temporanea di deportazione", appunto. Stabiliva che le autorità militari potessero procedere alla rimozione forzata della popolazione per motivi di sicurezza, necessità militari e interessi dello Stato. La reazione alle prime deportazioni ed eccidi delle potenze dell'Intesa, con la Dichiarazione pubblicata contemporaneamente a Parigi, Londra e Pietrogrado in data 24 maggio 1917, aveva infatti sollevato la questione della necessità di un quadro giuridico di riferimento. Seguì, il 10 giugno 1915, la "Legge temporanea di espropriazione e confisca", che autorizzava tali misure e la vendita all'incanto dei beni e delle proprietà degli armeni, in quanto "beni abbandonati". Questi due principali atti normativi furono completati con altre misure, come ad esempio quella che autorizzava i Musulmani, rifugiati dai territori perduti dall'Impero durante le guerre balcaniche o conquistati dall'esercito zarista, a occupare le proprietà "abbandonate" dagli Armeni. Ovviamente le deportazioni non furono effettuate in modo chirurgico, ma furono accompagnate da indicibili violenze di ogni tipo: assassinii seduti stante di tutti i maschi di intere famiglie e comunità, assassinii indiscriminati per i motivi più futili, torture fisiche e psicologiche della massima brutalità, stupri di donne di ogni età, riduzioni in schiavitù, rapimenti di bambini e loro conversioni forzate. Il personale diplomatico americano a Trebisonda, il console Gorrini citato prima, e altri testimoni oculari, raccontarono di persone caricate su barche per essere gettate in mare, comprese alcune decine di notabili della città che, imbarcati su una nave con il dichiarato scopo del trasferimento in altra città, durante il viaggio furono affiancati da un'altra nave, con a bordo dei gendarmi, che li uccisero in quel modo. Del resto, lo scopo delle deportazioni era precisamente la morte dei deportati che, quando non assassinati nei modi prima ricapitolati, persero la vita per essere stati lasciati fin dal primo giorno senza acqua e cibo, senza cure dalle malattie contratte,

⁵ Le fonti sono molteplici. In lingua italiana, si vedano M. FLORES, *Il genocidio degli Armeni*, Il Mulino, Bologna, 2006 (seconda edizione 2015) e V. VARTUI KARAKHANIAN e O. VIGANÒ, *La Santa Sede e lo sterminio degli Armeni nell'Impero ottomano. Dai documenti dell'Archivio segreto vaticano e dell'Archivio storico della Segreteria di Stato*, Guerini e associati, Milano, 2016.

senza coperte quando faceva freddo e senza protezione quando faceva caldo, e tutto questo nel corso di un viaggio a piedi per migliaia di chilometri. Del resto, la destinazione finale delle deportazioni era il deserto siriano di Deir ez-Zor, dove nulla era stato previsto per i deportati.

Sui numeri dei morti ci sono ovviamente forti divergenze tra le fonti turche e le altre. Tra queste ultime, la cifra ricorrente, che comprende gli uccisi a sangue freddo e i morti di stenti durante le deportazioni o nei campi siriani, intorno ad Aleppo o nel deserto, è nell'ordine di un milione e cinquecentomila. Al di là dei numeri, la descrizione dell'epilogo è ben resa dall'ultima frase del romanzo di Antonia Arslan "La masseria delle allodole", pubblicato da Rizzoli nel 2004. Il libro racconta la storia del massacro e della deportazione della famiglia paterna della scrittrice, stabilita in Anatolia. La frase è questa: "Nessuno, paziente lettore, è più tornato nella piccola città".

Fu genocidio?⁶

I Turchi lo negano per due motivi principali.

Uno riguarda l'efficacia delle norme nel tempo: si dice infatti che la Convenzione contro il genocidio è del 1948, mentre i fatti in questione sono accaduti oltre trent'anni prima. L'altro attiene alla loro qualificazione: l'eliminazione degli Armeni dai territori dell'Impero sarebbe stata dovuta alla necessità di neutralizzare un nemico interno a fronte dell'esigenza di mantenere la compattezza sociale nell'imminenza dell'entrata in guerra, tra gli altri, contro l'Impero russo. Oltre il confine russo si trovava infatti gran parte dell'Armenia storica, abitata da moltissimi Armeni. Come prova principale di una siffatta necessità si porta l'insurrezione di Van, città abitata per i tre quinti da Armeni e per i due quinti da Turchi, avvenuta proprio in concomitanza con l'inizio del genocidio. Nei mesi precedenti, i villaggi del distretto di Van erano stati teatro di grandi tensioni, con intense ricerche dei disertori, estorsioni e distruzione delle linee telefoniche dovute al timore di un collegamento tra i nazionalisti armeni della regione e i volontari armeni dell'esercito russo, stanziati a poca distanza oltre il confine. C'erano anche state diserzioni dall'esercito ottomano di soldati armeni, che erano passati all'esercito zarista. Al di là delle concrete tensioni al confine con la Russia, i massacri del 1915-1916 affondano insomma le radici negli avvenimenti del secolo XIX, quando le ambizioni russe di espansione nell'Europa sud-orientale e le rivalità tra le altre potenze europee in quelle regioni si allacciarono alla riforma ottomana delle comunità etnico-religiose presenti nell'Impero (i *millet*), tra cui quella armena.

⁶ In questa sede è ovviamente possibile solo una brevissima sintesi. Per un'analisi ampia e accurata, su cui si fonda la sintesi che segue, si veda F. LATTANZI, *The Armenian Massacres as the Murder of a Nation?*, in F. Lattanzi, E. Pistoia (eds.), *op. cit.*, pp. 27-104.

Il primo motivo è tecnicamente giusto⁷, anche se non risolutivo: se pure ai fatti del 1915-1916 non si possono effettivamente applicare le norme della Convenzione, è pur sempre possibile (come è infatti il caso degli Armeni) che quei fatti rispecchino la nozione di crimine di genocidio. È peraltro quanto esattamente accade alla *Shoah*, che ha avuto luogo prima della stipulazione della Convenzione e ne ha anzi costituito il motore storico e politico.

Il secondo motivo è poco convincente perché i fatti relativi a una supposta insurrezione degli Armeni a Van, o del pericolo di una più vasta rivolta degli stessi nell'Impero ottomano a sostegno delle truppe zariste, non sono mai stati provati, neanche dai pochi storici che hanno avallato questi argomenti.

L'elemento decisivo per la qualificazione di genocidio è comunque che i massacri armeni rispecchiano appieno i fattori determinanti della nozione di genocidio stabiliti nella Convenzione del 1948 e applicati dai tribunali internazionali penali per la *ex*-Yugoslavia e il Rwanda e dalla Corte internazionale di giustizia. In particolare, vi sono prove chiare e univoche della presenza del dolo specifico, cioè dire l'intenzione di sterminare gli Armeni come popolo. È proprio il dolo specifico che induce a considerare nella nozione di genocidio le sole violenze del periodo 1915-1916: solo in ordine a queste è infatti possibile ricostruire prove in tal senso.

3. Il ruolo dell'identità nazionale nella lite sul riconoscimento del genocidio e il reato di vilipendio dell'identità nazionale turca

Il genocidio degli Armeni è vecchio di più di cent'anni, l'Impero ottomano non esiste più da un tempo quasi altrettanto lungo, la Repubblica armena è uno Stato indipendente dal giorno della dissoluzione dell'Unione sovietica... davvero esiste ancora una determinazione della Repubblica turca e in generale dei Turchi a negare agli eccidi del 1915 la natura di genocidio? E davvero la Repubblica armena e gli Armeni – la maggioranza dei quali appartengono alla diaspora – attribuiscono tanta importanza a siffatto riconoscimento in quanto tale? A cosa si devono queste posizioni così viscerali?

Gli Armeni sono più facili da comprendere: se a quanto è accaduto non c'è rimedio, riparerebbe in parte l'offesa l'ammissione, da parte dello Stato successore dell'Impero ottomano, dell'enormità degli eccidi, del fatto

⁷ C. CIPOLLETTI, *On the Applicability of the Genocide Convention to the Armenian Massacres*, in F. LATTANZI, E. PISTOIA (eds.), *op. cit.*, pp. 105-123. Tra i pochissimi che hanno sostenuto la tesi contraria, A.J.D. DE ZAYAS, *The Genocide Against the Armenians 1915-1923 and the Relevance of the 1948 Genocide Convention*, Haigazian University, Beirut, 2010.

che essi sono stati caratterizzati dall'odio per gli Armeni e dalla volontà di cancellarne la presenza in Anatolia molto al di là di quanto potesse giustificare la necessità di difesa da disertori e nemici interni collegata alla guerra imminente, e che tutto era un illecito gravissimo già a quei tempi. Ciò rispecchia pienamente quella forma di riparazione dell'illecito internazionale nota con il nome di soddisfazione. La memoria, che viene tenacemente perseguita, è importante ma non sufficiente perché segue altre logiche⁸. Essa alimenta il rapporto con i morti e moralmente risarcisce soprattutto loro, con l'attribuzione di una dignità che l'efferatezza di quanto subito ha loro sottratto. Il riconoscimento agli eccidi della natura di genocidio sembra avere una valenza diversa. La negazione di quanto menzionato è infatti psicologicamente, per i discendenti delle vittime e per il popolo armeno nella sua interezza, una continuazione dell'immenso torto patito. Così, intorno alla memoria del genocidio e alla difesa della sua definizione come tale si alimenta l'identità del popolo armeno, diviso tra Stato dell'Armenia e vari Stati del mondo. Peraltro, la negazione da parte turca è anche il presupposto per la perpetrazione di illeciti nuovi, alcuni dei quali continuano a mortificare l'identità religiosa e culturale degli individui e del popolo armeno. Si pensi alla mancata cura nella conservazione del patrimonio culturale degli Armeni presente in territorio turco, comprese le chiese e altri edifici religiosi. Si pensi anche al diritto all'istruzione, giacché nelle scuole turche viene insegnata una versione distorta dei fatti, che peraltro conduce a una grave disinformazione sugli Armeni contemporanei, pregiudizievole per la pace sociale.

Il negazionismo turco ha uno dei suoi elementi più duri e dunque qualificanti nella violazione della libertà di espressione del pensiero e di parola di chi si riferisca agli eccidi del 1915-1916 come genocidio, nonché di chi semplicemente non li riconduca a una strategia di difesa collegata alla guerra, ritenendoli dei crimini. Tale violazione sistematica della libertà di pensiero e di espressione è stata accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, giacché la Convenzione in ordine alla quale la Corte assicura tutela giurisdizionale sancisce tale diritto nel suo art. 10. La violazione suddetta consiste nella presenza, nel codice penale turco, di un reato di "vilipendio all'identità nazionale turca" (*Türklük*) (il famigerato art. 301), che le corti nazionali ritengono perpetrato da chi appunto si esprima, riguardo ai massacri armeni del 1915-1916, nei termini predetti.

È famoso il caso dello scrittore premio Nobel Öhran Pamuk, che in

⁸ Sui profili giuridici della memoria del genocidio armeno v. A. LATINO, *The Armenian Massacres and the Price of Memory: Impossible to Forget, Forbidden to Remember*, in F. Lattanzi, E. Pistoia (eds.), *op. cit.*, pp. 195-236.

un'intervista a un giornale svizzero, rilasciata nei primi mesi del 2005, dichiarò: "a million Armenians and 30,000 Kurds were killed in this country and I'm the only one who dares to talk about it". Parlava delle restrizioni alla libertà di opinione in Turchia. In tal modo egli finì con il fornire una prova tangibile delle sue argomentazioni poiché il giorno successivo alla pubblicazione dell'intervista la stampa turca cominciò una violenta campagna contro di lui, comprensiva di incitazioni a farlo tacere rivolte alla società civile, che lo indussero a lasciare il Paese dopo aver ricevuto varie minacce di morte. Gli veniva dato del traditore appunto per aver usato la parola genocidio, cosa peraltro non corrispondente al vero. Rientrato a Istanbul, dopo qualche mese un procuratore lo incriminò del reato *ex art. 301* per aver pubblicamente denigrato l'identità turca, con il rischio di tre anni di detenzione.

Nel periodo in cui Pamuk veniva incriminato, si processava per violazione dell'art. 301 anche il giornalista turco-armeno Hrant Dink. Il processo a Dink terminò con la condanna a 6 mesi di detenzione, che venne sottoposta a sospensione. Dink aveva pubblicato alcuni articoli relativi al rapporto tra Armeni e Turchi in una testata ("AGOS") da lui fondata allo scopo di alimentare il dibattito su questi temi e contribuire così alla riconciliazione tra i due popoli. La condanna di Dink fu confermata per due volte dalla Corte di Cassazione. La storia finì nel peggiore dei modi, poiché Dink venne assassinato da un individuo aderente a un gruppo ultranazionalista, nel 2007.

Nel 2006 fu sottoposta a giudizio per vilipendio all'identità nazionale turca la scrittrice Elif Şafak, autrice del libro "Baba ve Piç" ("La bastarda di Istanbul"). Ella era stata denunciata da un gruppo di avvocati e da un'associazione di Izmir chiamata "Associazione per la cultura e il mondo turchi e i diritti umani", per una serie di affermazioni sulla questione degli Armeni contenute nel libro. Con una sentenza del 21 settembre 2006 Elif Şafak fu assolta, con la motivazione che il libro concerneva una storia inventata e che le affermazioni incriminate erano dovute ai personaggi del romanzo.

Un ultimo caso avente come protagonista un personaggio noto è quello di Taner Akçam, uno storico che da circa 20 anni si occupava dei fatti del 1915, aventi a oggetto la popolazione armena dell'Impero ottomano. Egli scrisse un articolo sulla rivista di Dink relativo proprio al reato di vilipendio dell'identità nazionale turca con riferimento alla qualificazione dei massacri del 1915 come genocidio, in particolar modo alla vicenda giudiziaria di Dink. Per questo articolo, nel 2006, egli fu incriminato per lo stesso reato, come del resto egli aveva provocatoriamente chiesto nell'articolo in questione. Per lo scritto di Akçam furono condannati anche lo stesso Dink come editore di AGOS e il

proprietario della rivista, entrambi a un anno di detenzione. In seguito alla pubblicazione vi furono varie denunce a carico di Akçam finché, dopo una vicenda molto travagliata, si arrivò alla decisione di non perseguirlo perché le sue affermazioni erano compiute a valle di una ricerca pluriennale. Su questa base si ritenne che, nel suo caso, l'applicazione della fattispecie di reato costituisse violazione del diritto alla libertà di opinione. Tuttavia, su ricorso dello stesso Taner Akçam, la Corte europea dei diritti dell'uomo condannò la Turchia per violazione dell'art. 10 anche in assenza di una condanna e dunque a causa della mera presenza, nel codice penale, della fattispecie di reato in questione⁹. Questa aveva infatti originato le denunce contro il ricorrente e il processo nei suoi confronti, costringendolo a difendersi dinanzi a una corte, e aveva inoltre condizionato il suo lavoro di ricerca.

L'art. 301 del codice penale turco e la sua prassi applicativa dimostrano dunque che, secondo la sensibilità a tutt'oggi prevalente nella società della Turchia, negare ai massacri armeni la qualificazione di genocidio può costituire un'offesa all'identità turca. Le denunce ricevute dai tribunali, lo stesso zelo dimostrato da certi rappresentanti della pubblica accusa, dimostrano come non si tratti di vuota retorica, ma di sentimenti autentici e diffusi. Al riguardo sono illuminanti le affermazioni della Corte di cassazione turca nella sentenza di condanna contro Dink del 1° maggio 2006. La condanna in primo grado a sei mesi di detenzione fu infatti pronunciata nonostante una commissione di esperti (docenti universitari di diritto penale) avesse chiarito che negli scritti di Dink non vi fosse alcuna denigrazione dell'identità turca, poiché criticavano l'ossessione *degli Armeni* a ottenere il riconoscimento da parte turca dei fatti del 1915 come "genocidio", ossessione che per il giornalista era divenuta parte dell'identità nazionale armena. Ebbene, la condanna della Cassazione non si basò sull'effettivo significato delle frasi scritte da Dink, ma sulla loro percezione da parte del lettore. A sua volta, questo era esclusivamente il lettore di etnia turca e la sua percezione era determinata grazie all'atteggiamento politico delle istituzioni della Repubblica di Turchia verso i fatti del 1915-1916. Cosicché, nella determinazione della *Türklük*, i sentimenti e le percezioni della minoranza turco-armena non sono minimamente presi in considerazione¹⁰. Ne deriva che l'identità nazionale turca è riferita non già al corpo dei cittadini della Repubblica di Turchia ma al solo gruppo etnico turco, che in questo modo è l'unico protetto dall'art. 301 del codice penale.

⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Case of Altuğ Taner Akçam v. Turkey*, sentenza del 25 ottobre 2011.

¹⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Affaire Dink v. Turquie*, sentenza del 14 settembre 2010.

4. *Superare la prospettiva dell'identità?*

Dopo aver criticato, sulla scia della Corte europea dei diritti dell'uomo, il ruolo dell'identità nazionale turca (nel senso appena spiegato) nella lite sul riconoscimento del genocidio armeno, conviene tornare sulle considerazioni di Hrant Dink relative all'atteggiamento degli Armeni sul tema. Egli discusse infatti "le caractère 'obsessionnel' de la démarche de la diaspora arménienne visant à faire reconnaître par les Turcs que les événements de 1915 constituaient un génocide". Risulta così evidente il vicolo cieco in cui si trovano le parti dopo oltre un secolo.

Quali potrebbero essere allora le basi, o i confini, di un dialogo che fino a oggi si è rivelato impossibile?

Nella vita e nella storia ci sono poche cose solo bianche o solo nere. Tra le cose più ricche di sfumature anche contrastanti vi è, a mio parere, proprio l'identità nazionale, anche nel senso adoperato dalla Corte di cassazione turca: cioè a dire, in fin dei conti, nel senso dell'identità del gruppo etnico-religioso. Molti credono sinceramente di poterne prescindere poiché prendono le decisioni che riguardano se stessi in quanto uomini e donne, non in quanto italiani, lapponi, valloni, cattolici, musulmani, ebrei, e quant'altro. Hanno ragione i neo-sovranisti e neo-populisti, nelle loro varie declinazioni, a ritenere che è soltanto la cosiddetta élite ad avere quella percezione: perché, al netto delle diverse sensibilità individuali, è tipicamente delle persone di particolare apertura mentale, e dunque spesso di livello culturale medio-alto, sentirsi in questo modo. Ma è un'illusione, perché non appena si incontra un diverso, soprattutto se inserito in una comunità, quello e la sua comunità prima di guardarci come uomini e donne ci guarderanno come italiani, lapponi, valloni, cattolici, musulmani, ebrei, e quant'altro. È purtroppo un riflesso inconsapevole.

Ebbene, il punto che vorrei sottolineare è che l'identità nazionale, che noi lo vogliamo o no, è una caratteristica imprescindibile di ogni essere umano, che ha bisogno di appartenere a una comunità e anche suo malgrado vi appartiene, se non altro agli occhi degli altri. Come tale, l'identità nazionale è un elemento neutro o spesso anche positivo. Diventa negativo quando si afferma per negazione o sopraffazione dell'identità altrui. Allora non ci sono gradazioni e sfumature, il colore della cosa è proprio e solo nero.

Proprio e solo neri sono anche gli eccidi: le migliaia e i milioni di morti, i maschi di famiglia ammazzati per porre fine alla stirpe, i bambini sopravvissuti affidati alla rieducazione religiosa e culturale, le donne violate e umiliate. E anche, appena un gradino sotto, le ricchezze rubate e i beni

espropriati, le chiese distrutte, le cose sacre calpestate: nere già per sé stesse, ma tali soprattutto perché finalizzate alla distruzione dell'identità nazionale.

Dunque, Turchi e Armeni devono essere aperti a discutere su tutto, sforzandosi di mettere da parte l'idea di dover tutelare la propria identità come gruppo. I fatti, però, non possono mai essere minimizzati, né giustificati alla luce del contesto politico dell'epoca.

David Meghnagi*

*Memoria e storia della Shoah
Una sfida per la didattica*

SOMMARIO: 1. Le sfide per la didattica – 2. L'ampliamento degli orizzonti della ricerca e le conseguenze sulla didattica – 3. Il giorno della memoria: luci e ombre – 4. Conclusione.

1. *Le sfide per la didattica*

La didattica intorno alla storia e alla memoria della Shoah è tra le sfide più complesse con cui confrontarsi, perché mette in gioco competenze e specializzazioni diverse: storia e geografia, psicologia e pedagogia, antropologia culturale, filosofia e letteratura. Per non parlare della storia della scienza e della medicina, del simbolismo religioso, della storia sociale ed economica e del diritto (si pensi solo per fare un esempio al concetto di “genocidio”, introdotto per la prima volta nel 1944 dallo studioso ebreo polacco Raphael Lemkin)¹.

La tragedia della *Shoah* ha coinvolto l'intera civiltà umana. Non solo i territori in cui si è consumato lo sterminio, ma anche i luoghi verso cui le persone in fuga cercavano scampo. La guerra coinvolse anche le colonie. Nel caso specifico dell'Africa settentrionale e del Vicino Oriente,

* Prof. Senior di Roma Tre. Direttore del Master internazionale di II livello in Didattica della Shoah, Roma Tre. Full Member dell'International Psychoanalytic Association (IPA). Membro della delegazione italiana presso l'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Direttore di Trauma and Memory. European Review of Psychoanalysis and Social Science. Assessore alla cultura dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei)

¹ Per un'introduzione al problema cfr. Y. BAUER, (2001), *Ripensare l'Olocausto*, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2009 (traduzione); D. MEGHNAGI, *Ricomporre l'infranto. L'esperienza dei sopravvissuti alla Shoah*, Marsilio, Venezia, 2005. Per il concetto di genocidio nell'opera di Lemkin cfr. R. LEMKIN, *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*, Carnegie Endowment for International Peace Washington, DC, 1944.

se le forze dell'Asse non fossero state sconfitte a El Alamein, le comunità ebraiche del mondo arabo e lo stesso *Yishuv* (l'insediamento ebraico nato con il movimento di rinascita nazionale ebraica) avrebbe subito un destino analogo a quello riservato agli Ebrei europei. Le camere a gas mobili, utilizzate dalle *Einsatzgruppen* nel corso dell'avanzata dell'esercito tedesco sul fronte orientale, erano pronte per essere usate, con l'appoggio e il sostegno dei seguaci del Muftì di Gerusalemme, al Cairo e ad Alessandria; a Tel Aviv e a Gerusalemme come a Damasco e Bagdad². La Germania nazista avrebbe comunque perduto la guerra, ma la distruzione dell'Ebraismo europeo e mediterraneo sarebbe stata totale. Non a caso nei mesi in cui le truppe britanniche si trovarono in difficoltà, a Tel Aviv come a Gerusalemme, il romanzo di Franz Werfel sullo sterminio degli Armeni, era tra i più letti³.

Composto a Damasco nel 1929 e pubblicato quattro anni dopo, il libro di Werfel racconta l'epopea di sofferenze del popolo armeno col suo tragico epilogo. Una prefigurazione di quello che sarebbe potuto accadere agli Ebrei, su più vasta scala, con l'ascesa di Hitler al potere. Come intuito da Scholem e Benjamin nel loro fitto e doloroso carteggio, le opere di Kafka descrivevano bene il pericolo. "Il mondo di Kafka – scrive Scholem in una lettera del 1934 – è il mondo della rivelazione [...] in quella prospettiva in cui viene ricondotto al proprio nulla"⁴. Facendogli eco, quattro anni dopo, Benjamin affermava con lucida premonizione: "Il mondo di Kafka, spesso così sereno e popolato di angeli, è l'esatto complemento della sua epoca, che si accinge a sopprimere grandi masse degli abitanti di questo pianeta. Non è escluso che l'esperienza che corrisponde a quella dell'uomo privato Kafka sarà fatta da grandi masse soltanto in occasione di questa loro eliminazione"⁵. Quando Benjamin e Scholem, separati dai mari e dai continenti, si scambiavano queste acute osservazioni, la guerra non era ancora scoppiata e la diplomazia europea, nonostante la corsa al riarmo della Germania nazista, si illudeva di poterla evitare, come sarebbe poi accaduto con la capitolazione di Monaco.

Intrecciando destini individuali e collettivi, sullo sfondo di massacri e deportazioni, Werfel ha dato voce alla storia degli abitanti di sette villaggi armeni assediati sul monte Mussa Dagh, e della loro tenace resistenza

² D. MEGHNAGI, *Le sfide di Israele. Lo Stato ponte tra Occidente e Oriente*, Venezia, Marsilio, 2010; J. ROUMANI, D. MEGHNAGI, J. ROUMANI, *Jewish Libya*. Syracuse University Press, 2018.

³ F. WERFEL (1933), *I quaranta giorni del Mussa Dagh*, Mondadori, Milano, 2016 (traduzione); M. MIKAELIAN, *Haigaz chiamava: "Mikael... Mikael ..." Armenia 1915 - Testimonianza*, a cura di A. Litta Modignani, Postfazione di David Meghnagi.

⁴ Scholem a Benjamin, Lettera del 17 luglio 1934, in W. BENJAMIN, G. SCHOLEM, *Teologia e utopia. Carteggio 1933-1940*, Einaudi, Torino, 1987.

⁵ Benjamin a Scholem, 12 giugno 1938, *ibidem*.

contro gli assalti dei Turchi, sino al loro salvataggio per opera di una nave francese. Nei mesi in cui le armate tedesche minacciavano dalla Cirenaica la presenza britannica nel Vicino Oriente, era chiaro che nel caso di un ritiro temporaneo delle truppe britanniche dalla regione nell'eventualità di un attacco tedesco a tenaglia dal Caucaso e dalla Cirenaica, a differenza dei combattenti del Mussa Dagh, gli Ebrei non avrebbero potuto contare su alcun soccorso dall'Europa e che la lotta sarebbe stata per una morte diversa, come poi accadde nell'aprile del 1943 per i combattenti del Ghetto di Varsavia e degli altri ghetti dell'Europa orientale⁶. In quei mesi nelle comuni dei *kibbutz*, si discuteva su come organizzare la resistenza sulle colline di Galilea e nel deserto dove sorge l'antica fortezza di Massada, luogo simbolo della resistenza alle distruzioni romane.

2. L'ampliamento degli orizzonti della ricerca e le conseguenze sulla didattica

Gli orizzonti della ricerca, in un primo tempo limitati al periodo bellico, si sono progressivamente ampliati ed estesi al periodo di incubazione che l'ha preceduto: la prima guerra mondiale con le sue devastanti conseguenze in ogni sfera della vita pubblica e privata e di lì a cascata sui processi di incubazione che hanno fatto da sfondo all'ascesa del nazismo. Un esempio concreto di questi sviluppi, sono le monumentali ricerche di Poliakov sull'antisemitismo e sul mito ariano, e quelle di Mosse sulle origini culturali del *Terzo Reich*⁷.

⁶ M. EDELMAN e HANNA KRALL, *Il ghetto di Varsavia. Memoria e storia dell'insurrezione*, Città Nuova Editrice, Roma, 1996, ristampa dell'edizione italiana del 1985, prefazione dell'originale francese di P. Vidal Naquet, traduzione e introduzione di D. Meghnagi. S. ROTEM, *Il passato che è in me. Memorie di un combattente del ghetto di Varsavia*, Edizione italiana a cura di A. Rolli, con Postfazione di D. Meghnagi, Belforte editore, Livorno, 2014; A. ROLLI, S. ROTEM, *Conversazione con un eroe. Simha Rotem racconta*, con Prefazione di D. Meghnagi, Belforte Editore, Livorno, 2016; D. MEGHNAGI, *Ricomporre l'infranto...* cit.; ID., *Simha Rotem (1924-2018): Ad Memoriam The Broom and the Resilience*, in *Trauma and Memory*, 2019, Volume 7, no. 1, pp. 10-20, <https://www.eupsycho.com/index.php/TM/article/view/236>.

⁷ L. POLIAKOV, *Il nazismo e lo sterminio degli ebrei*, Einaudi, Torino, 1955; IDem, *Storia dell'antisemitismo*, 5 volumi, La Nuova Italia, Firenze, 1961-1996; IDem, *Il mito ariano. Storia di un'antropologia negativa*, Rizzoli, Milano, 1976; G. L. MOSSE, *Le origini culturali del Terzo Reich*, Il Saggiatore, Milano, 1968; IDem, *La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania (1812-1933)*, Il Saggiatore, Milano, 1975; IDem, *Il razzismo in Europa dalle origini all'Olocausto*, Laterza, Roma-Bari, 1985; IDem, *L'uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste*, Laterza, Roma-Bari, 1988; IDem, *Sessualità e nazionalismo*, Laterza, Roma-Bari, 1984; IDem,

Senza togliere nulla alla specificità di ogni singola fase, gli studiosi hanno esteso la loro ricerca a temi della storia culturale di breve e lungo periodo: il darwinismo sociale e l'eugenetica, le ideologie coloniali e la cultura medica con i suoi pregiudizi, l'antisemitismo di matrice religiosa cristiana e quello "razziale". Non per caso il fascismo italiano avrebbe giustificato la legislazione antisemita come un'estensione metropolitana a quanto già attuato nei possedimenti coloniali. Per non parlare della tragedia armena in cui il Comando militare tedesco, che tra il 1904 e il 1907 aveva accumulato una vasta "esperienza" in Africa con gli Herrero, fatti morire di fame e di sete, avvelenando i pozzi⁸, ha fornito un supporto al suo alleato nel processo di distruzione realizzato dalla Turchia contro la minoranza armena⁹.

La didattica deve sapere tenere conto delle successive rappresentazioni collettive, come parte di uno scontro fra sistemi e visioni diverse della politica, della cultura e della società, influenzando dall'interno la storiografia, le scienze sociali, la psicologia, la teologia, l'arte e la letteratura¹⁰.

Per essere all'altezza della sfida, un percorso di formazione specialistico deve sapersi confrontare con gli usi ideologici che di quella pagina tragica del Novecento sono stati fatti, con il racconto e la rappresentazione della storia e con le modalità di trasmissione della memoria collettiva.

Alla luce delle considerazioni svolte, gli sviluppi attuali dell'odio

Il dialogo ebraico tedesco, Da Goethe a Hitler, traduzione italiana di D. Vogelmann, Giuntina, Firenze, 1988; Idem, *Ebrei in Germania fra assimilazione e antisemitismi*. Trad. italiana di P. e C. Candela, Giuntina, Firenze, 1991.

⁸ Nel 1985 con il Rapporto Whitaker le Nazioni Unite, la tragedia degli Herrero è stata identificata come uno dei primi tentativi di genocidio, inteso come sterminio di un'intera popolazione, del XX secolo (https://it.wikipedia.org/wiki/Guerre_herero). Quanto alle altre potenze coloniali europee, solo per citare degli esempi, la dominazione belga in Congo ha fatto 10 milioni di vittime. Per non parlare delle corresponsabilità franco-belghe in anni recenti per quanto avvenuto in Ruanda. la dominazione britannica in Sudan tra il 1882 e il 1903 ha avuto come conseguenza la riduzione della popolazione da 9 a 3 milioni. Nella guerra di aggressione contro le popolazioni etiopi, le truppe italiane fecero uso di armi chimiche (<https://it.wikipedia.org/wiki/Genocidio#Asia>).

⁹ H. MORGENTHAU, *Il grande male*, in *Lettera Internazionale*, 2007, n. 92 (<http://letterainternazionale.it/testi/centanni-dal-genocidio-degli-armeni/>), A. RICCARDI, *Lo sterminio dei Pascià e le colpe (ora ammesse) dalla Germania*, 16 giugno 2002 (https://www.corriere.it/esteri/16_giugno_02/armenio-sterminio-pascia-colpe-51b731a8-2902-11e6-b8af-ff693661c815.shtml?refresh_ce-cp).

¹⁰ D. MEGHNAGI, *La malattia come premonizione*, in *Psicoterapia e Scienze Umane*, XLVI, 2, 2012, pp. 209-224; Idem, *Silvano Arieti's Novel "The Parnas"; A Scene from the Holocaust*. In *The International Journal of Psychoanalysis*, 95, 2014, pp. 1155-1181; Idem, *The Word to Tell. Trauma and Writing in Primo Levi's work*, in *Trauma and Memory*, 2014, Volume 2, no. 1, pp. 2-17; Idem, *Enzo Joseph Bonaventura's "La psicoanalisi": The Importance of his Thinking, History of a Repression*, in *Trauma and Memory*, 2019, vol. 7. N. 2, pp. 54-70.

antiebraico nel mondo arabo islamico non sono da considerarsi il mero prodotto del conflitto che ha tragicamente opposto per decenni le aspirazioni del movimento sionista a quelle del nazionalismo arabo. Sono anche e soprattutto il risultato di un processo storico più ampio e complesso, che ha radici nella cultura religiosa islamica e che investe dall'interno le narrazioni religiose e nazionaliste che hanno fatto da sfondo al crollo dell'Impero ottomano e alla fine del Califfato e che negli anni trenta ha visto una alleanza organica politica e ideologica tra importanti settori del nazionalismo arabo e islamico e le Potenze dell'Asse¹¹.

La didattica sulla Shoah, ha stentato a trovare in ambito accademico una sua definizione disciplinare e solo dagli anni '60, con la discussione pubblica innestata dal Processo Eichmann, ha progressivamente conquistato ambiti che dapprima erano rimasti ai margini o limitati ai contributi di eccezione, in particolare fra gli intellettuali esuli o reduci dai campi che in contrasto con i luoghi comuni dei primi decenni seguiti alla guerra furono in grado di confrontarsi con la frattura epocale che si era determinata con la tragedia dello sterminio. Per citarne alcuni che da angolature diverse hanno posto Auschwitz al centro della loro riflessione: Primo Levi, Paul Celan, Elie Wiesel, Vassily Grossman, per la letteratura e per la testimonianza; Adorno, Horkheimer, Marcuse, Gunther Anders e Arendt etc., tra gli esuli ebrei tedeschi in America¹².

Nonostante la quantità e la qualità scientifica dei lavori specialistici sull'argomento, la ricaduta che se ne ha nelle opere di più larga diffusione non è all'altezza della sfida. Le cerimonie commemorative e le dichiarazioni solenni, per quanto importanti e necessarie per tenere viva l'attenzione e la consapevolezza dei pericoli attuali, rischiano di diventare col tempo dei contenitori vuoti, se non sono accompagnati nelle sedi deputate (le scuole, le università e i media) da un approfondimento critico oltre che da una divulgazione che sia all'altezza della sfida.

3. Il giorno della memoria: luci e ombre

Dopo essere stata rimossa o derubricata e ridimensionata favore di letture meno allarmanti e consolatorie, che hanno in parte coinvolto anche

¹¹ K.R. TIMMERMANN, *Preacher of Hate. Islam and the War on America*, Three Rivers Press, New York, 2003; J. HERF, *Nazi Propaganda for the Arab World*, Yale University Press, 2009.

¹² Cfr. D. MEGHNAGI, *Ricomporre l'infranto*, cit; Idem, *The Memory of the Shoah in the Building of a European Identity*, in *Journal of Israel Studies*, 2010, vol. 4, n. 3, pp. 103-109; E. TRAVERSO, *Auschwitz e gli intellettuali*, Il Mulino, Bologna, 2004.

il mondo ebraico, la memoria della *Shoah* è progressivamente assurta a mito di fondazione di quel che l'Europa e il mondo non avrebbero più voluto che si ripettesse. Nella crisi che ha coinvolto le grandi narrazioni ideologiche del Novecento, la memoria della Shoah ha finito per riempire un vuoto identitario e di appartenenza, assumendo il valore di un paradigma. La tragedia è assurta a simbolo del male assoluto e a pietra di paragone di ogni evento ed è anche divenuta un terreno di scontro morale e culturale, oltre che politico¹³.

In nome di una riparazione impossibile agli Ebrei si è *affidato* il ruolo di *custodi* di un rito che la società fatica a fare proprio. In quanto tali, essi sono chiamati anche a essere tutori di quel rito, guardiani di una nuova ortodossia in base alla quale stabilire che cosa debba rientrare nel rito. Si è venuta a creare una situazione nuova e complessa dalle molteplici sfaccettature, fatta di luci e ombre. Una situazione carica di ambiguità irrisolte e di potenziali pericoli. Il Giorno della memoria era stato da poco istituito che già una ricerca segnalava che il 36% dei cittadini europei (in Italia il 34%) era dell'opinione che gli Ebrei avrebbero dovuto smettere di fare le vittime e di parlare della Shoah¹⁴.

Se gli Ebrei non partecipano al rito o non lo "conducono" in prima persona, il rischio è che altri se ne appropriino trasformandolo in un'arma puntata contro di loro. L'aspetto surreale di questa pratica lo si è visto nelle celebrazioni per il 25 aprile a Roma, in cui chi partecipa al corteo al seguito delle insegne della Brigata ebraica (che ha partecipato alla liberazione del nostro paese), si è trovato nella necessità di doversi difendere e proteggere dagli attacchi e dagli insulti di chi portava le insegne di chi all'epoca era schierato con i nazisti. Se invece gli Ebrei assolvono al rito, in cambio dei "vantaggi" che derivano dal ruolo di "sacerdoti" a cui sono chiamati, il rito rischia di essere svuotato, finendo per appartenere solo a loro.

La società occidentale può liberarsi da un'immagine opprimente prendendone le distanze e riguadagnando così *la pace perduta*. Nel lungo periodo, la gestione del rito rischia di esporre gli Ebrei a nuove false accuse che hanno come sfondo la svalutazione o relativizzazione della memoria della Shoah, in nome di altre memorie. Una forma di cannibalismo simbolico in cui alle vecchie accuse, si aggiunge quella di godere di una presunta rendita di posizione da cui altri popoli, con le loro sofferenze, sarebbero esclusi. Quanto più il rito è affidato agli Ebrei, tanto più la memoria della tragedia rischia di appartenere solo a loro. Poco importa se la data scelta del

¹³ Cfr. J. C. ALEXANDER (2003), *La costruzione del male. Dall'olocausto all'11 settembre*, Il Mulino, Bologna, 2006; D. MEGHNAGI, *Ricomporre l'infanto...* cit.

¹⁴ Cfr. R. MANNHEIMER, A. GOLDSTAUB, *Ebrei vittimisti*, in *Bollettino della Comunità ebraica di Milano*, giugno 2004, p. 10; Cfr. D. MEGHNAGI, *Ricomporre l'infanto...* cit. pp. 137-140.

27 gennaio, è una data simbolo per tutti. Se gli Ebrei rinunciano, il rito può essere assunto da altri anche contro di loro, per esempio rovesciando, in nome della Shoah, l'accusa di perpetrare su altri popoli quelle stesse sofferenze che essi hanno un tempo ingiustamente subito: "Come è accaduto che un popolo che ha tanto sofferto ripeta coi Palestinesi ciò che ha subito ad opera dei Tedeschi?". La domanda puntualmente arriva dopo un dibattito, o la proiezione di un filmato con il povero testimone nella scomoda posizione di doversi giustificare.

A Roma Tre in un convegno a Lettere dei primi anni del secolo, si era arrivati alla decisione di vietare domande che non fossero in tema. Come se i temi non fossero intrecciati, e con un silenzio autoimposto si potessero risolvere i problemi posti da un antisemitismo di tipo nuovo che si alimenta strumentalmente del conflitto mediorientale e che ha come sfondo la messa in discussione dell'esistenza stessa di uno Stato e di una nazione. L'estetismo ipocrita può giustificare per altri il male compiuto con la memoria della sofferenza patita (lo si è visto ignobilmente con il terrorismo suicida anti-israeliano) se a compierlo sono gli Arabi contro gli Ebrei. Con gli Ebrei si procede in maniera opposta. L'andamento della crisi mediorientale ne fissa i tempi, le forme e la virulenza. Se la crisi del conflitto arabo-israeliano si acuisce, può assumere un carattere virulento, al punto che le istituzioni ebraiche, che predispongono l'invio dei testimoni per lo svolgimento del rito, hanno preso la sana abitudine di affiancare il testimone con un giovane preparato a rispondere su questi temi. Il testimone tornato dall'inferno può parlare solo ed esclusivamente dell'inferno. L'esperto di politica può invece rispondere sul resto, entrando con ciò nel merito delle storture prodotte dall'informazione e dalla non conoscenza.

Il "rito" è salvo ma non per sempre. Il pericolo è solo momentaneamente allontanato, con gli Ebrei nella scomoda posizione di doversi confrontare con un duplice ricatto: l'obbligo di ricordare perché gli altri dimenticano e l'accusa di lasciare gli altri in una posizione di colpa perenne.

Dopo Auschwitz l'antisemitismo può esprimersi in modo apparentemente rispettabile solo se prende di mira gli Ebrei come Stato, demonizzando Israele e deformando la tragedia di un conflitto che ha ormai un secolo, sino a renderlo irricognoscibile.

Il cerchio del nuovo antisemitismo si chiude con l'accusa rivolta agli Ebrei di voler fissare gli altri popoli in un sentimento di colpa perenne per acquisire privilegi e coprire le colpe di Israele.

La memoria coinvolge le passioni e il pensiero della gente, è fatta di ricordi personali, di storie familiari. È una cosa ben diversa dalla storia

insegnata. Man mano che l'evento si allontana e il rito si svuota, come si è svuotato quello della Resistenza in Italia che aveva il vantaggio di essere una memoria condivisa da tutto l'arco costituzionale, il rischio è che chi non si riconosce nei valori della società occidentale, o peggio è in aperto contrasto con essa, possa identificare gli Ebrei con i mali di questa società.

In ambito psicoanalitico, dopo le ricerche pionieristiche di Bettelheim¹⁵ e gli studi sulla cripta di A. Torok¹⁶, sulla scia degli sviluppi della ricerca sulla testimonianza, si è assistito a una ripresa di interesse della tematica della trasmissione del trauma e dei processi di elaborazione del lutto che avevano ispirato le ultime opere di Freud, in particolare i tre tormentati saggi sul Mosè¹⁷. Sulla scia del dibattito che si è aperto con il *Processo Eichmann*, in ambito sociale e filosofico si è assistito a una ripresa di interesse sul tema del male e della scelta. Più recentemente gli approcci storiografici hanno riposto una attenzione maggiore alla dimensione giuridica e psicologico sociale. Le ricerche sperimentali condotte da Milgram (1974) sui meccanismi dell'obbedienza gettavano una luce nuova e inquietante sui meccanismi che possono fare da sfondo alla realizzazione di un progetto di sterminio. Spostando la riflessione dal tema dell'aggressività a quello dell'obbedienza, Milgram metteva in luce il ruolo che ha l'unità cognitiva di un processo per la consapevolezza dei pericoli e il ruolo svolto dalla delega nel processo di sdoppiamento delle funzioni del Super-io con la conseguente necessità sul piano della prevenzione e della difesa dell'ordinamento democratico, di inerire norme e vincoli che rafforzino nelle persone la capacità di resistere a ordini ingiusti e immorali¹⁸. Gli esperimenti di Milgram, fortemente criticati per il trauma arrecato a chi vi aveva partecipato, hanno aperto la strada a una riflessione più matura sui pericoli insiti nella società contemporanea per la crescente frammentazione delle funzioni svolte sul lavoro e in ogni ambito professionale.

¹⁵ Cfr. B. BETTELHEIM (1952-1979), *Sopravvivere*, Feltrinelli, Milano, 1981; IDEM, *Il prezzo della vita: l'autonomia individuale in una società di massa*, Adelphi, Milano, 1965, ristampa Bompiani, 1976.

¹⁶ Cfr. A. TOROK, M. TOROK, *L'écorce et le noyau*, Aubier Flammarion, Paris, 1978 (trad. it.: *La scorza e il nocciolo*, Prefazione all'edizione italiana di Lucio Russo, Borla, Roma, 1993).

¹⁷ Cfr. D. MEGHNAGI, *Il padre e la legge. Freud e l'ebraismo*, Marsilio, Venezia, 1992, Quinta edizione riveduta e ampliata, 2015.

¹⁸ Cfr. ST. MILGRAM, *Obbedienza all'autorità. Uno sguardo sperimentale*, Feltrinelli, Milano, 2003.

4. Conclusione

Una complessità che con l'istituzionalizzazione del "Giorno della Memoria" ha trovato le scuole impreparate e gli insegnanti di fronte a difficoltà cumulative che non potevano essere risolte d'incanto, tanto più che il ritardo coinvolgeva lo stesso mondo accademico. La sfida della didattica, meritevolmente raccolta dal corpo docente, si è dovuta confrontare con la necessità di superamento dei confini arbitrariamente stabiliti fra i diversi ambiti disciplinari. Indicando un modo nuovo di fare didattica che ha delle implicazioni per ogni ambito disciplinare, mostrando in molti casi il carattere arbitrario e la funzionalità alla riproduzione degli equilibri di potere interni alle università, più che al progresso effettivo della ricerca e del sapere.

È stata questa una delle ragioni per cui quando nell'anno accademico 2005-2006 è stato istituito a Roma Tre il "Master internazionale di II livello per la didattica della Shoah", la prima domanda che ci siamo posti era come superare queste false antinomie, coinvolgendo studiosi di discipline diverse, in una sfida condivisa, che metteva in discussione i rigidi steccati che separano fra loro le singole discipline insegnate all'università. Lavorando insieme a un progetto didattico, gli psicologi hanno toccato con mano il pericolo di una lettura "puramente" psicologica di problemi che chiamano in causa le dimensioni sociali e storiche dell'appartenenza. Allo stesso modo gli storici comprendevano dall'interno l'unilateralità di un approccio che non tenesse conto delle dimensioni sociali, religiose e psicologiche dei problemi.

In questa prospettiva anche gli iscritti al Master, che nella prima annata erano in larga parte studiosi alla ricerca di un riconoscimento istituzionale di un percorso di studi e di sperimentazione didattica che li aveva accompagnati per anni, avrebbero dovuto appartenere a specializzazioni diverse, nella convinzione che il differente curriculum, al di là delle difficoltà iniziali per la mancanza di conoscenze storiche di base (da colmare rapidamente con la lettura obbligatoria di alcune opere fondamentali sull'argomento, in particolare quelle di Hilberg, Bauer e Bauman¹⁹), avrebbe rappresentato per i docenti e per il funzionamento del gruppo classe un valore aggiunto, con ricadute inestimabili sulla didattica nella scuola. La scelta di tre autori così diversi non solo è un invito a familiarizzarsi sin dagli inizi con una complessità e varietà di approcci che non ha pari, ma anche un invito ad approfondirne le matrici e le genealogie culturali. In questa prospettiva i diversi approcci

¹⁹ Cfr. Y. BAUER, *Ripensare l'Olocausto cit.*; R. HILBERG, *La distruzione degli ebrei d'Europa*, Ed. italiana a cura di F. Sessi, Einaudi, Torino, 1995; Z. BAUMAN, *Modernità e Olocausto*, Il Mulino, Bologna, 1992.

storiografici, come per le altre discipline, possono essere studiati nel loro divenire, diventare essi stessi argomento di ricerca storiografica.

Si pensi, solo per fare degli esempi concreti, alle ricadute che sull'insegnamento nelle scuole della storia della medicina e della biologia. Il discorso potrebbe essere esteso ad altre discipline apparentemente lontane come l'alimentazione, l'attività sportiva e le discipline farmaceutiche. In questa prospettiva, nessun ambito disciplinare potrebbe realmente considerarsi fuori dalle commemorazioni del Giorno della Memoria. A sostegno di questo modo di fare didattica, gli studenti del Master sono stati coinvolti in percorsi di formazione per le scuole che hanno riguardato oltre un migliaio di ragazzi di seconda e terza media delle Regioni Toscana, Lazio e Piemonte, con test d'ingresso e di uscita per la valutazione delle competenze acquisite, che ha coinvolto per la prima volta in Italia anche studenti di origine magrebina e di religione islamica, assumendo una sicura e positiva valenza interculturale e interreligiosa, nel rispetto delle culture di origine e della sensibilità degli studenti e delle famiglie.

Solo facendo tesoro dell'esperienza di altri Paesi europei, evitando di ripeterne gli errori, si può vincere la sfida posta dai cambiamenti demografici e culturali che hanno investito il nostro Paese²⁰. Ricordo ancora come fosse oggi, il disagio dei funzionari ministeriali e delle direzioni scolastiche con cui avevo avviato il primo contatto, preoccupati per la forte presenza "islamica" in alcune delle scuole scelte. "Non sarebbe meglio avviare" per quelle scuole "un progetto interculturale", mi disse preoccupata una funzionaria di una delle direzioni scolastiche regionali coinvolte? "E che cosa c'è di più interculturale", così le dissi, facendo di tutto per non ferirla, "di una sfida che ha come obiettivo la costruzione di un sentimento di cittadinanza condivisa?" "Sarebbe tragico" – aggiunsi - "che per una malintesa preoccupazione di non toccare la suscettibilità di famiglie in cui vi è una diffusa presenza di pregiudizi antiebraici di matrice islamica, si debba fare marcia indietro su un tema che coinvolge in modo profondo la costruzione di valori di cittadinanza condivisa. L'Italia "ha la fortuna di poter affrontare il problema, facendo tesoro delle esperienze di altri Paesi europei, evitando di ripeterne gli errori". Non del tutto convinta la funzionaria si fece carico di organizzare gli incontri e alla fine si appassionò al lavoro, seguendone le tappe e gli sviluppi, non solo per una verifica di quel che facevamo, ma anche per il tema che aveva finito per interessarla.

²⁰ Il progetto "Adotta un ricordo" è stato ideato e realizzato con Claudia Hassan (docente presso l'Università di Tor Vergata), nell'ambito delle iniziative del Master di Roma Tre in collaborazione con l'Associazione Europa Ricerca, con il contributo delle direzioni scolastiche delle Regioni Lazio, Piemonte e Toscana del Comune di Roma.

Il progetto è stato portato avanti con successo coinvolgendo nel suo insieme oltre mille studenti delle scuole medie (della seconda e terza classe). I risultati della ricerca sono stati presentati in tre distinti momenti: al Liceo Visconti di Roma e presso la Direzione scolastica di Firenze nel 2007, in occasione della Fiera del Libro di Torino nel 2008²¹. Pubblicamente discussi con la partecipazione di un folto pubblico di operatori e di studenti, tali risultati possono essere considerati un esempio di migliori pratiche di didattica della *Shoah* a livello interculturale.

²¹ *Per non dimenticare la Shoah... la testimonianza di Liliana Segre*, Incontro con gli studenti delle scuole secondarie di II grado, Fiera del Libro di Torino, 12 maggio 2008, Interventi di F. De Sanctis (direttore ufficio scolastico regionale del Piemonte), F. Colombo (deputato), M. Palmizio (senatore). Presentazione dei risultati: C. Hassan (Università di "Tor Vergata"). Conclusioni di D. Meghnagi (Università Roma Tre).

APPENDICE

Siegmund Ginzberg*

*Qualche riflessione su espatriati ed esuli
nella storia della conoscenza*

Espatriati ed esuli nella storia della conoscenza di Peter Burke (Il Mulino) è una vera e propria enciclopedia dei moltissimi grandi cervelli esiliati, espulsi, in fuga dalle guerre o dai rispettivi tiranni, insomma dei rifugiati o emigranti che hanno lasciato un segno, dall'antichità ai giorni nostri, appunto nella storia del pensiero umano. A differenza di milioni di altri profughi ed emigrati, che hanno lasciato un segno anche se non erano ingegneri o professori, questi non sono sconosciuti. Non possono essere ignorati o silenziati. Eppure, persino loro hanno avuto difficoltà di adattamento e talvolta difficoltà a essere accolti. Hanno dato al proprio campo di studi e alle nazioni che li hanno ospitati incomparabilmente più di quanto abbiano ricevuto. Al solo elencarli viene da arrossire di vergogna. Per chi voleva rifiutarli, o "rimpatriarli". E anche per chi storce il naso a sentir parlare di *Ius culturae*, che poi è un'espressione orrenda per dire che gli si darà il diritto di restare solo se passano l'esame. Io, che sono nato a Istanbul da genitori turchi, non avrei potuto diventare italiano in base allo *Ius soli*.

Ci sono migranti, profughi, rifugiati, esuli senza i quali la "nostra" cultura, anzi la cultura tout court non esisterebbe neppure. Dante, esule inseguito da una condanna a morte, sapeva bene "quanto sa di sale" il pane del rifugiato. A Hannah Arendt in fuga dalla Germania nazista non piaceva essere chiamata profuga, preferiva "nuova arrivata" o "immigrante". Allo scrittore Ariel Dorfman non piaceva che lo chiamassero "rifugiato" dal Cile di Pinochet, preferiva definirsi "esule". Einstein, che già era stato insignito del Nobel, pensava di trasferirsi a Istanbul, prima che lo accogliessero in America. Ma Walter Benjamin si suicidò perché gli negavano il visto alla frontiera della Francia occupata, così come si uccisero l'ebreo austriaco Stefan Zweig e il nobile ungherese Sándor Márai, raminghi e poi disadattati in fuga, il primo dall'*Anschluss*, l'altro dal regime comunista.

* Giornalista, già inviato de "l'Unità" in Cina, India, Giappone, Corea del Nord e del Sud, New York, Washington e Parigi. Autore del libro *Sindrome 1933*, Feltrinelli, 2019.

Molti, nota Burke, *sono stati "sia intellettualmente sia emotivamente degli sbandati"*. Anche per il fatto del cambio di lingua. Nei quarant'anni di esilio prima del suicidio in California, Márai scrisse pochissimo (scriveva in ungherese). Zweig si definiva "senza casa in ogni Paese". Lo storico dell'arte Erwin Panofsky avvertiva il "grande imbarazzo" dello "studioso che scrive in una lingua diversa dalla propria" e si sente "come se di rivolgesse all'uditorio indossando parrucca e naso posticci". Sigmund Freud era ancora rintronato dalla fulminea nazificazione della sua Vienna quando si rifugiò con la figlia Anna in Inghilterra (quattro sue sorelle sarebbero finite uccise nei campi di sterminio). Il filologo Leonardo Olschki, costretto dalle leggi razziali italiane a rifugiarsi negli Stati Uniti, scrisse con amara ironia che, nella sua cerchia di esiliati, l'inglese che stavano imparando a parlare veniva chiamato "desperanto". Il fisico ungherese Leo Szilard, fuggito dall'Ungheria di Horty a Berlino, nel 1933 teneva i suoi averi in due valigie per essere sempre pronto a fuggire. Poi, fuggito in America, sarebbe diventato uno dei padri della Bomba atomica. Theodor Adorno, esule in America e poi tornato in Europa, notò che "ogni intellettuale nell'emigrazione è – senza eccezioni – un minorato". W.G. Sebald, tedesco, espatriato in Inghilterra, ha disseminato nei suoi romanzi biografie immaginarie di emigrati che rifiutano di adattarsi.

Fu sempre chi li aveva cacciati a rimetterci. I Paesi di accoglienza a guadagnarci. E non solo nel caso di scienziati come Enrico Fermi, Erwin Schrödinger, Kurt Gödel, John von Neumann. I fisici Bruno Rossi, che prese parte al progetto Manhattan, ed Emilio Segre, che ebbe il Nobel mentre era a Berkeley, il fisiologo Carlo Foà che si trasferì in Brasile, il matematico Beppo Levi che andò in Argentina, furono costretti a emigrare dopo essere stati licenziati in seguito alle leggi razziali (nel 1938 quasi un docente su dieci nelle università italiane era ebreo). Gaetano Salvemini aveva lasciato l'Italia fin dal 1925. L'orientalista Giorgio Levi della Vida andò in America, lo storico dell'arte Lionello Venturi (che non era ebreo ma aveva rifiutato il giuramento di fedeltà al fascismo) a Parigi. Il classicista Arnaldo Momigliano scelse di andare in Inghilterra. *Saggezza straniera* si intitola il suo fondamentale studio sui rapporti tra l'Ellenismo e le altre culture, compresa quella romana.

L'esilio forzato contribuì a "sprovincializzare" il loro lavoro (e sprovincializzare, al tempo stesso, chi li ospitava). Zygmunt Bauman ha sostenuto che ciò che si guadagna dall'essere *out of place*, fuori posto, è molto superiore a ciò che si perde. Leszek Kołakowski ha intitolato uno dei suoi saggi *In lode dell'esilio*. Entrambi sono esuli dalla Polonia comunista. Già nell'800 Georg

Simmel notava la maggiore “obiettività dello straniero”. Fernand Braudel poté esercitare il suo “sguardo da lontano” e “sulla lunga durata” proprio perché era stato a lungo straniero tra stranieri. Eric Hobsbawm era nato ad Alessandria d’Egitto, era vissuto a Vienna e Berlino, prima di trasferirsi nel 1933 con degli zii in Inghilterra.

Un certo “distacco” giova. Ne so qualcosa: per trent’anni ho fatto il corrispondente all’estero, potevo scrivere lucidamente dei guai altrui perché erano fatti loro. Non sempre ci riesco quando si tratta di guai nostri, quello del mio paese d’adozione, l’Italia. Peter Burke, che è uno dei massimi studiosi di “storia culturale” al mondo, esordisce questo suo libro notando che, sebbene lui non abbia avuto alcuna esperienza personale di esilio, nessuno dei suoi nonni era nato in Gran Bretagna.

Antonella Ottai*

*Celebrità in fuga. Berlino 1933-Westerbork 1942-44*¹

Negli anni venti del secolo trascorso, la Repubblica di Weimar era quanto di più avanzato offrì l'Europa sotto il profilo costituzionale. Berlino, capitale/manifesto e cuore pulsante della repubblica, si presentava in tutto e per tutto come il laboratorio europeo della modernità. Scienza, tecnologia, filosofia, arte, cultura, relazioni sociali, relazioni di genere, erano investite dalle sperimentazioni più avanzate: a Berlino, insomma, il futuro aveva stabilito la sua sede elettiva. Ed è proprio l'intensità della sua vita culturale a farne un'isola di resistenza – o di incoscienza – al momento in cui la situazione politica della Germania diventava sempre più precaria e il pericolo nazista sempre più consistente. Berlino è una città «tirata in tutte le direzioni da centinaia di forze misteriose», dove «riesce difficile guadagnarsi un punto d'appoggio, mantenendovi una ferma posizione ideologica»². Accingendosi nel '26 alla conquista del centro nevralgico del Reich come *Gauleiter* (“responsabile distrettuale”) del partito nazionalsocialista, Goebbels accusa la difficoltà dell'impresa che lo impegna: la città gli si sottrae e lui, allora, evidenzia nella mappa della città l'obiettivo sensibile dal quale far partire l'assedio: la roccaforte di tutti i mali gli sembra il Kurfürstendamm, dove «il pane prodotto col sudore della fronte nella città del nord» si dissipa in «peccato, vizio e corruzione». Si tratta dunque di una zona-simbolo del grande capitale e della società internazionale; ma l'obiettivo funziona altrettanto bene dal punto di vista dell'ideologia della razza, di cui Goebbels è instancabile propugnatore: il quartiere infatti non è solo il luogo delegato ai consumi oziosi della classe agiata in barba ai sei milioni di disoccupati che

* Professore fuori ruolo di Storia dello spettacolo, Università Roma Tre.

¹ Le vicende dei cabarettisti ebrei della Repubblica di Weimar sono raccontate nel mio volume *Ridere rende liberi. Comici nei campi nazisti*, Quodlibet, Roma 2016, dal quale, insieme a Bruno MacCallini, abbiamo tratto lo spettacolo *rotesk. Ridere rende liberi*, andato in scena al teatro Palladium nel febbraio del 2019. La prima sessione del convegno da cui nasce il presente volume si è svolta al Palladium il pomeriggio della Prima dello spettacolo e ne ha costituito un significativo preludio.

² J. GOEBBELS, *La conquista di Berlino*, Edizioni di Ar, Padova, 1978, p. 29.

gravano sullo Stato, ma è anche la cittadella dell'ebraismo.

Al grido di «Uccidete gli Ebrei», la persecuzione antisemita comincia nel cuore della grande arteria della metropoli e raggiunge l'apice nel settembre del '31, quando la gioventù nazista aggredisce le persone che uscivano dalla sinagoga dove avevano celebrato la festa di Rosh Hashanah, il capodanno ebraico, uccidendone alcune e ferendone molte. Il capro espiatorio della guerra perduta, dell'emigrazione ingovernata che si era riversata in Germania in seguito ai pogrom e ai rivolgimenti politici dell'est Europa, dell'incertezza politica, della crisi del '29, è pronto da un pezzo: «È degli ebrei, è degli ebrei. La colpa è tutta quanta degli ebrei!», cantavano gli artisti nei cabaret e a Hollaender, che ne aveva composto i versi sulla musica della *Carmen* di Bizet elencando i più paradossali mali del secolo, la composizione sembrava assurda al punto giusto. Invece c'era poco da ridere: non aveva fatto altro che registrare una convinzione profondamente radicata nel pensiero comune.

A rendere celebre la Kurfürstendamm era anche un altro elemento, il grande numero di cabaret – le piccole scene – che vi proliferavano: un tratto distintivo di Berlino nella scena internazionale, come ci ha raccontato il film omonimo di Bob Fosse (*Cabaret*, USA 1972). Il “cabaret” a Berlino era qualcosa di più e qualcosa di meno di una performance teatrale: canzoni, sketch, numeri, parodie, “giornali parlanti” traducevano in spettacolo gli umori del giorno e sembravano dare forma alla frenesia del tempo contemporaneo, moltiplicandone e sfaccettandone le manifestazioni all'interno del tessuto urbano. Uno spettacolo nel quale la distanza fra platea e palcoscenico si trasformava in complice prossimità e dove le identità – di ruolo come di genere – erano spesso incerte, in un *camouflage* spalancato alle estetiche del gioco e del desiderio. «Il cabaret, un affare da ebrei», sosteneva schifato Goebbels riferendosi non solo alla presenza numerosa di *performer* ebrei in questo genere di intrattenimento, ma anche alla qualità dell'umorismo che, per inciso, faceva della persona di Hitler un apprezzato bersaglio comico. I “comici” – fra i tanti ricordiamo Kurt Gerron, Paul Morgan, Fritz Grünbaum, Max Ehrlich, Otto Wallburg, solo per dare un nome a volti per lo più dimenticati – erano famosi non solo per le loro prestazioni teatrali, ma anche perché fornivano alla produzione cinematografica tedesca, che nel frattempo si era affermata su scala mondiale, una qualificata schiera di caratteristi, capaci da conferire il graffio del realismo alle sue favole comiche. Dotati quasi tutti di fisici “in eccesso” – grandi pance, nasi spropositati – avevano figurato la fisionomia dell'uomo medio tedesco per un pubblico internazionale. A partire dalla presa del potere di Hitler quegli stessi caratteri sarebbero diventati il segno

distintivo di una razza degenerata, dai quali bisognava immediatamente epurare la produzione patria. Così come nelle professioni, a partire dall'inizio dell'estate del '33, nei teatri e nei set a partecipazione pubblica, gli artisti vengono cacciati da un giorno all'altro, e sostituiti nelle produzioni in corso, persino a costo di girare nuovamente le scene di cui erano interpreti. Denunciati come sintomo di una presenza estranea al corpo della nazione ed espunti dalle storie che abitavano con proprietà di figura, i loro tratti tornano sullo schermo solo come oggetto di propaganda in clamorosi falsi storici (cfr. *Der ewige Jude*, F. Hippler, Germania 1940, con sceneggiatura dello stesso Goebbels)³.

Come avevano reagito i comici, invece, alla persecuzione nazista? Alcuni, Hollaender, per esempio, o Peter Lorre (l'interprete del mostro di Düsseldorf nel film di F. Lang, *M*) o Billy Wilder, o lo stesso Fritz Lang, riescono fortunatamente ad approdare a Hollywood, e la loro storia è nota; altri scelgono l'esilio nei paesi limitrofi, altri rimangono a Berlino dove, fino al '41, opera, sotto stretta sorveglianza governativa, la Lega per la cultura ebraica, un'associazione nella quale artisti ebrei si esibivano in un repertorio di autori ebraici per un pubblico di ebrei. In molti non capirono per tempo che la loro stella non li avrebbe protetti, ma anzi, li avrebbe maggiormente esposti e che si sarebbe trasformata presto in un distintivo giallo da tenere cucito bene in vista sul petto. In realtà però, più che sottovalutare il pericolo nazista, la maggior parte di loro non riusciva ad abbandonare il pubblico che ne determinava il successo, non riuscivano cioè a separarsi dal loro stesso successo. Sapevano bene che il legame che li saldava alla platea – e che li faceva essere quello che erano – poteva vivere solo a Berlino, che lì suonava la risata che dava loro identità e appartenenza: al punto che uno

³ Dopo l'invasione della Polonia, l'allestimento del ghetto di Varsavia ad opera dei nazisti non provvede solo all'isolamento e al progressivo sterminio della popolazione ebraica polacca, ma anche alla costruzione di un set in cui diventa possibile sceneggiare puntualmente le proprie ossessioni: «Oltre agli svariati e abituali passatempi quotidiani i tedeschi avevano cominciato a filmare. Irrompevano in un ristorante e ordinavano ai camerieri di apparecchiare i tavoli con il cibo migliore e i vini più pregiati. Quindi ingiungevano ai clienti di ridere, di mangiare di bere e li riprendevano sempre mentre erano intenti a spassarsela in quel modo. [...] Un giorno raggrupparono un certo numero di donne di uomini nei bagni pubblici, ordinarono loro di spogliarsi, di fare il bagno tutti insieme e filmarono questa scena curiosa in ogni particolare. [...] Per mostrare non solo quanto fossero ricchi gli ebrei di Varsavia, ma anche quanto fossero immorali e spregevoli, riprendevano scene in cui si vedevano donne e uomini ebrei immersi nella stessa vasca da bagno mentre si denudavano impudicamente gli uni davanti agli altri». W. SZPILMAN, *Il pianista. Varsavia 1939-1945. La straordinaria storia di un sopravvissuto*, Baldini&Castoldi, Milano 1999, pp. 91-2.

dei più famosi cabarettisti tedeschi, Max Ehrlich, da Broadway ritornò a Berlino perché il pubblico newyorkese non aveva risposto alle sue battute⁴. Amsterdam, Parigi, Praga, Zurigo, città dove cioè esisteva una cultura del cabaret, erano gli unici orizzonti possibili: finché rimanevano nel territorio dove il loro nome aveva ancora valore di scambio, la propria persona riusciva a mantenere una certa integrità, a essere “meno emigranti”. A novembre del '38, dopo la Notte dei cristalli, la maggior parte degli artisti finì ad Amsterdam dando vita a formazioni di teatro leggero in lingua tedesca. Ma la guerra e l'occupazione nazista sopraggiunse ben presto a infrangere anche l'ultimo baluardo di difesa e a cambiare definitivamente il loro stato in quello di deportati: gli venne così sottratto anche il nome e sostituito con un numero tatuato sul braccio. A Westerbork in Olanda, a Theresienstadt nel Protettorato di Boemia, erano internati decine e decine di artisti, la cui fama era ben nota ai comandanti delle SS che soprintendevano ai rispettivi lager. Se Theresienstadt è famosa per la vita culturale che vi prosperava – e che consentiva ai nazisti di camuffarla come un “insediamento ebraico modello” da esibire all'opinione pubblica internazionale – Westerbork vive una vicenda più particolare, grazie al fatto che il suo ultimo comandante, Albert K. Gemmeke, era un amante del cabaret. Ben presto si rende conto di avere a sua disposizione più artisti della scena leggera di quanti si sarebbe mai sognato di avere qualsiasi impresario. Nel medesimo salone dove la mattina si compilavano le famigerate liste dei trasporti – Westerbork era un cosiddetto campo di transito, dal quale ogni martedì mattina partivano i convogli diretti ad Auschwitz, Bergen Belsen o Theresienstadt – la sera, periodicamente, sotto la direzione di Max Ehrlich, si faceva teatro di cabaret con formazioni che nel momento di massimo splendore toccarono il numero di 50 persone, tutte esentate dalla deportazione, almeno per il tempo del loro ingaggio. La definizione del cast era dunque questione di vita o di morte.

Per assistere a spettacoli rari in assoluto, ma rarissimi in tempi di guerra

⁴ Ma il caso più paradossale rimane quello di Kurt Gerron, per il quale la Dietrich, sua compagna di set nell'*Angelo azzurro* (Sternberg, Germania 1930) e Lorre, suo amico di sempre, erano riusciti a ottenere un ingaggio a Hollywood, che lui rifiutò perché il contratto prevedeva un viaggio in seconda classe invece che in prima, come meritava la sua eccellenza. La sua storia è stata raccontata molte volte da libri, film di fiction e documentari. Fra i primi interpreti dell'*Opera da tre soldi* di Brecht, attore cinematografico di successo e regista UFA, si rifugia prima a Parigi, poi ad Amsterdam. Internato a Westerbork, poi a Theresienstadt, dove dirige un cabaret, viene incaricato dal comando nazista di girare un film propaganda sul lager ceco, trasformato in un falso insediamento modello in occasione della visita della Croce Rossa Internazionale. A Ottobre del '44, Gerron e buona parte dei suoi migliaia di figuranti trovano la morte ad Auschwitz. Era una delle ultime volte che furono utilizzate le camere a gas.

– sei spettacoli fra il '42 e il '44, prodotti con dovizia di mezzi – arrivavano da tutta Olanda le massime autorità naziste. Westerbork era diventata la *Kurfürstendamm* d'Olanda e i “comici” avevano di nuovo il loro pubblico tedesco; o meglio, era il pubblico ad averli, vista la presenza determinante dei carnefici fra gli spettatori. Rigidamente separati dagli aguzzini, c'erano poi gli internati, i correligionari che, avendo meno speranze dei comici di salvarsi dal macello, non potevano non invidiare le loro provvisorie fortune. Difficile immaginare una articolazione sociale più complessa per dare vita alle dinamiche che intercorrono nella relazione comica fra un soggetto, un interlocutore e un oggetto di cui ridere. In questo caso, infatti, chi rideva di chi? E poi, a detta di molti testimoni e di pochi sopravvissuti, uno spettacolo comico nel cuore del dolore era un fatto di per sé scandaloso, anche quando consentiva agli attori di salvare la propria vita e al pubblico degli internati di dimenticare per un attimo che si trovavano in una sala d'attesa della morte. Eppure Ehrlich, “il buffone del comandante” secondo quanto ne scriveva Etty Hillesum⁵, riusciva ancora a scombinare i giochi, quando alla fine di uno sketch, improvvisa: «Dopotutto, siamo tutti figli di Adamo, noh?», lanciando la sua provocazione alla difficile platea che aveva davanti; poi, nel silenzio ghiacciato che accoglie la sua battuta, si rivolge alle prime file, quelle nate appositamente per martoriare le origini che non erano le proprie, e ammicca: «a partire dalle seconde file, ovviamente!!!». L'intera prossemica che governa l'evento teatrale coinvolgendo attori, SS e internati, si trasforma in un istante nella geometria del comico. La risata *generale* travolge le recinzioni, ristabilisce la complicità fra l'attore e il popolo al quale appartiene e, mentre consente allo Stato maggiore nazista di godere della propria conclamata diversità, permette agli altri di godere a loro volta di quel denunciato isolamento. Le reazioni rimbalzano di fila in fila perché: «L'assurdità non è la sorgente del comico, ma un efficace mezzo di rivellarcelo»⁶. Proprio a teatro, grazie al gioco comico, per un attimo le maschere erano cadute.

Una volta spediti ad Auschwitz 80.000 deportati, il compito di Westerbork si esaurisce mentre la Germania va incontro alla sconfitta. Il 12 aprile del 1945 l'armata canadese libera quei pochi prigionieri addetti all'amministrazione di quanto rimaneva del lager. Il comandante Gemmeker, arrestato e condannato a dieci anni di detenzione per crimini di guerra, avrà modo di difendere il suo operato di “impresario teatrale” sostenendo che

⁵ La nota mistica olandese non riusciva a tollerare la presenza di spettacoli leggeri in tanta devastazione. Cfr. E. HILLESUM, *Lettere*, Adelphi, Milano 2013.

⁶ H. BERGSON, *Il riso. Saggio sul significato del comico*, (1900), Rizzoli, Milano 2001, p. 101.

era un modo di placare le tensioni del lager; quanto all'irriverenza con cui combinava comicità e lutto, asserisce di aver agito nell'assoluta ignoranza di quel che attendeva la maggior parte degli internati. I "suoi" comici, però, aveva cercato di proteggerli inviandoli a Theresienstadt piuttosto che in Polonia. Ma nella grande deportazione di ottobre del '44, che aveva decimato la popolazione del maggiore lager ceco, l'intera troupe finisce ad Auschwitz. Eppure, persino in quell'eccidio di massa, quando della loro "eccellenza" non era rimasto più nulla, qualcuno riceve la grazia efferata di un dettaglio che proveniva dalla sua passata gloria; nella folla di persone stremate Ehrlich non passa inosservato: fra le SS c'è chi riconosce la sua celebrità e puntandogli contro le armi da fuoco lo invita a "farlo" ridere, prima di spedirlo nelle camere a gas. Willy Rosen, il suo partner più assiduo nel cabaret di Westerbork, dal convoglio che lo trasportava alla destinazione estrema aveva lasciato cadere la sua ultima composizione: «Ovunque si può sempre trovare/ Uno che accende gli sghignazzi/ Ovunque si può sempre trovare/ Uno che fa cose da pazzi/ Uno da destinare/ A essere un giullare/ Ah la gente si divaga/ Ma è sempre lui che paga./ Dovunque Uno ci sta/ Che, per Voi, il buffone fa»⁷.

⁷ W. ROSEN in V. KÜHN, «Zores haben wir genug...», in AA.VV., *Geschlossene Vorstellung. Der Jüdische Kulturbund 1933-1941*, Akademie der Künste, Edition Hentrich, Berlin 1992, p. 112.

Nota della curatrice

Mentre questa raccolta di contributi andava in stampa è uscita, il 23 gennaio 2020, la decisione della CIG sulle misure provvisorie chieste dal Gambia (si vedano sopra i contributi di Marchesi, Lattanzi, Salerno). La Corte, affermando la propria competenza *prima facie* ai sensi della Convenzione contro il genocidio, ha adottato le seguenti importanti misure provvisorie che lo Stato Myanmar è tenuto a eseguire:

1. “Bearing in mind Myanmar’s duty to comply with its obligations under the Genocide Convention, the Court considers that, with regard to the situation described above, Myanmar must, in accordance with its obligations under the Convention, in relation to the members of the Rohingya group in its territory, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article II of the Convention, in particular: (a) killing members of the group; (b) causing serious bodily or mental harm to the members of the group; (c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; and (d) imposing measures intended to prevent births within the group”.
2. “Myanmar must also, in relation to the members of the Rohingya group in its territory, ensure that its military, as well as any irregular armed units which may be directed or supported by it and any organizations and persons which may be subject to its control, direction or influence, do not commit acts of genocide, or of conspiracy to commit genocide, of direct and public incitement to commit genocide, of attempt to commit genocide, or of complicity in genocide. Further, the Court is of the view that Myanmar must take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of any evidence related to allegations of acts within the scope of Article II of the Genocide Convention.
3. “Finally, the Court considers that Myanmar must submit a report to it on all measures taken to give effect to this Order within four months, as from the date of this Order, and thereafter every six months, until a final decision on the case is rendered by the Court”.

Come sempre, però, anche per la comunità rohingya si arriva troppo tardi, allorchè c’è ben poco cui si possa rimediare.

Ciò nonostante, la decisione della CIG è di grande importanza anche per il futuro di tante minoranze etniche e religiose, che debbono poter contare

sulla natura degli obblighi solidali che la Convenzione contro il genocidio pone e che la stessa Corte ha riaffermato nella sua decisione.

Con riguardo in particolare a Myanmar, tutti gli Stati parti della Convenzione potrebbero attivarsi per indurre Myanmar a eseguire le misure provvisorie decise dalla Corte, facendo valere la natura solidale degli obblighi in materia di genocidio, quella natura che ha permesso il ricorso del Gambia.

Merita rilevare in proposito che i Paesi europei e la stessa Unione europea potrebbero operare molto efficacemente in tal senso, visto che, come apprendiamo dal sito di *ITALIA-BIRMANIA INSIEME*, “La Birmania e l’Unione Europea stanno lavorando al rafforzamento dei rapporti economici, alla promozione del commercio e degli investimenti”. (http://www.birmaniademocratica.org/View_Document.aspx?lang=it&docid=23f557a5b46f407cbc7e14e5a709e1c). L’esecuzione da parte del Myanmar delle misure provvisorie decise dalla Corte potrebbe – piuttosto dovrebbe - essere posta a condizione di tale rafforzamento.

I contenuti di questa pubblicazione trovano origine nel Seminario *Dalla Conferenza di Evian all'Olocausto. Il crimine internazionale di genocidio* svoltosi presso l'Università Roma Tre. La Conferenza tenutasi nel luglio 1938 sulla costa francese del lago di Lemano per gestire il fenomeno migratorio causato dall'intensificarsi della politica antirazziale e persecutoria tedesca ha costituito lo spunto per affrontare il tema del crimine di genocidio. La Conferenza di Evian fu un fallimento: neppure ne uscì espressione alcuna di condanna alla Germania per le leggi razziste e le condotte di persecuzione divenute a partire dagli inizi degli anni '30 sempre più aspre, così che ne risultò accelerata la caduta nell'abisso del secondo conflitto mondiale, conflitto che fu altresì strumentale alla realizzazione della Shoah, cioè alla liberazione dell'Europa nazifascista da Ebrei, ma anche da zingari, omosessuali, disabili, dissidenti politici.

Da questi eventi nascono le riflessioni condotte da vari docenti che mirano a mettere in luce aspetti essenziali di vicende tristissime del secolo XX e che invero non mancano di riaffacciarsi oggi; comportamenti qualificati a seconda delle caratteristiche che presentino: crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimine di genocidio. L'elemento che si accompagna e favorisce queste vicende è molto spesso l'indifferenza sociale e politica che trova nutrimento nel non (voler) sapere, nell'ignoranza. Occorre invece *Conoscere e ricordare per prevenire*, così emerge dal titolo di questa pubblicazione: al servizio di conoscenza e memoria si sono dedicati gli Autori di questo volume che hanno inteso tralasciare forme di linguaggio eccessivamente tecnico-giuridico e rivolgersi con espressione più semplice ai giovani che studiano nelle scuole e nelle università e comunque a un pubblico più vasto perché questo possa conoscere meglio, per poter "ricordare e prevenire".

Contributi di:

Paolo Benvenuti, Professore emerito di Diritto internazionale, Università Roma Tre; **Carmelo Leotta**, Professore associato di Diritto penale, Università degli Studi Europea di Roma; **Antonio Marchesi**, Professore associato di Diritto internazionale, Università di Teramo; **Flavia Lattanzi**, già Professore ordinario di Diritto internazionale, Università Roma Tre, già giudice ad litem TPIR e TPIY; **Francesco Salerno**, Professore ordinario di Diritto internazionale, Università di Ferrara; **Agostina Latino**, Professore aggregato di Diritto internazionale, Università di Camerino; **Giandonato Caggiano**, Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre; **Emanuela Pistoia**, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo; **David Meghnagi**, Professore Senior e Direttore del Master internazionale di II livello in Didattica della Shoah, Università Roma Tre; **Siegmond Ginzberg**, Giornalista e Scrittore; **Antonella Ottai**, Professore fuori ruolo di Storia dello spettacolo, Università Roma Tre.